Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 57/11
di iniziativa del Consigliere G. DI NATALE recante:
"Misure per tutelare gli agricoltori dai danni provocati dalla fauna selvatica e valorizzazione della filiera dell''utilizzo della carne di cinghiale"
relatore: P. MOLINARO;

DATI DELL'ITER	
NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	27/10/2020
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	27/10/2020
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	II Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 30/10/2020

Normativa nazionale

L. 11 febbraio 1992, n. 157 pag. 3

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio.

Normativa regionale

Delibera G.R. 7 agosto 2020, n. 240 pag. 57

Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale" - D.G.R n. 551 del 19/11/2018. Modifiche.

Delibera G.R. 19 novembre 2018, n. 551 allegato pag. 68

Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale

L.R. 17 maggio 1996, n. 9 pag. 76

Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.

Normativa comparata

L.R. Basilicata 16 novembre 2018, n. 37 pag. 107

Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata.

L.R. Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 pag. 120

Gestione faunistico - Venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti.

L. 11 febbraio 1992, n. 157 [1].

Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. [2]

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 25 febbraio 1992, n. 46.

(2) Vedi, anche, l'*art. 11-quaterdecies, comma 5, D.L. 30 settembre 2005, n. 203*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 2 dicembre 2005, n. 248* e l'*art. 3, comma 3-bis, D.L. 30 dicembre 2008, n. 208*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 27 febbraio 2009, n. 13*.

Art. 1 *Fauna selvatica* [4]

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale.

1-bis. Lo Stato, le regioni e le province autonome, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano le misure necessarie per mantenere o adeguare le popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1 della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009*, ad un livello corrispondente alle esigenze ecologiche, scientifiche, turistiche e culturali, tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative e facendo in modo che le misure adottate non provochino un deterioramento dello stato di conservazione degli uccelli e dei loro habitat, fatte salve le finalità di cui all' *articolo 9, paragrafo 1, lettera a), primo e secondo trattino, della stessa direttiva*. [6]

2. L'esercizio dell'attività venatoria è consentito purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole.

3. Le regioni a statuto ordinario provvedono ad emanare norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica in conformità alla presente legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie. Le regioni a statuto speciale e le province autonome provvedono in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti. Le province attuano la disciplina regionale ai sensi dell'*art. 14, comma 1, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142*.

4. Le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 (3) , *85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985* e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991, con i relativi allegati, concernenti la conservazione degli uccelli selvatici, sono integralmente recepite ed attuate nei modi e nei termini previsti dalla presente legge la quale costituisce inoltre attuazione della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950, resa esecutiva con *legge 24 novembre 1978, n. 812*, e della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con *legge 5 agosto 1981, n. 503.*

5. Le regioni e le province autonome in attuazione delle citate direttive 79/409/CEE (3) , *85/411/CEE* e 91/244/CEE provvedono ad istituire lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, segnalate dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica di cui all'*art. 7* entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, zone di protezione finalizzate al mantenimento ed alla sistemazione, conforme alle esigenze ecologiche, degli habitat interni a tali zone e ad esse limitrofi; provvedono al ripristino dei biotopi distrutti e alla creazione di biotopi, tenuto conto di quanto previsto dall'*articolo 2*, e in conformità agli *articoli 3* e *4 della direttiva 2009/147/CE*. In caso di inerzia delle regioni e delle province autonome per un anno dopo la segnalazione da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, provvedono con controllo sostitutivo, d'intesa, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e il Ministro dell'ambiente. (5)

5-bis. Le regioni e le province autonome adottano le misure di conservazione di cui agli *articoli 4* e *6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357*, e successive modificazioni, per quanto possibile, anche per gli habitat esterni alle zone di protezione speciale. Le regioni e le province autonome provvedono all'attuazione del presente comma nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (7)

6. Le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sulle misure adottate ai sensi del comma 5 e sui loro effetti rilevabili.

7. Ai sensi dell'*art. 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente, verifica, con la collaborazione delle regioni e delle province autonome e sentiti il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale di cui all'*art. 8* e

l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, lo stato di conformità della presente legge e delle leggi regionali e provinciali in materia agli atti emanati dalle istituzioni delle Comunità europee volti alla conservazione della fauna selvatica.

7.1 Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto previsto dalla *direttiva 2009/147/CE*. (9)

7-bis. Lo Stato incoraggia le ricerche, i monitoraggi e i lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione della popolazione di tutte le specie di uccelli di cui all' *articolo 1 della citata direttiva 2009/147/CE*, con particolare attenzione agli argomenti elencati nell'allegato V annesso alla medesima direttiva. Il Ministro per le politiche europee, di concerto con i Ministri competenti, trasmette alla Commissione europea tutte le informazioni necessarie al coordinamento delle ricerche e dei lavori riguardanti la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle specie di uccelli di cui al presente comma. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di trasmissione e la tipologia delle informazioni che le regioni sono tenute a comunicare. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. (8) (10)

(3) Il riferimento all'Allegato I della presente direttiva è sostituito dal riferimento all'*Allegato I della direttiva 97/49/CE* della Commissione del 29 luglio 1997, dall'*art. 1, comma 1, D.P.R. 1° dicembre 2000, n. 425*.

(4) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. a), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito i commi 1-bis e 7-bis.

(5) Comma così modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. b), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'*art. 42, comma 1, lett. b), L. 4 giugno 2010, n. 96* ed infine dall'*art. 26, comma 1, lett. a), L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(6) Comma inserito dall'*art. 42, comma 1, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(7) Comma inserito dall'*art. 42, comma 1, lett. c), L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(8) Comma aggiunto dall'*art. 42, comma 1, lett. d), L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(9) Comma inserito dall'*art. 26, comma 1, lett. b), L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(10) In attuazione di quanto disposto dal presente comma, vedi il *D.M. 6 novembre 2012*.

Art. 2 *Oggetto della tutela*

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le seguenti specie:

a) mammiferi: lupo (Canis lupus), sciacallo dorato (Canis aureus), orso (Ursus arctos), martora (Martes martes), puzzola (Mustela putorius), lontra (Lutra lutra), gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), foca monaca (Monachus monachus), tutte le specie di cetacei (Cetacea), cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), camoscio d'Abruzzo (Rupicapra pyrenaica);

b) uccelli: marangone minore (Phalacrocorax pigmeus), marangone dal ciuffo (Phalacrocorax aristotelis), tutte le specie di pellicani (Pelecanidae), tarabuso (Botaurus stellaris), tutte le specie di cicogne (Ciconiidae), spatola (Platalea leucorodia), mignattaio (Plegadis falcinellus), fenicottero (Phoenicopterus ruber), cigno reale (Cygnus olor), cigno selvatico (Cygnus cygnus), volpoca (Tadorna tadorna), fistione turco (Netta rufina), gobbo rugginoso (Oxyura leucocephala), tutte le specie di rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), pollo sultano (Porphyrio porphyrio), otarda (Otis tarda), gallina prataiola (Tetrax tetrax), gru (Grus grus), piviere tortolino (Eudromias morinellus), avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), occhione (Burhinus oedicnemus), pernice di mare (Glareola pratincola), gabbiano corso (Larus audouinii), gabbiano

corallino (Larus melanocephalus), gabbiano roseo (Larus genei), sterna zampenere (Gelochelidon nilotica), sterna maggiore (Sterna caspia), tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes), ghiandaia marina (Coracias garrulus), tutte le specie di picchi (Picidae), gracchio corallino (Phyrrhocorax pyrrhocorax);

c) tutte le altre specie che direttive comunitarie o convenzioni internazionali o apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri indicano come minacciate di estinzione.

2. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle nutrie, alle arvicole. In ogni caso, per le specie alloctone, comprese quelle di cui al periodo precedente, con esclusione delle specie individuate dal *decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015*, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2015, la gestione è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni; gli interventi di controllo o eradicazione sono realizzati come disposto dall'articolo 19. (11)

[2-bis. Nel caso delle specie alloctone, con esclusione delle specie da individuare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), la gestione di cui all'*articolo 1*, comma 3, è finalizzata all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni. (12) (13) (14)]

3. Il controllo del livello di popolazione degli uccelli negli aeroporti, ai fini della sicurezza aerea, è affidato al Ministro dei trasporti.

(11) Comma modificato dall' *art. 11, comma 12-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116* e, successivamente, così sostituito dall' *art. 7, comma 5, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(12) Comma inserito dall' *art. 11, comma 12, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(13) Comma abrogato dall' *art. 7, comma 5, lett. b), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

(14) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il *D.M. 19 gennaio 2015*.

Art. 3 *Divieto di uccellagione*

1. E' vietata in tutto il territorio nazionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli e di mammiferi selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

Art. 4 *Cattura temporanea e inanellamento*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possono autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati.

2. L'attività di cattura temporanea per l'inanellamento degli uccelli a scopo scientifico è organizzata e coordinata sull'intero territorio nazionale dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica; tale attività funge da schema nazionale di inanellamento in seno all'Unione europea per l'inanellamento (EURING). L'attività di inanellamento può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione, rilasciata dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica; l'espressione di tale parere è subordinata alla partecipazione a specifici corsi di istruzione, organizzati dallo stesso Istituto, ed al superamento del relativo esame finale.

3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla *direttiva 2009/147/CE* da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività. (16)

4. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati. (15) (17)

5. E' fatto obbligo a chiunque abbatte, cattura o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'Istituto nazionale per la fauna selvatica o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto.

6. Le regioni emanano norme in ordine al soccorso, alla detenzione temporanea e alla successiva liberazione di fauna selvatica in difficoltà.

(15) Comma così sostituito dall'*art. 34, comma 1, L. 1° marzo 2002, n. 39*.

(16) Comma sostituito dall' *art. 16, comma 1, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. Successivamente il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 21, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(17) Il presente comma era stato abrogato dall' *art. 16, comma 1, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*; successivamente, tale modifica non è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 agosto 2014, n. 116*).

Art. 5 *Esercizio venatorio da appostamento fisso e richiami vivi*

1. Le regioni, su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, emanano norme per regolamentare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami.

2. Le regioni emanano altresì norme relative alla costituzione e gestione del patrimonio di richiami vivi di cattura appartenenti alle specie di cui all'articolo 4, comma 4, consentendo, ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria ai sensi dell'*art. 12, comma 5*, lettera b), la detenzione di un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non potrà superare il numero massimo complessivo di dieci unità. (18)

3. Le regioni emanano norme per l'autorizzazione degli appostamenti fissi, che le province rilasciano in numero non superiore a quello rilasciato nell'annata venatoria 1989-1990.

3-bis. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 3 costituisce titolo abilitativo e condizione per la sistemazione del sito e l'istallazione degli appostamenti strettamente funzionali all'attività, che possono permanere fino a scadenza dell'autorizzazione stessa e che, fatte salve le preesistenze a norma delle leggi vigenti, non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi, abbiano natura precaria, siano realizzati in legno o con altri materiali leggeri o tradizionali della zona, o con strutture in ferro anche tubolari, o in prefabbricato quando interrati o immersi, siano privi di opere di fondazione e siano facilmente ed immediatamente rimuovibili alla scadenza dell'autorizzazione. (19)

3-ter. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono con proprie norme le caratteristiche degli appostamenti nel rispetto del comma 3-bis. (19)

4. L'autorizzazione di cui al comma 3 può essere richiesta da coloro che ne erano in possesso nell'annata venatoria 1989-1990. Ove si realizzi una possibile capienza, l'autorizzazione può essere richiesta dagli ultrasessantenni nel rispetto delle priorità definite dalle norme regionali.

5. Non sono considerati fissi ai sensi e per gli effetti di cui all'*art. 12, comma 5*, gli appostamenti per la caccia agli ungulati e ai colombacci e gli appostamenti di cui all*'art. 14, comma 12*.

6. L'accesso con armi proprie all'appostamento fisso con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che hanno optato per la forma di caccia di cui all'*art. 12, comma 5*, lettera b). Oltre al titolare, possono accedere all'appostamento fisso le persone autorizzate dal titolare medesimo.

7. E' vietato l'uso di richiami che non siano identificabili mediante anello inamovibile, numerato secondo le norme regionali che disciplinano anche la procedura in materia.

8. La sostituzione di un richiamo può avvenire soltanto dietro presentazione all'ente competente del richiamo morto da sostituire.

9. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria.

(18) Il presente comma era stato modificato dall' *art. 16, comma 1, lett. c), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*; successivamente, tale modifica non

è stata confermata dalla legge di conversione (*L. 11 agosto 2014, n. 116*).

(19) Comma inserito dall' *art. 7, comma 5, lett. c), L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Art. 6 *Tassidermia*

1. Le regioni, sulla base di apposito regolamento, disciplinano l'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia della specie in questione.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2 comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi fissati nel calendario venatorio.

4. Le regioni provvedono ad emanare, non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento atto a disciplinare l'attività di tassidermia ed imbalsamazione di cui al comma 1.

Art. 7 *Istituto nazionale per la fauna selvatica* (23)

1. L'Istituto nazionale di biologia della selvaggina di cui all'*art. 35 della legge 27 dicembre 1977, n. 968*, dalla data di entrata in vigore della presente legge assume la denominazione di Istituto nazionale per la fauna selvatica (INFS) ed opera quale organo scientifico e tecnico di ricerca e consulenza per lo Stato, le regioni e le province.

2. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica, con sede centrale in Ozzano dell'Emilia (Bologna), è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, di intesa con le regioni, definisce nelle norme

regolamentari dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica l'istituzione di unità operative tecniche consultive decentrate che forniscono alle regioni supporto per la predisposizione dei piani regionali. (20) (24)

3. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica ha il compito di censire il patrimonio ambientale costituito dalla fauna selvatica, di studiarne lo stato, l'evoluzione ed i rapporti con le altre componenti ambientali, di elaborare progetti di intervento ricostitutivo o migliorativo sia delle comunità animali sia degli ambienti al fine della riqualificazione faunistica del territorio nazionale, di effettuare e di coordinare l'attività di inanellamento a scopo scientifico sull'intero territorio italiano, di collaborare con gli organismi stranieri ed in particolare con quelli dei Paesi della Comunità economica europea aventi analoghi compiti e finalità, di collaborare con le università e gli altri organismi di ricerca nazionali, di controllare e valutare gli interventi faunistici operati dalle regioni e dalle province autonome, di esprimere i pareri tecnico-scientifici richiesti dallo Stato, dalle regioni e dalle province autonome.

4. Presso l'Istituto nazionale per la fauna selvatica sono istituiti una scuola di specializzazione post-universitaria sulla biologia e la conservazione della fauna selvatica e corsi di preparazione professionale per la gestione della fauna selvatica per tecnici diplomati. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge una commissione istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, composta da un rappresentante del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da un rappresentante del Ministro dell'ambiente, da un rappresentante del Ministro della sanità e dal direttore generale dell'Istituto nazionale di biologia della selvaggina in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad adeguare lo statuto e la pianta organica dell'Istituto ai nuovi compiti previsti dal presente articolo e li sottopone al Presidente del Consiglio dei Ministri, che li approva con proprio decreto. Con regolamento, da adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei propri compiti, in modo da realizzare una più efficiente e razionale gestione delle risorse finanziarie disponibili. (21) (22)

5. Per l'attuazione dei propri fini istituzionali, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica provvede direttamente alle attività di cui all'*art. 4*.

6. L'Istituto nazionale per la fauna selvatica è rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorità giudiziaria, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

(20) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 471, L. L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(21) Comma così modificato dall'*art. 1, comma 472, L. 27 dicembre 2006, n. 296*, a decorrere dal 1° gennaio 2007.

(22) Per la nuova denominazione della scuola di specializzazione, di cui al presente comma, vedi l'*art. 17-bis, comma 1, D.L. 30 dicembre 2009, n. 195*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 26 febbraio 2010, n. 26*.

(23) Per la soppressione del presente Istituto, vedi l' *art. 28, comma 2, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 agosto 2008, n. 133*.

(24) Vedi, anche, l'*art. 6, comma 2, D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419*.

Art. 8 *Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale* (25)

1. Presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è istituito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale (CTFVN) composto da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da tre rappresentanti nominati dal Ministro dell'ambiente, da tre rappresentanti delle regioni nominati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da tre rappresentanti delle province nominati dall'Unione delle province d'Italia, dal direttore dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, da un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta, da tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, da quattro rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente, da un rappresentante dell'Unione zoologica italiana, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, da un rappresentante del Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina, da un rappresentante dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, da un rappresentante del Club alpino italiano.

2. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale è costituito, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base delle designazioni delle organizzazioni ed associazioni di cui al comma 1 ed è presieduto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste o da un suo delegato.

3. Al Comitato sono conferiti compiti di organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della presente legge.

4. Il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale viene rinnovato ogni cinque anni.

(25) Vedi, anche, gli *artt. 3* e *4, D.P.R. 4 aprile 2007, n. 70*.

Art. 9 *Funzioni amministrative*

1. Le regioni esercitano le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento ai fini della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'*art. 10* e svolgono i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi previsti dalla presente legge e dagli statuti regionali. Alle province spettano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna secondo quanto previsto dalla *legge 8 giugno 1990, n. 142*, che esercitano nel rispetto della presente legge.

2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia in base alle competenze esclusive nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti.

Art. 10 *Piani faunistico-venatori*

1. Tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

2. Le regioni e le province, con le modalità previste ai commi 7 e 10, realizzano la pianificazione di cui al comma 1 mediante la destinazione differenziata del territorio.

3. Il territorio agro-silvo-pastorale di ogni regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica, fatta eccezione per il territorio delle Alpi di ciascuna regione, che costituisce zona faunistica a sè stante ed è destinato a protezione nella percentuale dal 10 al 20 per cento. In dette percentuali sono compresi i territori ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni. (26)

4. Il territorio di protezione di cui al comma 3 comprende anche i territori di cui al comma 8, lettere a), b) e c). Si intende per protezione il divieto di abbattimento e cattura a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole.

5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato nella percentuale massima globale del 15 per cento a caccia riservata a gestione privata ai sensi dell'*art. 16, comma 1*, e a centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

6. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale le regioni promuovono forme di gestione programmata della caccia, secondo le modalità stabilite dall'*art. 14.*

7. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei, piani faunistico-venatori. Le province predispongono altresì piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica nonché piani di immissione di fauna selvatica anche tramite la cattura di selvatici presenti in soprannumero nei parchi nazionali e regionali ed in altri ambiti faunistici, salvo accertamento delle compatibilità genetiche da parte dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica e sentite le organizzazioni professionali agricole presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale tramite le loro strutture regionali.

8. I piani faunistico-venatori di cui al comma 7 comprendono:

a) le oasi di protezione, destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio;

c) i centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostituzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di riproduzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone e i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili, la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli o associati;

f) i criteri per la determinazione del risarcimento in favore dei conduttori dei fondi rustici per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate su fondi vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed al ripristino degli habitat naturali e all'incremento della fauna selvatica nelle zone di cui alle lettere a) e b);

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

9. Ogni zona dovrà essere indicata da tabelle perimetrali, esenti da tasse, secondo le disposizioni impartite dalle regioni, apposte a cura dell'ente, associazione o privato che sia preposto o incaricato della gestione della singola zona.

10. Le regioni attuano la pianificazione faunistico-venatoria mediante il coordinamento dei piani provinciali di cui al comma 7 secondo criteri dei quali l'Istituto nazionale per la fauna selvatica garantisce la omogeneità e la congruenza a norma del comma 11, nonché con l'esercizio di poteri sostitutivi nel caso di mancato adempimento da parte delle province dopo dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto nazionale per la fauna selvatica trasmette al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente il primo documento orientativo circa i criteri di omogeneità e congruenza che orienteranno la pianificazione faunistico-venatoria. I Ministri, d'intesa, trasmettono alle regioni con proprie osservazioni i criteri della

programmazione, che deve essere basata anche sulla conoscenza delle risorse e della consistenza faunistica, da conseguirsi anche mediante modalità omogenee di rilevazione e di censimento.

12. Il piano faunistico-venatorio regionale determina i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie e di centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.

13. La deliberazione che determina il perimetro delle zone da vincolare, come indicato al comma 8, lettere a), b) e c), deve essere notificata ai proprietari o conduttori dei fondi interessati e pubblicata mediante affissione all'albo pretorio dei comuni territorialmente interessati.

14. Qualora nei successivi sessanta giorni sia presentata opposizione motivata, in carta semplice ed esente da oneri fiscali, da parte dei proprietari o conduttori dei fondi costituenti almeno il 40 per cento della superficie complessiva che si intende vincolare, la zona non può essere istituita.

15. Il consenso si intende validamente accordato anche nel caso in cui non sia stata presentata formale opposizione.

16. Le regioni, in via eccezionale, ed in vista di particolari necessità ambientali, possono disporre la costituzione coattiva di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura, nonché l'attuazione dei piani di miglioramento ambientale di cui al comma 7.

17. Nelle zone non vincolate per la opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati, resta, in ogni caso, precluso l'esercizio dell'attività venatoria. Le regioni possono destinare le suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.

(26) La *Corte costituzionale, con sentenza 16-30 dicembre 1997, n. 448* (Gazz. Uff. 7 gennaio 1998, n. 1, Serie speciale), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, sollevata in riferimento all'art. 97, primo comma, della Costituzione.

Art. 11 *Zona faunistica delle Alpi*

1. Agli effetti della presente legge il territorio delle Alpi, individuabile nella consistente presenza della tipica flora e fauna alpina, è considerato zona faunistica a sè stante.

2. Le regioni interessate, entro i limiti territoriali di cui al comma 1, emanano, nel rispetto dei princìpi generali della presente legge e degli accordi internazionali, norme particolari al fine di proteggere la caratteristica fauna e disciplinare l'attività venatoria, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali.

3. Al fine di ripristinare l'integrità del biotopo animale, nei territori ove sia esclusivamente presente la tipica fauna alpina è consentita la immissione di specie autoctone previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.

4. Le regioni nei cui territori sono compresi quelli alpini, d'intesa con le regioni a statuto speciale e con le province autonome di Trento e di Bolzano, determinano i confini della zona faunistica delle Alpi con l'apposizione di tabelle esenti da tasse.

Art. 12 *Esercizio dell'attività venatoria*

1. L'attività venatoria si svolge per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'*art. 13*.

3. E' considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o di attesa della medesima per abbatterla.

4. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore.

5. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco o con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) vagante in zona Alpi;
b) da appostamento fisso;

c) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria consentite dalla presente legge e praticate nel rimanente territorio destinato all'attività venatoria programmata.

6. La fauna selvatica abbattuta durante l'esercizio venatorio nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.

7. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'*art. 10*, comma 8, lettera d).

8. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età e sia munito della licenza di porto di fucile per uso di caccia, di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, con massimale di lire un miliardo (euro 516.456,90) per ogni sinistro, di cui lire 750 milioni (euro 387.342,67) per ogni persona danneggiata e lire 250 milioni (euro 129.114,22) per danni ad animali ed a cose, nonché di polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, con massimale di lire 100 milioni (euro 51.645,69) per morte o invalidità permanente. (28)

9. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, provvede ogni quattro anni, con proprio decreto, ad aggiornare i massimali suddetti.

10. In caso di sinistro colui che ha subìto il danno può procedere ad azione diretta nei confronti della compagnia di assicurazione presso la quale colui che ha causato il danno ha contratto la relativa polizza.

11. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità su tutto il territorio nazionale e consente l'esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.

12. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è altresì necessario il possesso di un apposito tesserino rilasciato dalla regione di residenza, ove sono indicate le specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché le forme di cui al comma 5 e gli ambiti territoriali di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Per l'esercizio della caccia in regioni diverse da quella di residenza è necessario che, a cura di quest'ultima, vengano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopramenzionate.

12-bis. La fauna selvatica stanziale e migratoria abbattuta deve essere annotata sul tesserino venatorio di cui al comma 12 subito dopo l'abbattimento. (27)

(27) Comma aggiunto dall' *art. 31, comma 1, L. 7 luglio 2016, n. 122*.

(28) Per le disposizioni in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso terzi derivante dall'attività venatoria e per gli infortuni, di cui al presente comma, vedi il *Provv. 22 ottobre 2008, n. 2643*.

Art. 13 *Mezzi per l'esercizio dell'attività venatoria* (32)

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiautomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce, di calibro non superiore al 12, nonché con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40. I caricatori dei fucili ad anima rigata a ripetizione semiautomatica non possono contenere più di due cartucce durante l'esercizio dell'attività venatoria e possono contenere fino a cinque cartucce limitatamente all'esercizio della caccia al cinghiale. (30) (29)

2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

2-bis. In deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, e fermo restando il divieto assoluto di impiego di armi appartenenti alla categoria A, dell'*allegato I alla direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991*, l'attività venatoria non è consentita con l'uso del fucile rientrante fra le armi da fuoco semiautomatiche somiglianti ad un'arma da fuoco automatica di cui alla categoria B, punto 9, del medesimo allegato I, nonché con l'uso di armi e cartucce a percussione anulare di calibro non superiore a 6 millimetri Flobert. (31)

3. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore e non lasciati sul luogo di caccia.

4. Nella zona faunistica delle Alpi è vietato l'uso del fucile con canna ad anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

5. Sono vietati tutte le armi e tutti i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

6. Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

(29) Per l'interpretazione autentica del presente comma, a decorrere dal 1° luglio 2011, vedi l' *art. 6, comma 6, D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204*.

(30) Comma così modificato dall' *art. 16, comma 2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

(31) Comma inserito dall' *art. 3, comma 3-decies, D.L. 18 febbraio 2015, n. 7*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 17 aprile 2015, n. 43*; per l'applicazione di tale disposizione vedi l' *art. 3, comma 3-undecies del medesimo D.L. n. 7/2015*. Successivamente, il presente comma è stato così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104*, a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018*.

(32) La *Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95* (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

Art. 14 *Gestione programmata della caccia*

1. Le regioni, con apposite norme, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e le province interessate, ripartiscono il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata ai sensi dell'*art. 10, comma 6*, in ambiti territoriali di caccia, di dimensioni subprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali.

2. Le regioni tra loro confinanti, per esigenze motivate, possono, altresì, individuare ambiti territoriali di caccia interessanti anche due o più province contigue.

3. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia. Tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale. (33)

4. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste stabilisce altresì l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi che è organizzato in comprensori secondo le consuetudini e tradizioni locali. Tale indice è costituito dal rapporto tra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, e il territorio regionale compreso, ai sensi dell'*art. 11, comma 4*, nella zona faunistica delle Alpi. (34)

5. Sulla base di norme regionali, ogni cacciatore, previa domanda all'amministrazione competente, ha diritto all'accesso in un ambito territoriale di caccia o in un comprensorio alpino compreso nella regione in cui risiede e può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione.

6. Entro il 30 novembre 1993 i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la propria opzione ai sensi dell'*art. 12*. Entro il 31 dicembre 1993 le province trasmettono i relativi dati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

7. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste comunica alle regioni e alle province gli indici di densità minima di cui ai commi 3 e 4. Nei successivi novanta giorni le regioni approvano e pubblicano il piano faunistico-venatorio e il regolamento di attuazione, che non può prevedere indici di densità venatoria inferiori a quelli stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Il regolamento di attuazione del piano faunistico-venatorio deve prevedere, tra l'altro, le modalità di prima costituzione degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, la loro durata in carica nonché le norme relative alla loro prima elezione e ai successivi rinnovi. Le regioni provvedono ad eventuali modifiche o revisioni del piano faunistico-venatorio e del regolamento di attuazione con periodicità quinquennale.

8. E' facoltà degli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, con delibera motivata, di ammettere nei rispettivi territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello fissato dal regolamento di attuazione, purché si siano accertate, anche mediante censimenti, modificazioni positive della popolazione faunistica e siano stabiliti con legge regionale i criteri di priorità per l'ammissibilità ai sensi del presente comma.

9. Le regioni stabiliscono con legge le forme di partecipazione, anche economica, dei cacciatori alla gestione, per finalità faunistico-venatorie, dei territori compresi negli ambiti territoriali di caccia e nei comprensori alpini ed, inoltre, sentiti i relativi organi, definiscono il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e ne regolamentano l'accesso.

10. Negli organi direttivi degli ambiti territoriali di caccia deve essere assicurata la presenza paritaria, in misura pari complessivamente al 60 per cento dei componenti, dei rappresentanti di strutture locali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e delle associazioni venatorie nazionali riconosciute, ove presenti in forma organizzata sul territorio. Il 20 per cento dei componenti è costituito da rappresentanti di associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente e il 20 per cento da rappresentanti degli enti locali.

11. Negli ambiti territoriali di caccia l'organismo di gestione promuove e organizza le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica, programma gli interventi per il miglioramento degli habitat, provvede all'attribuzione di incentivi economici ai conduttori dei fondi rustici per:

a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio; le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del *regolamento (CEE) n. 1094/88* del Consiglio del 25 aprile 1988; il ripristino di zone umide e di fossati; la differenziazione delle colture; la coltivazione di siepi, cespugli, alberi adatti alla nidificazione,

b) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;

c) la collaborazione operativa ai fini del tabellamento, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica.

12. Le province autorizzano la costituzione ed il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio. Per gli appostamenti che importino preparazione del sito con modificazione e occupazione stabile del terreno, è necessario il consenso del proprietario o del conduttore del fondo, lago o stagno privato. Agli appostamenti fissi, costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge, per la durata che sarà definita dalle norme regionali, non è applicabile l'*art. 10, comma 8*, lettera h).

13. L'appostamento temporaneo è inteso come caccia vagante ed è consentito a condizione che non si produca modifica di sito.

14. L'organo di gestione degli ambiti territoriali di caccia provvede, altresì, all'erogazione di contributi per il risarcimento dei danni arrecati alle produzioni agricole dalla fauna selvatica e dall'esercizio dell'attività venatoria nonché alla erogazione di contributi per interventi, previamente concordati, ai fini della prevenzione dei danni medesimi.

15. In caso di inerzia delle regioni negli adempimenti di cui al presente articolo, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente, assegna ad esse il termine di novanta giorni per provvedere, decorso inutilmente il quale il Presidente del Consiglio dei ministri provvede in via sostitutiva, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

16. A partire dalla stagione venatoria 1995-1996 i calendari venatori delle province devono indicare le zone dove l'attività venatoria è consentita in forma programmata, quelle riservate alla gestione venatoria privata e le zone dove l'esercizio venatorio non è consentito.

17. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base alle loro competenze esclusive, nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti ed ai sensi dell'*art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86*, e nel rispetto dei princìpi della presente legge, provvedono alla pianificazione faunistico-venatoria, alla suddivisione territoriale, alla determinazione della densità venatoria, nonché alla regolamentazione per l'esercizio di caccia nel territorio di competenza.

(33) Per l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia, vedi l'*art. 1, D.M. 31 dicembre 1992*, l'*art. 1, D.M. 30 gennaio 1993* e l'*art. 1, D.M. 9 luglio 1993*.

(34) Per l'indice di densità venatoria minima per il territorio compreso nella zona faunistica delle Alpi, vedi l'*art. 2, D.M. 31 dicembre 1992*, l'*art. 2, D.M. 30 gennaio 1993* e l'*art. 2, D.M. 9 luglio 1993*.

Art. 15 *Utilizzazione dei fondi ai fini della gestione programmata della caccia*

1. Per l'utilizzazione dei fondi inclusi nel piano faunistico-venatorio regionale ai fini della gestione programmata della caccia, è dovuto ai proprietari o conduttori un contributo da determinarsi a cura della amministrazione regionale in relazione alla estensione, alle condizioni agronomiche, alle misure dirette alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente.

2. All'onere derivante dalla erogazione del contributo di cui al comma 1, si provvede con il gettito derivante dalla istituzione delle tasse di concessione regionale di cui all'*art. 23*.

3. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio dell'attività venatoria deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano faunistico-venatorio, al presidente della giunta regionale richiesta motivata che, ai sensi dell'*art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241*, dalla stessa è esaminata entro sessanta giorni.

4. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria di cui all'*art. 10*. E' altresì accolta, in casi specificatamente individuati con norme regionali, quando l'attività venatoria sia in contrasto con l'esigenza di salvaguardia di colture agricole specializzate nonché di produzioni agricole condotte con sistemi sperimentali o a fine di ricerca scientifica, ovvero quando sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.

5. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

6. Nei fondi sottratti alla gestione programmata della caccia è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.

7. L'esercizio venatorio è, comunque, vietato in forma vagante sui terreni in attualità di coltivazione. Si considerano in attualità di coltivazione: i terreni con coltivazioni erbacee da seme; i frutteti specializzati; i vigneti e gli uliveti specializzati fino alla data del raccolto; i terreni coltivati a soia e a riso, nonché a mais per la produzione di seme fino alla data del raccolto. L'esercizio venatorio in forma vagante è inoltre vietato sui terreni in attualità di coltivazione individuati dalle regioni, sentite le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, tramite le loro strutture regionali, in relazione all'esigenza di protezione di altre colture specializzate o intensive.

8. L'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20, o da corsi o specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno 3 metri. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati ai competenti uffici regionali. I proprietari o i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse.

9. La superficie dei fondi di cui al comma 8 entra a far parte della quota dal 20 al 30 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di cui all'*art. 10, comma 3*.

10. Le regioni regolamentano l'esercizio venatorio nei fondi con presenza di bestiame allo stato brado o semibrado, secondo le particolari caratteristiche ambientali e di carico per ettaro, e stabiliscono i parametri entro i quali tale esercizio è vietato nonché le modalità di delimitazione dei fondi stessi.

11. Scaduti i termini di cui all'*art. 36, commi 5 e 6*, fissati per l'adozione degli atti che consentano la piena attuazione della presente legge nella stagione venatoria 1994-1995, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede in via sostitutiva secondo le modalità di cui all'*art. 14, comma 15*. Comunque, a partire dal 31 luglio 1997 le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 842 del codice civile si applicano esclusivamente nei territori sottoposti al regime di gestione programmata della caccia ai sensi degli *articoli 10* e *14*. (35)

(35) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. a), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 649*.

Art. 16 *Aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie*

1. Le regioni, su richiesta degli interessati e sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, entro i limiti del 15 per cento del proprio territorio agro-silvo-pastorale, possono:

a) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina e appenninica, alla grossa fauna europea e a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;
b) autorizzare, regolamentandola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa di concessione regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica di allevamento.

2. Le aziende agri-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;
b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del citato *regolamento (CEE) n. 1094/88*.

3. Le aziende agri-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali e fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge con la esclusione dei limiti di cui all'*art. 12, comma 5*.

Art. 17 *Allevamenti*

1. Le regioni autorizzano, regolamentandolo, l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale.

2. Le regioni, ferme restando le competenze dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana, dettano altresì norme per gli allevamenti dei cani da caccia.

3. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla competente autorità provinciale nel rispetto delle norme regionali.

4. Le regioni, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento, organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, possono consentire al titolare, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di mammiferi ed uccelli in stato di cattività con i mezzi di cui all'*art. 13*.

Art. 18 *Specie cacciabili e periodi di attività venatoria* (38)

1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

a) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopeia turtur); merlo (Turdus merula); passero (Passer italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus); allodola (Alauda arvensis); colino della Virginia (Colinus virginianus); starna (Perdix perdix); pernice rossa (Alectoris rufa); pernice sarda (Alectoris barbara); lepre comune (Lepus europaeus); lepre sarda (Lepus capensis); coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus); minilepre (Silvilagus floridamus);

b) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio: storno (Sturnus vulgaris); cesena (Turdus pilaris); tordo bottaccio (Turdus philomelos); tordo sassello (Turdus iliacus); fagiano (Phasianus colchicus); germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); alzavola (Anas crecca); canapiglia (Anas strepera); porciglione (Rallus acquaticus); fischione (Anas penepole); codone (Anas acuta); marzaiola (Anas querquedula); mestolone (Anas clypeata); moriglione (Aythya ferina); moretta

(Aythya fuligula); beccaccino (Gallinago gallinago); colombaccio (Columba palumbus); frullino (Lymnocryptes minimus); fringuello (Fringilla coelebs); peppola (Fringilla montifringilla); combattente (Philomachus pugnax); beccaccia (Scolopax rusticola); taccola (Corvus monedula); corvo (Corvus frugilegus); cornacchia nera (Corvus corone); pavoncella (Vanellus vanellus); pittima reale (Limosa limosa); cornacchia grigia (Corvus corone cornix); ghiandaia (Garrulus glandarius); gazza (Pica pica); volpe (Vulpes vulpes);

c) specie cacciabili dal 1° ottobre al 30 novembre: pernice bianca (Lagopus mutus); fagiano di monte (Tetrao tetrix); francolino di monte (Bonasa bonasia); coturnice (Alectoris graeca); camoscio alpino (Rupicapra rupicapra); capriolo (Capreolus capreolus); cervo (Cervus elaphus); daino (Dama dama); muflone (Ovis musimon), con esclusione della popolazione sarda; lepre bianca (Lepus timidus);

d) specie cacciabili dal 1° ottobre al 31 dicembre o dal 1° novembre al 31 gennaio: cinghiale (Sus scrofa);

e) specie cacciabili dal 15 ottobre al 30 novembre limitatamente alla popolazione di Sicilia: Lepre italica (Lepus corsicanus) (37). (36)

1-bis. L'esercizio venatorio è vietato, per ogni singola specie:

a) durante il ritorno al luogo di nidificazione;

b) durante il periodo della nidificazione e le fasi della riproduzione e della dipendenza degli uccelli. (39)

2. I termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali. Le regioni autorizzano le modifiche previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. I termini devono essere comunque contenuti tra il 1° settembre ed il 31 gennaio dell'anno nel rispetto dell'arco temporale massimo indicato al comma 1. L'autorizzazione regionale è condizionata alla preventiva predisposizione di adeguati piani faunistico-venatori. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione degli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivi approvati dalle regioni; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal 1° agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1. Ferme restando le disposizioni relative agli ungulati, le regioni possono posticipare, non oltre la prima decade di febbraio, i termini di cui al presente comma in relazione a specie determinate e allo scopo sono obbligate ad acquisire il preventivo parere espresso dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), al quale devono uniformarsi. Tale parere deve essere reso, sentiti gli istituti

regionali ove istituiti, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. (40)

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, vengono recepiti i nuovi elenchi delle specie di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'avvenuta approvazione comunitaria o dall'entrata in vigore delle convenzioni internazionali. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, dispone variazioni dell'elenco delle specie cacciabili in conformità alle vigenti direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali sottoscritte, tenendo conto della consistenza delle singole specie sul territorio.

4. Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria, nel rispetto di quanto stabilito ai commi 1, 2 e 3, e con l'indicazione del numero massimo di capi da abbattere in ciascuna giornata di attività venatoria.

5. Il numero delle giornate di caccia settimanali non può essere superiore a tre. Le regioni possono consentirne la libera scelta al cacciatore, escludendo i giorni di martedì e venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso sospeso.

6. Fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì, le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica e tenuto conto delle consuetudini locali, possono, anche in deroga al comma 5, regolamentare diversamente l'esercizio venatorio da appostamento alla fauna selvatica migratoria nei periodi intercorrenti fra il 1° ottobre e il 30 novembre.

7. La caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto. La caccia di selezione agli ungulati è consentita fino ad un'ora dopo il tramonto.

8. Non è consentita la posta alla beccaccia nè la caccia da appostamento, sotto qualsiasi forma, al beccaccino.

(36) A norma dell'*art. 2, comma 1, D.P.C.M. 21 marzo 1997*, sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: passero (Passer italiae), passera mattugia (Passer montanus); passera oltremontana (Passer domesticus), colino della

Virginia (Colinus virginianus); storno (Sturnus vulgaris); corvo (Corvus frugileus); taccola (Corvus monedula), francolino di monte (Bonasia bonasia); pittima reale (limosa limosa). Successivamente a norma dell'*art. 2, D.P.C.M. 22 novembre 1993*, sono escluse dall'elenco delle specie cacciabili, di cui al presente comma, le seguenti specie: Peppola (Fringilla montifringilla) e Fringuello (Fringilla coelebs).

(37) Lettera aggiunta dall'art. unico, comma 1, *D.P.C.M. 7 maggio 2003*.

(38) Il presente articolo era stato modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. d), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), che aveva inserito il comma 1-bis.

(39) Comma inserito dall'*art. 40, comma 2, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(40) Comma così modificato dall'*art. 40, comma 2, lett. b), L. 4 giugno 2010, n. 96*.

Art. 19 *Controllo della fauna selvatica*

1. Le regioni possono vietare o ridurre per periodi prestabiliti la caccia a determinate specie di fauna selvatica di cui all'*art. 18*, per importanti e motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali o climatiche o per malattie o altre calamità.

2. Le regioni, per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le regioni possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali. Queste ultime potranno altresì avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per

l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio.

3. Le province autonome di Trento e di Bolzano possono attuare i piani di cui al comma 2 anche avvalendosi di altre persone, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio.

Art. 19-bis *Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9 della direttiva 2009/147/CE* (41)

1. Le regioni disciplinano l'esercizio delle deroghe previste dalla *direttiva 2009/147/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle finalità degli *articoli 1* e *2* della stessa direttiva ed alle disposizioni della presente legge.

2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo restando quanto previsto dall'*articolo 27, comma 2*. I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni. Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*, ai soggetti abilitati è fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data antecedente a quella originariamente prevista.

3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si esprime

entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola quantità per deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/147/CE* è determinata, annualmente, a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*.

4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai sensi dell'*articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE*, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle attività di prelievo. Della pubblicazione è data contestuale comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di cui all'*articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131*, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della presente legge e della *direttiva 2009/147/CE*. Trascorso tale termine e valutati gli atti eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.

5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'*articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE*, provvedono, ferma restando la temporaneità dei provvedimenti adottati, nel rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero al Ministro per gli affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonché all'ISPRA una relazione

sull'attuazione delle deroghe di cui al presente articolo; detta relazione è altresì trasmessa alle competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima regione non è ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'*articolo 9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE*.

6-bis. Ai fini dell'esercizio delle deroghe previste dall'articolo *9* della *direttiva 2009/147/CE*, le regioni, in sede di rilascio delle autorizzazioni per il prelievo dello storno (Sturnus vulgaris) ai sensi del presente articolo, con riferimento alla individuazione delle condizioni di rischio e delle circostanze di luogo, consentono l'esercizio dell'attività di prelievo qualora esso sia praticato in prossimità di nuclei vegetazionali produttivi sparsi e sia finalizzato alla tutela della specificità delle coltivazioni regionali. (42)

(41) Articolo inserito dall'*art. 1, comma 1, L. 3 ottobre 2002, n. 221*, modificato dall'*art. 7, comma 1, lett. a), b) e c), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (*Comunicato 18 ottobre 2006*, pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243), dall'*art. 42, comma 3, lett. a) e b), L. 4 giugno 2010, n. 96* ed, infine, così sostituito dall'*art. 26, comma 2, L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(42) Comma aggiunto dall' *art. 7, comma 4, L. 28 dicembre 2015, n. 221*.

Art. 20 *Introduzione di fauna selvatica dall'estero* (45)

1. L'introduzione dall'estero di fauna selvatica viva, purché appartenente alle specie autoctone, può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento e di miglioramento genetico.

2. I permessi d'importazione possono essere rilasciati unicamente a ditte che dispongono di adeguate strutture ed attrezzature per ogni singola specie di selvatici, al fine di avere le opportune garanzie per controlli, eventuali quarantene e relativi controlli sanitari.

3. Le autorizzazioni per le attività di cui al comma 1 sono rilasciate dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali su parere dell'ISPRA, nel rispetto delle convenzioni internazionali. Nel caso di

specie di uccelli che non vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali consulta preventivamente anche la Commissione europea. (43) (44)

(43) Il presente comma era stato modificato dall'*art. 9, comma 1, lett. e), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(44) Comma così sostituito dall'*art. 42, comma 4, L. 4 giugno 2010, n. 96*.

(45) Per le norme sanitarie relative all'importazione di lepri destinate al ripopolamento, vedi il *D.M. 7 dicembre 2000*.

Art. 21 *Divieti*

1. E' vietato a chiunque:

a) l'esercizio venatorio nei giardini, nei parchi pubblici e privati, nei parchi storici e archeologici e nei terreni adibiti ad attività sportive;

b) l'esercizio venatorio nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali conformemente alla legislazione nazionale in materia di parchi e riserve naturali. Nei parchi naturali regionali costituiti anteriormente alla data di entrata in vigore della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, le regioni adeguano la propria legislazione al disposto dell'*art. 22, comma 6,* della predetta legge entro il 31 gennaio 1997, provvedendo nel frattempo all'eventuale riperimetrazione dei parchi naturali regionali anche ai fini dell'applicazione dell'*art. 32, comma 3*, della legge medesima; (46)

c) l'esercizio venatorio nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica, nelle foreste demaniali ad eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

d) l'esercizio venatorio ove vi siano opere di difesa dello Stato ed ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare, o dove esistano beni monumentali, purché dette zone siano delimitate da tabelle esenti da tasse indicanti il divieto;

e) l'esercizio venatorio nelle aie e nelle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali; nelle zone comprese nel raggio di cento metri da

immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cinquanta metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali;

f) sparare da distanza inferiore a centocinquanta metri con uso di fucile da caccia con canna ad anima liscia, o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di uso di altre armi, in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro; di vie di comunicazione ferroviaria e di strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali ed interpoderali; di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione; di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;

g) il trasporto, all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio dalla presente legge e dalle disposizioni regionali, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia;

h) cacciare a rastrello in più di tre persone ovvero utilizzare, a scopo venatorio, scafandri o tute impermeabili da sommozzatore negli specchi o corsi d'acqua;

i) cacciare sparando da veicoli a motore o da natanti o da aeromobili;

l) cacciare a distanza inferiore a cento metri da macchine operatrici agricole in funzione;

m) cacciare su terreni coperti in tutto o nella maggior parte di neve, salvo che nella zona faunistica delle Alpi e per la attuazione della caccia di selezione agli ungulati secondo le disposizioni emanate dalle regioni interessate; (50)

n) cacciare negli stagni, nelle paludi e negli specchi d'acqua artificiali in tutto o nella maggior parte coperti da ghiaccio e su terreni allagati da piene di fiume;

o) prendere e detenere uova, nidi e piccoli nati di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, salvo che nei casi previsti all'*art. 4, comma 1*, o nelle zone di ripopolamento e cattura, nei centri di riproduzione di fauna selvatica e nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia pronto avviso nelle ventiquattro ore successive alla competente amministrazione provinciale; distruggere o danneggiare deliberatamente nidi e uova, nonché disturbare deliberatamente le specie protette di uccelli, fatte salve le attività previste dalla presente legge; (47)

p) usare richiami vivi, al di fuori dei casi previsti dall'*art. 5*;

q) usare richiami vivi non provenienti da allevamento nella caccia agli acquatici;

r) usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono;

s) cacciare negli specchi d'acqua ove si esercita l'industria della pesca o dell'acquacoltura, nonché nei canali delle valli da pesca, quando il possessore le circondi con tabelle, esenti da tasse, indicanti il divieto di caccia;

t) commerciare fauna selvatica morta non proveniente da allevamenti per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;

u) usare munizione spezzata nella caccia agli ungulati; usare esche o bocconi avvelenati, vischio o altre sostanze adesive, trappole, reti, tagliole, lacci, archetti o congegni similari; fare impiego di civette; usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda; fare impiego di balestre;

v) vendere a privati e detenere da parte di questi reti da uccellagione;

z) produrre, vendere e detenere trappole per la fauna selvatica;

aa) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'*art. 10, comma 8*, lettera e);

bb) vendere, detenere per vendere, trasportare per vendere, acquistare uccelli vivi o morti, nonché loro parti o prodotti derivati facilmente riconoscibili, anche se importati dall'estero, appartenenti a tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, ad eccezione delle seguenti: germano reale (anas platyrhynchos); pernice rossa (alectoris rufa); pernice di Sardegna (alectoris barbara); starna (perdix perdix); fagiano (phasianus colchicus); colombaccio (columba palumbus); (48)

cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero; (49)

dd) rimuovere, danneggiare o comunque rendere inidonee al loro fine le tabelle legittimamente apposte ai sensi della presente legge o delle disposizioni regionali a specifici ambiti territoriali, ferma restando l'applicazione dell'art. 635 del codice penale;

ee) detenere, acquistare e vendere esemplari di fauna selvatica, ad eccezione dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e della fauna selvatica lecitamente

abbattuta, la cui detenzione viene regolamentata dalle regioni anche con le norme sulla tassidermia;

ff) l'uso dei segugi per la caccia al camoscio.

2. Se le regioni non provvedono entro il termine previsto dall'*art. 1*, comma 5, ad istituire le zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste assegna alle regioni stesse novanta giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine è vietato cacciare lungo le suddette rotte a meno di cinquecento metri dalla costa marina del continente e delle due isole maggiori; le regioni provvedono a delimitare tali aree con apposite tabelle esenti da tasse.

3. La caccia è vietata su tutti i valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna, per una distanza di mille metri dagli stessi.

(46) Lettera così modificata dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. b), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 23 dicembre 1996, n. 649*.

(47) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. a), L. 4 giugno 2010, n. 96*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. f), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(48) Lettera così modificata dall'*art. 42, comma 5, lett. b), L. 4 giugno 2010, n. 96* e dall'*art. 16, comma 3, lett. a), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*. In precedenza la presente lettera era stata modificata dall'*art. 9, comma 1, lett. g), D.L. 16 agosto 2006, n. 251*, successivamente non convertito in legge (comunicato pubblicato nella G.U. 18 ottobre 2006, n. 243).

(49) Lettera modificata dall'*art. 16, comma 3, lett. b), D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*, e, successivamente, così sostituita dall' *art. 22, comma 1, L. 29 luglio 2015, n. 115*.

(50) Lettera così modificata dall' *art. 16, comma 3-bis, D.L. 24 giugno 2014, n. 91*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 11 agosto 2014, n. 116*.

Art. 22 *Licenza di porto di fucile per uso di caccia e abilitazione all'esercizio venatorio*

1. La licenza di porto di fucile per uso di caccia è rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza.

2. Il primo rilascio avviene dopo che il richiedente ha conseguito l'abilitazione all'esercizio venatorio a seguito di esami pubblici dinanzi ad apposita commissione nominata dalla regione in ciascun capoluogo di provincia.

3. La commissione di cui al comma 2 è composta da esperti qualificati in ciascuna delle materie indicate al comma 4, di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi.

4. Le regioni stabiliscono le modalità per lo svolgimento degli esami, che devono in particolare riguardare nozioni nelle seguenti materie:

a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e princìpi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.

5. L'abilitazione è concessa se il giudizio è favorevole in tutti e cinque gli esami elencati al comma 4.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni promuovono corsi di aggiornamento sulle caratteristiche innovative della legge stessa.

7. L'abilitazione all'esercizio venatorio è necessaria, oltre che per il primo rilascio della licenza, anche per il rinnovo della stessa in caso di revoca.

8. Per sostenere gli esami il candidato deve essere munito del certificato medico di idoneità.

9. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su domanda del titolare corredata di un nuovo certificato medico di idoneità di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa. (51)

10. Nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'*art. 32*.

11. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

(51) Comma così sostituito dall' *art. 6, comma 1, lett. b), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 104*, a decorrere dal 14 settembre 2018, ai sensi di quanto disposto dall' *art. 14, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 104/2018*; per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' *art. 12, comma 1, del citato D.Lgs. n. 104/2018*.

Art. 23 *Tasse di concessione regionale*

1. Le regioni, per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalle leggi regionali in materia, sono autorizzate ad istituire una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'*art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281*, e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'*art. 22*.

2. La tassa di cui al comma 1 è soggetta al rinnovo annuale e può essere fissata in misura non inferiore al 50 per cento e non superiore al 100 per cento della tassa erariale di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641*, e successive modificazioni. Essa non è dovuta qualora durante l'anno il cacciatore eserciti l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinunci all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno.

4. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono utilizzati anche per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati anche da singoli proprietari o conduttori di fondi, che, nell'ambito della programmazione regionale,

contemplino, tra l'altro, la creazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale; la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione di forme di lotta integrata e di lotta guidata; il ricorso a tecniche culturali e tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente; la valorizzazione agri-turistica di percorsi per l'accesso alla natura e alla conoscenza scientifica e culturale della fauna ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

5. Gli appostamenti fissi, i centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, le aziende faunistico-venatorie e le aziende agri-turistico-venatorie sono soggetti a tasse regionali.

Art. 24 *Fondo presso il Ministero del tesoro*

1. A decorrere dall'anno 1992 presso il Ministero del tesoro è istituito un fondo la cui dotazione è alimentata da una addizionale di lire 10.000 (euro 5,16) alla tassa di cui al n. 26, sottonumero I), della tariffa annessa al *decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641* e successive modificazioni.

2. Le disponibilità del fondo sono ripartite entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste, nel seguente modo:

a) 4 per cento per il funzionamento e l'espletamento dei compiti istituzionali del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale;
b) 1 per cento per il pagamento della quota di adesione dello Stato italiano al Consiglio internazionale della caccia e della conservazione della selvaggina;
c) 95 per cento fra le associazioni venatorie nazionali riconosciute, in proporzione alla rispettiva, documentata consistenza associativa. (52)

3. L'addizionale di cui al presente articolo non è computata ai fini di quanto previsto all'*art. 23, comma 2.*

4. L'attribuzione della dotazione prevista dal presente articolo alle associazioni venatorie nazionali riconosciute non comporta l'assoggettamento delle stesse al controllo previsto dalla *legge 21 marzo 1958, n. 259*.

(52) Per la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, vedi l'*art. 15, comma 3, lett. b), D.L. 31 agosto 2013, n. 102*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 28 ottobre 2013, n. 124*.

Art. 25 *Fondo di garanzia per le vittime della caccia* (53) (55)

[1. E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attività venatoria nei seguenti casi:

a) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
b) l'esercente l'attività venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 12, comma 8. (54)

2. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidità permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'art. 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento è dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8, nonché per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato art. 12, comma 8. La percentuale di invalidità permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del *decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124*, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

3. Le modalità di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni del Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile di cui all'art. 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La

misura del contributo è determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto è stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilità civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sarà stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'art. 12, comma 8. (56)

5. L'istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonché dei relativi interessi e spese.]

(53) Articolo abrogato dall'*art. 354, comma 1, D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209*, con le modalità e la decorrenza previsti dal comma 4 del predetto *art. 354, D.Lgs. 209/2005*.

(54) La *Corte costituzionale, con sentenza 23 ottobre - 6 novembre 2000, n. 470*, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posta successivamente.

(55) La *Corte costituzionale, con ordinanza 17-24 giugno 2002, n. 278* (Gazz. Uff. 3 luglio 2002, n. 26, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

(56) Per la determinazione del contributo e delle modalità di versamento di cui al presente comma, vedi il *D.M. 12 ottobre 1993*.

Art. 26 *Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria* (57)

1. Per far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a

pascolo dalla fauna selvatica, in particolare da quella protetta, e dall'attività venatoria, è costituito a cura di ogni regione un fondo destinato alla prevenzione e ai risarcimenti, al quale affluisce anche una percentuale dei proventi di cui all'*art. 23*.

2. Le regioni provvedono, con apposite disposizioni, a regolare il funzionamento del fondo di cui al comma 1, prevedendo per la relativa gestione un comitato in cui siano presenti rappresentanti di strutture provinciali delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute maggiormente rappresentative.

3. Il proprietario o il conduttore del fondo è tenuto a denunciare tempestivamente i danni al comitato di cui al comma 2, che procede entro trenta giorni alle relative verifiche anche mediante sopralluogo e ispezioni e nei centottanta giorni successivi alla liquidazione.

4. Per le domande di prevenzione dei danni, il termine entro cui il procedimento deve concludersi è direttamente disposto con norma regionale.

(57) La *Corte costituzionale con ordinanza 15-29 dicembre 2000, n. 581* (Gazz. Uff. 3 gennaio 2001, n. 1, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, sollevata in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, e 42, secondo comma, della Cost.

Art. 27 *Vigilanza venatoria* (58)

1. La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a) agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'*art. 13* nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'*art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65*;

b) alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione

ambientale riconosciute dal Ministero dell'ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

2. La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

3. Gli agenti svolgono le proprie funzioni, di norma, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza.

4. La qualifica di guardia volontaria può essere concessa, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, a cittadini in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dalle regioni previo superamento di apposito esame. Le regioni disciplinano la composizione delle commissioni preposte a tale esame garantendo in esse la presenza tra loro paritaria di rappresentanti di associazioni venatorie, agricole ed ambientaliste.

5. Agli agenti di cui ai commi 1 e 2 con compiti di vigilanza è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le funzioni. Alle guardie venatorie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'esercizio delle loro funzioni.

6. I corsi di preparazione e di aggiornamento delle guardie per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza sull'esercizio venatorio, sulla tutela dell'ambiente e della fauna e sulla salvaguardia delle produzioni agricole, possono essere organizzati anche dalle associazioni di cui al comma 1, lettera b), sotto il controllo della regione.

7. Le province coordinano l'attività delle guardie volontarie delle associazioni agricole, venatorie ed ambientaliste.

8. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, garantisce il coordinamento in ordine alle attività delle associazioni di cui al comma 1, lettera b), rivolte alla preparazione, aggiornamento ed utilizzazione delle guardie volontarie.

9. I cittadini in possesso, a norma del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge, non necessitano dell'attestato di idoneità di cui al comma 4.

(58) Per il trasferimento alle province delle funzioni previste dal presente articolo, vedi l'*art. 163, comma 3, lett. a), D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*.

Art. 28 *Poteri e compiti degli addetti alla vigilanza venatoria*

1. I soggetti preposti alla vigilanza venatoria ai sensi dell'*art. 27* possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all'*art. 12, comma 12*, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata.

2. Nei casi previsti dall'*art. 30*, gli ufficiali ed agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo *art. 30, comma 1*, lettere a), b), c), d) ed e), le armi e i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

3. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano all'ente pubblico localmente preposto alla disciplina dell'attività venatoria il quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, l'ente pubblico provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; se, al contrario, l'illecito sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla regione.

4. Della consegna o della liberazione di cui al comma 3, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie

e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

5. Gli organi di vigilanza che non esercitano funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed all'autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

6. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della *legge 15 dicembre 1972, n. 772* e successive modifiche e integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'*art. 9 della medesima legge*.

Art. 29 *Agenti dipendenti degli enti locali*

1. Ferme restando le altre disposizioni della *legge 7 marzo 1986, n. 65*, gli agenti dipendenti degli enti locali, cui sono conferite a norma di legge le funzioni di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza per lo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, esercitano tali attribuzioni nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei luoghi nei quali sono comandati a prestare servizio, e portano senza licenza le armi di cui sono dotati nei luoghi predetti ed in quelli attraversati per raggiungerli e per farvi ritorno.

2. Gli stessi agenti possono redigere i verbali di contestazione delle violazioni e degli illeciti amministrativi previsti dalla presente legge, e gli altri atti indicati dall'*art. 28*, anche fuori dall'orario di servizio.

Art. 30 *Sanzioni penali* (61)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali si applicano le seguenti sanzioni:

a) l'arresto da tre mesi ad un anno o l'ammenda da lire 1.800.000 a lire 5.000.000 (da euro 929 a euro 2.582) per chi esercita la caccia in periodo di divieto generale, intercorrente tra la data di chiusura e la data di apertura fissata dall'*art. 18*;

b) l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'*art. 2*;

c) l'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda da lire 2.000.000 a lire 12.000.000 (da euro 1.032 a euro 6.197) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari di orso, stambecco, camoscio d'Abruzzo, muflone sardo;

d) l'arresto fino a sei mesi e l'ammenda da lire 900.000 a lire 3.000.000 (da euro 464 a euro 1.549) per chi esercita la caccia nei parchi nazionali, nei parchi naturali regionali, nelle riserve naturali, nelle oasi di protezione, nelle zone di ripopolamento e cattura, nei parchi e giardini urbani, nei terreni adibiti ad attività sportive;

e) l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 (da euro 774 a euro 2.065) per chi esercita l'uccellagione;

f) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 1.000.000 (euro 516) per chi esercita la caccia nei giorni di silenzio venatorio;

g) l'ammenda fino a lire 6.000.000 (euro 3.098) per chi abbatte, cattura o detiene esemplari appartenenti alla tipica fauna stanziale alpina, non contemplati nella lettera b), della quale sia vietato l'abbattimento;

h) l'ammenda fino a lire 3.000.000 (euro 1.549) per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati di cui all'*art. 21*, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami; (59)

i) l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino a lire 4.000.000 (euro 2.065) per chi esercita la caccia sparando da autoveicoli, da natanti o da aeromobili;

l) l'arresto da due a sei mesi o l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (da euro 516 a euro 2.065) per chi pone in commercio o detiene a tal fine fauna selvatica in violazione della presente legge. Se il fatto riguarda la fauna di cui alle lettere b), c) e g), le pene sono raddoppiate.

2. Per la violazione delle disposizioni della presente legge in materia di imbalsamazione e tassidermia si applicano le medesime sanzioni che sono comminate per l'abbattimento degli animali le cui spoglie sono oggetto del trattamento descritto. Le regioni possono prevedere i casi e le modalità di sospensione e revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di tassidermia e imbalsamazione.

3. Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gliarticoli 624,625 e626 del codice penale. Salvo quanto espressamente previsto dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni di legge e di regolamento in materia di armi. (60)

4. Ai sensi dell'*art. 23 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670*, le sanzioni penali stabilite dal presente articolo si applicano alle corrispondenti fattispecie come disciplinate dalle leggi provinciali.

(59) La *Corte costituzionale, con ordinanza 20-30 marzo 1995, n. 95* (Gazz. Uff. 5 aprile 1995, n. 14, Serie speciale), ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, primo comma, lett. h), e dell'art. 13, sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 della Costituzione.

(60) La *Corte costituzionale, con ordinanza 5-12 febbraio 1996, n. 32* (Gazz. Uff. 21 febbraio 1996, n. 8, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3, primo periodo, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 9 della Costituzione.

(61) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 31 *Sanzioni amministrative* (63)

1. Per le violazioni delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali, salvo che il fatto sia previsto dalla legge come reato, si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

a) sanzione amministrativa da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 euro 1.239) per chi esercita la caccia in una forma diversa da quella prescelta ai sensi dell'*art. 12, comma 5*;

b) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

c) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita la caccia senza aver effettuato il versamento delle tasse di concessione governativa o regionale; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

d) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi esercita senza autorizzazione la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e negli ambiti e comprensori destinati alla caccia programmata; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549); in caso di ulteriore violazione la sanzione è da lire 700.000 a lire 4.200.000 (da euro 361 a euro 2.169). Le sanzioni previste dalla presente lettera sono ridotte di un terzo se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un comprensorio o in un ambito territoriale di caccia viciniore a quello autorizzato;

e) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in zone di divieto non diversamente sanzionate; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

f) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in fondo chiuso, ovvero nel caso di violazione delle disposizioni emanate dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

g) sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.200.000 (da euro 103 a euro 619) per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 400.000 a lire 2.400.000 (da euro 206 a euro 1.239);

h) sanzione amministrativa da lire 300.000 a lire 1.800.000 (da euro 154 a euro 929) per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero in violazione delle disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'*art. 5, comma 1*; se la violazione è nuovamente commessa, la sanzione è da lire 500.000 a lire 3.000.000 (da euro 258 a euro 1.549);

i) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per chi non esegue le prescritte annotazioni sul tesserino regionale;

l) sanzione amministrativa da lire 150.000 a lire 900.000 (da euro 77 a euro 464) per ciascun capo, per chi importa fauna selvatica senza l'autorizzazione di cui all'*art. 20,* comma 2; alla violazione consegue la

revoca di eventuali autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'*art. 20* per altre introduzioni;

m) sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000 (da euro 25 a euro 154) per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza, la polizza di assicurazione o il tesserino regionale; la sanzione è applicata nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;

m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900 (da euro 150 a euro 900) per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte dal provvedimento di deroga di cui all'*articolo 19-bis* (62).

2. Le leggi regionali prevedono sanzioni per gli abusi e l'uso improprio della tabellazione dei terreni.

3. Le regioni prevedono la sospensione dell'apposito tesserino di cui all'*art. 12, comma 12*, per particolari infrazioni o violazioni delle norme regionali sull'esercizio venatorio.

4. Resta salva l'applicazione delle norme di legge e di regolamento per la disciplina delle armi e in materia fiscale e doganale.

5. Nei casi previsti dal presente articolo non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale.

6. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della*legge 24 novembre 1981, n. 689* e successive modificazioni.

(62) Lettera inserita dall'*art. 26, comma 3, L. 6 agosto 2013, n. 97*.

(63) La *Corte costituzionale, con ordinanza 12-19 gennaio 1995 n. 25* (Gazz. Uff. 25 gennaio 1995, n. 4, Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 30 e 31, sollevata in riferimento agli artt. 3, 9 e 42 della Costituzione.

Art. 32 *Sospensione, revoca e divieto di rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia. Chiusura o sospensione dell'esercizio*

1. Oltre alle sanzioni penali previste dall'*art. 30*, nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna

divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo, l'autorità amministrativa dispone:

a) la sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, per un periodo da uno a tre anni, nei casi previsti dal predetto *art. 30, comma 1*, lettere a), b), d) ed i), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere f), g) e h), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

b) la revoca della licenza di porto di fucile per uso di caccia ed il divieto di rilascio per un periodo di dieci anni, nei casi previsti dal predetto *art. 30, comma 1*, lettere c) ed e), nonché, relativamente ai fatti previsti dallo stesso comma, lettere d) ed i), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

c) l'esclusione definitiva della concessione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, nei casi previsti dal predetto *art. 30, comma 1*, lettere a), b), c) ed e), limitatamente alle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale;

d) la chiusura dell'esercizio o la sospensione del relativo provvedimento autorizzatorio per un periodo di un mese, nel caso previsto dal predetto *art. 30, comma 1*, lettera l); nelle ipotesi di recidiva di cui all'art. 99, secondo comma, n. 1, del codice penale, la chiusura o la sospensione è disposta per un periodo da due a quattro mesi.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 sono adottati dal questore della provincia del luogo di residenza del contravventore, a seguito della comunicazione del competente ufficio giudiziario, quando è effettuata l'oblazione ovvero quando diviene definitivo il provvedimento di condanna.

3. Se l'oblazione non è ammessa, o non è effettuata nei trenta giorni successivi all'accertamento, l'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma dell'*art. 30, comma 1*, lettere a), b), c), d), e) ed i), al questore, il quale può disporre la sospensione cautelare ed il ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

4. Oltre alle sanzioni amministrative previste dall'*art. 31*, si applica il provvedimento di sospensione per un anno della licenza di porto di fucile per uso di caccia nei casi indicati dallo stesso *art. 31*, comma 1, lettera a), nonché, laddove la violazione sia nuovamente commessa, nei casi indicati alle lettere b), d), f) e g) del medesimo comma. Se la

violazione di cui alla citata lettera a) è nuovamente commessa, la sospensione è disposta per un periodo di tre anni.

5. Il provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso di caccia di cui al comma 4 è adottato dal questore della provincia del luogo di residenza di chi ha commesso l'infrazione, previa comunicazione, da parte dell'autorità amministrativa competente, che è stato effettuato il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria o che non è stata proposta opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione ovvero che è stato definito il relativo giudizio.

6. L'organo accertatore dà notizia delle contestazioni effettuate a norma del comma 4 al questore, il quale può valutare il fatto ai fini della sospensione e del ritiro temporaneo della licenza a norma delle leggi di pubblica sicurezza.

Art. 33 *Rapporti sull'attività di vigilanza*

1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'*art. 9* le regioni, entro il mese di maggio di ciascun anno a decorrere dal 1993, trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore comunica tempestivamente all'autorità regionale, entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

2. I rapporti di cui al comma 1 sono trasmessi al Parlamento entro il mese di ottobre di ciascun anno.

Art. 34 *Associazioni venatorie*

1. Le associazioni venatorie sono libere.

2. Le associazioni venatorie istituite per atto pubblico possono chiedere di essere riconosciute agli effetti della presente legge, purché posseggano i seguenti requisiti:

a) abbiano finalità ricreative, formative e tecnico-venatorie;

b) abbiano ordinamento democratico e posseggano una stabile organizzazione a carattere nazionale, con adeguati organi periferici;

c) dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento.

3. Le associazioni di cui al comma 2 sono riconosciute con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'interno, sentito il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale.

4. Qualora vengano meno i requisiti previsti per il riconoscimento, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste dispone con decreto la revoca del riconoscimento stesso.

5. Si considerano riconosciute agli effetti della presente legge la Federazione italiana della caccia e le associazioni venatorie nazionali (Associazione migratoristi italiani, Associazione nazionale libera caccia, ARCI-Caccia, Unione nazionale Enalcaccia pesca e tiro, Ente produttori selvaggina, Associazione italiana della caccia - Italcaccia) già riconosciute ed operanti ai sensi dell'*art. 86 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato, con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016*, come sostituito dall'*art. 35 della legge 2 agosto 1967, n. 799*.

6. Le associazioni venatorie nazionali riconosciute sono sottoposte alla vigilanza del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 35 *Relazione sullo stato di attuazione della legge*

1. Al termine dell'annata venatoria 1994-1995 le regioni trasmettono al Ministro dell'agricoltura e delle foreste e al Ministro dell'ambiente una relazione sull'attuazione della presente legge.

2. Sulla base delle relazioni di cui al comma 1, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, d'intesa con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta al Parlamento una relazione complessiva sullo stato di attuazione della presente legge.

Art. 36 *Disposizioni transitorie*

1. Le aziende faunistico-venatorie autorizzate dalle regioni ai sensi dell'*art. 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968*, fino alla naturale scadenza della concessione sono regolate in base al provvedimento di concessione.

2. Su richiesta del concessionario, le regioni possono trasformare le aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia all'ente competente.

4. In sede di prima attuazione, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste definisce l'indice di densità venatoria minima di cui all'*art. 14, commi 3 e 4*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (65)

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono fissati i termini per l'adozione, da parte dei soggetti partecipanti al procedimento di programmazione ai sensi della presente legge, degli atti di rispettiva competenza, secondo modalità che consentano la piena attuazione della legge stessa nella stagione venatoria 1994-1995. (66)

6. Le regioni adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge entro e non oltre il 31 luglio 1997. (64)

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome, entro il medesimo termine di cui al comma 6, adeguano la propria legislazione ai princìpi ed alle norme stabiliti dalla presente legge nei limiti della Costituzione e dei rispettivi statuti.

(64) Comma così modificato dall'*art. 11-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23 ottobre 1996, n. 542*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 23 dicembre 1996, n. 649*.

(65) Le norme di attuazione previste dal presente comma sono state emanate con *D.M. 31 dicembre 1992*.

(66) Per la fissazione dei termini di cui al presente comma, vedi il *D.M. 12 agosto 1992*.

Art. 37 *Disposizioni finali*

1. E' abrogata la *legge 27 dicembre 1977, n. 968*, ed ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge.

2. Il limite per la detenzione delle armi da caccia di cui al sesto comma dell'*art. 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110*, come modificato dall'*art. 1 della legge 25 marzo 1986, n. 85*, e dall'*art. 4 della legge 21 febbraio 1990, n. 36*, è soppresso.

3. Ferme restando le disposizioni che disciplinano l'attività dell'Ente nazionale per la protezione degli animali, le guardie zoofile volontarie che prestano servizio presso di esso esercitano la vigilanza sull'applicazione della presente legge e delle leggi regionali in materia di caccia a norma dell'*art. 27, comma 1*, lettera b).
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

R E G I O N E C A L A B R I A

G I U N T A R E G I O N A L E

Deliberazione n. 240 della seduta del 07 agosto 2020

Oggetto: "Disciplinare per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale" - D.G.R n. 551 del 19/11/2018. Modifiche.

Presidente o Assessore/i Proponente/i: Avv. Gianluca Gallo

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*)**_____**

Dirigente Generale Reggente: Dott. Giacomo Giovinazzo

Dirigente del Settore: _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	JOLE SANTELLI	Presidente	x	
2	ANTONINO SPIRLÌ	Vice Presidente	X	
3	DOMENICA CATALFAMO	Componente	X	
4	SERGIO DE CAPRIO	Componente	X	
5	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
6	FAUSTO ORSOMARSO	Componente	X	
7	SANDRA SAVAGLIO	Componente	X	
8	FRANCESCO TALARICO	Componente	x	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 1 allegato

Si conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Bilancio

Dott. Filippo De Cello

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i, recante "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" ed in particolare l'art. 5 (Piano faunistico-venatorio);
VISTO il Piano Faunistico-Venatorio Regionale, prorogato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 49 del 4 agosto 2010 e con L.R. n. 26 del 30 maggio 2013;
VISTA la Legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n.56.";
VISTA la D.G.R. n. 336 del 26/07/2019 con cui è stato approvato il Calendario Venatorio annualità 2019/2020 col quale si demanda ad apposito disciplinare la regolamentazione della caccia al cinghiale;
VISTA la D.G.R n. 551 del 19/11/2018 con cui è stato approvato il Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;
CONSIDERATO, che a causa dell'emergenza Covid -19 diversi capocaccia delle squadre di caccia al cinghiale operanti sui territori riconducibili all'ATC VV1 ed alcune squadre operanti sulle provincie di Catanzaro e Cosenza, hanno rappresentato la difficoltà dei propri iscritti in merito al pagamento delle tasse connesse al rinnovo del porto d'armi ed all'esercizio dell'attività venatoria al cinghiale per la stagione 2020;
PRESO ATTO della nota n. 258713 del 6/8/2020 con la quale le Associazioni venatorie regionali *"a conferma su quanto già espresso in sede di Consulta Faunistico Venatoria nella seduta del 30.06.2020, tenuto conto delle problematiche connesse all'emergenza sociale derivante dalla pandemia da Covid – 19 e dei riflessi socio-economici che potrebbero riverberarsi anche nell'attività venatoria nel suo complesso, con particolare riferimento alla gestione faunistico-venatoria della specie cinghiale……. chiedono l'inserimento di alcune modifiche al Disciplinare per la caccia al cinghiale;*

RITENUTO che continua a registrarsi, sui vari territori dell'intera regione, il fenomeno dell'emergenza cinghiali *(Sus scrofa)*con un notevole aumento della popolazione degli stessi e le conseguenti difficoltà oggettive legate alla quantificazione economica dei danni arrecati dalla fauna selvatica in questione oltre che alla possibilità di risarcire in tempi brevi gli agricoltori;

CONSIDERATO, altresì, che il notevole aumento della popolazione dell'ungulato in questione ha provocato squilibri notevoli nell'ecosistema agro-silvo-pastorale del territorio regionale, causando un notevole incremento dei danni con conseguente tensioni tra le diverse categorie sociali interessate, come i cacciatori e gli agricoltori;

RITENUTO, pertanto, necessario apportare talune modifiche al Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale al fine di consentire, a tutte le squadre di caccia, attualmente in situazione di difficoltà per come sopra rappresentato (emergenza Covid-19), l'iscrizione e l'esercizio ai fini dell'attività venatoria;

TENUTO CONTO, di quanto emerso in occasione della riunione della Consulta Faunistica Venatoria Regionale "CFVR", svoltasi in Catanzaro nella data del 30 giugno 2020, convocata ai sensi per come disposto dall'art. 14, Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 e s.m.i.;

RITENUTO, pertanto,alla luce di quanto sin'ora esposto ein regime derogatorio per la sola stagione venatoria 2020/2021, di apportare al Disciplinare per la gestione Faunistico-Venatorio del cinghiale, le seguenti modifiche:

- All'art. 5, comma 1, la parola "31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto"*;*
- All'Art. 5, comma 2, punto 1, la parola "31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto".
- All'Art. 5, comma 3, lett. c) la parola "20 cacciatori" è sostituita con la parola "15 cacciatori".
- All'Art. 5, comma 3 lett. d) la parola la parola "*31 luglio" è sostituita con la parola "31 agosto".*
- All'Art. 5, comma 4, la parola "31 agosto" è sostituita con la parola "10 settembre";
- All'Art. 5, comma 5, la parola "10 settembre" è sostituita con la parola "20 settembre";
- All'art. 6, il comma 1, viene sostituito dal seguente "*Per la stagione 2020/2021, il numero delle squadre iscritte al Registro, distinte per A.T.C., non può essere superiore a quello della stagione di caccia al cinghiale 2019. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro dell'ATC competente solo in sostituzione, sulla base e per effetto di un eventuale ritiro o cancellazione di una squadra già iscritta. Eccezionalmente potranno essere iscritte squadre in aggiunta al numero consolidato del registro della stagione di caccia al cinghiale 2019, qualora ed esclusivamente, vi siano disponibilità di aree o zone vocate libere già distinte con numero identificativo individuate ed esistenti, all'inizio della stagione 2019 se non assegnate ad inizio della predetta stagione.*
  Gli AATTC e la Regione incentiveranno tutte le azioni volontariamente intraprese dalle squadre tese a facilitare un graduale processo di aggregazione tra le stesse".
- All'art.6, dopo il comma 5, viene aggiunto il comma 6, per come di seguito riportato "*In caso di contenzioso all'interno della stessa squadra, manterrà il diritto d'iscrizione nel Registro e dell'area assegnata, la componente in cui sono rimasti il maggior numero d'iscritti, ed in caso di parità, sarà preferita la squadra in cui è confluito il capo squadra*";
- Art. 7, comma 2, le parole "stagione venatoria 2016/2017" vengono sostituite con le parole "stagione di caccia al cinghiale 2019".

- Art. 9, comma 1, la parola “20 cacciatori” è sostituita con la parola “15 cacciatori“.

PRESO ATTO

- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento proponente attesta che l’istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento, proponente ai sensi dell’art. 28, comma 2, lett. a, e dell’art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, attesta la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che il Dirigente Generale Reggente del Dipartimento proponente attesta che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTAdell’Assessore alle Politiche agricole e sviluppo agroalimentare, Politiche sociali e per la famiglia Avv. Gianluca Gallo,

DELIBERA

DI RIAPPROVARE, con le modifiche apportate, per quanto in premessa specificato, in via eccezionale e limitatamente alla stagione di caccia al cinghiale 2020, il “Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale”, (Allegato A)), quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DARE MANDATO al Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari di monitorare, di concerto con tutti gli AA.TT.C, l’applicazione del Disciplinare allegato alla presente delibera informando, ove necessario, la Giunta Regionale sull’opportunità di eventuali modifiche da apportare al fine di garantire ed assicurare una razionale gestione faunistico venatoria della caccia al cinghiale;

DI PRECISARE, che per l’anno 2021 sarà approvato un nuovo Disciplinare per la Gestione Faunistico-Venatoria del Cinghiale;

DI DISPORRE la pubblicazione in formato aperto del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e la contestuale pubblicazione in formato aperto sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente.

IL SEGRETARIO GENERALE	IL PRESIDENTE
Avv. Maurizio Borgo	On. Avv. Jole Santelli

allegato alla delibera
n° 240 del 07 AGO. 2020

ALLEGATO A)

Normativa di riferimento

La disciplina dell'esercizio venatorio per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è contenuta nella **Legge 11 febbraio 1992 n° 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art.1, commi 1 e 2). L'articolo 1, comma 3, della medesima Legge riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Tale Legge ulteriormente sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio.

La **Legge Regionale del 17 maggio 1996 n° 9** "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" stabilisce all'art. 1, comma 1, che la Regione Calabria, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria; pianifica l'attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale;

Art.1
FINALITA'

Il presente disciplinare regolamenta la gestione faunistico venatoria del cinghiale sul territorio regionale, nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 9/96, art.13), allo scopo di raggiungere e mantenere nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.C.) una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale.

A tal fine la Regione predispone ed approva il presente Disciplinare che ha lo scopo di:

1. raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
2. individuare i territori vocati per il cinghiale;
3. stimare la popolazione della specie che insiste sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
4. definire i piani di prelievo;
5. predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche attraverso l'utilizzo dei selecontrollori e del metodo di caccia della girata con cane limiere ed altre azioni utili al controllo della specie;
6. organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
7. stabilire che il prelievo venatorio sul cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
   a) in forma collettiva con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. L'autorizzazione a tale tipo d'intervento è rilasciata dalla Regione sulla base del Piano di Controllo e Selezione. Nel caso in cui l'areale d'intervento ricada in due o più AA.TT.CC., l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione su richiesta di uno o più degli Ambiti interessati. Dell'autorizzazione rilasciata. dovrà essere informato il competente A.T.C.;
   b) Il prelievo del cinghiale, in periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione;

   L'individuazione delle singole aree di caccia al cinghiale è determinata dagli AA.TT.C. che trasmetteranno alla Regione, entro il 1° settembre, le singole aree di caccia individuate al fine di permettere il controllo, relativo agli aspetti sulla sicurezza dell'attività venatoria e dell'incolumità dei soggetti interessati. l'individuazione delle aree di caccia dovrà tenete conto dei vincoli di legge che prevedono specifico divieto dell'attività venatoria in delimitate aree.

Art. 2
TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

1) Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche;
2) nel territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico - venatoria della specie;
3) nel territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico-venatorio Regionale, finalizzati al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie;
4) per densità agro-silvo-forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che essa determini danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

Art.3
TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ma vi si potranno realizzare interventi tesi al controllo della specie.
2. in periodo di caccia aperta al cinghiale nelle "zone non vocate", in caso di presenza di cinghiale, si dovrà intervenire, anche su proposta, di Organi statali, degli AA.TT.C.,dei Sindaci, delle Associazioni Professionali Agricole, di esposti di agricoltori,secondo il Piano di Controllo e Selezione della specie, predisposto dalla Regione.
3. nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell'A.T.C. di appartenenza è consentita l'attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su ungulati, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 del precedente articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come sopra riportato.
   I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità. Non è comunque consentita la tecnica della braccata.

Art.4
REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE.

E' istituito presso gli AA.TT.C., in forma cartacea sino all'entrata in vigore di apposito programma informatico, il registro delle squadre di caccia al cinghiale in battuta, completo dei dati anagrafici dei componenti,. In particolare, il registro dovrà contenere:

a) Denominazione assunta dalla squadra;
b) Indirizzo e recapito telefonico e di posta elettronica del Capo squadra;
c) Elenco nominativo dei componenti (dati anagrafici, n° porto d'armi e data di rilascio);
d) Indicazione dell'area di caccia assegnata;
e) Indicazione del punto di ritrovo della squadra con coordinate GPS;
f) Indicazione del punto di scuoio dei cinghiali;

Sarà cura dell' A.T.C. trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati per il controllo prima dell'inizio della stagione venatoria e sino all'entrata in vigore dell'apposito programma informatico nel Sistema "Tributi in Agricoltura e Foreste" (TRAFO), con specifico riferimento alla caccia al cinghiale.

Art.5
FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda agli AA.TT.C., entro e non oltre il 31 Agosto, per conseguire o confermare l'iscrizione nell'apposito elenco.

La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:

1. dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d'armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 31 agosto dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo;gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.
2. indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrate e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale.

Le squadre e le aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) l'estensione massima dell'area di caccia al cinghiale è stabilita preferibilmente fino a 500 Ha, le stesse devono essere omogenee e rispettare confini naturali ben delimitati (orografia, strade, fossi, fiumi);
b) l'assegnazione dell'area avrà durata annuale e potrà essere riconfermata per gli anni successivi;
c) al momento della presentazione, la squadra deve essere composta da un minimo di 15 cacciatori con porto d'armi in corso di validità e/o in fase di rinnovo, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche dei componenti anche durante la stagione venatoria;
d) in caso di contenzioso relativamente all'iscrizione e/o all'assegnazione di un'area, il numero dei componenti di ogni singola squadra da ritenere valido è quello presentato in prima scadenza (31 agosto).

Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAFO e compilato in ogni sua parte, dovrà essere, altresì integrata entro il 10 Settembre:

- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si certifichi il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per esercitare la caccia;

Inoltre:

- l'ATC di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alle domande entro il 20 settembre dell'anno in corso, tenendo conto della divisione del territorio vocato. Per una facile consultazione, le aree saranno appositamente numerate;
- sarà obbligatorio consegnare all'A.T.C. di competenza i registri giornalieri di battuta, entro e non oltre 20 gennaio di ogni anno, al fine di conoscere l'andamento della situazione a livello statistico onde agevolare gli interventi programmatori successivi;
- le squadre che non rispettano la suddetta scadenza saranno sospese per l'annualità venatoria successiva;
- entro 45 giorni dal termine della stagione venatoria, l'A.T.C. predisporrà una relazione riassuntiva sull'andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei rispettivi territori e sulle problematiche eventualmente riscontrate, da trasmettere entro e non oltre i successivi 10 giorni alla Regione.
  Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico (PDF), non appena verrà implementato l'apposito sistema informatico TRAFO.
- I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare ed altro documento sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati. Quest'ultimo documento dovrà essere riconsegnato agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale.

Art. 6
INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

Per la stagione 2020/2021, il numero delle squadre iscritte al Registro, distinte per A.T.C., non può essere superiore a quello della stagione di caccia al cinghiale 2019. Eventuali nuove squadre potranno essere iscritte nel Registro dell'ATC competente solo in sostituzione, sulla base e per effetto di un eventuale ritiro o cancellazione di una squadra già iscritta. Eccezionalmente potranno essere iscritte squadre in aggiunta al numero consolidato del registro della stagione di caccia al cinghiale 2019, qualora ed esclusivamente, vi siano disponibilità di aree o zone vocate libere già distinte con numero identificativo individuate ed esistenti, all'inizio della stagione 2019 se non assegnate ad inizio della predetta stagione. Gli AATTC e la Regione incentiveranno tutte le azioni volontariamente intraprese dalle squadre tese a facilitare un graduale processo di aggregazione tra le stesse.

Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole; tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dal presente disciplinare, ad eventuali altri richiedenti.

Alla nuova assegnazione non potranno partecipare i cacciatori che componevano la squadra sciolta, allorquando siano accertate nei loro confronti responsabilità di mancato rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui una squadra perda il numero minimo dei cacciatori (dimissioni volontarie, cause di forza maggiore, ecc.), entro il termine di 20 gg. la squadra dovrà essere integrata del numero dei cacciatori mancanti.

Nel caso in cui il numero delle defezioni sia superiore al minimo dei componenti necessari ad effettuare la battuta (10 componenti), la squadra decadrà automaticamente.

In caso di contenzioso all'interno della stessa squadra, manterrà il diritto d'iscrizione nel Registro e dell'area assegnata, la componente in cui sono rimasti il maggior numero d'iscritti, ed in caso di parità, sarà preferita la squadra in cui è confluito il capo squadra.

Art. 7
ZONE DI BATTUTA E MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione alle singole squadre è effettuata dall'A.T.C. competente secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel presente disciplinare.

1. Gli AA.TT.C. trasmetteranno annualmente all'ufficio caccia della Regione, nei 10 giorni antecedenti all'apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni rilasciate. Sino all'entrata in funzione dell'apposito servizio informatico sul sistema TRAFO. Gli AA.TT.C. redigeranno apposito registro delle autorizzazioni rilasciate. Gli Organi deputati al controllo, su specifica richiesta di accesso al sistema informatico TRAFO, potranno accedere, tra l'altro, al registro delle squadre di caccia riportante le aree assegnate a ciascuna di esse.

Nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

A) riconferma delle aree già assegnate alle squadre operanti nella stagione di caccia al cinghiale 2019, ad eccezione di quelle aree in cui vi sono in atto dei contenziosi e/o per quelle aree difformi al dettato del presente Disciplinare;

B) fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, in presenza di nuove assegnazioni, avrà la precedenza:
   - la squadra con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l'area;
   - a parità del numero di componenti residenti, la squadra che ha prodotto prima, in ordine di protocollo d'arrivo, la richiesta di riconoscimento.

Gli AA.TT.C., per la risoluzione dei contenziosi, potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. Nei casi di aree e/o porzioni di aree in cui sussista contenzioso, l'attività venatoria e l'assegnazione delle aree e/o porzioni di aree relative è sospesa sino alla risoluzione dei contenziosi stessi ad opera dell'A.T.C. di riferimento.

Qualora il contenzioso permanga, entro 15 giorni dall'apertura della caccia al cinghiale, gli Uffici Regionali competenti attivano i poteri sostitutivi al fine di garantire alle squadre richiedenti, aventi titolo, l'esercizio delle attività venatorie. Eventuali conseguenze derivanti da

errate e/o mancate assegnazioni delle aree agli aventi diritto sono a completo carico dell'A.T.C. che ha causato l'erronea assegnazione.

I confini del territorio delle aree assegnate alle varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite tabelle;

2. Quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle "zone bianche" di rispetto, di almeno 250 m. di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato, per le zone di nuova assegnazione;
3. Le "zone bianche" di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l'esercizio della caccia comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. e, della Legge n.157/1992;
4. L'Assegnazione di un'area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell'area ad altre persone;
5. L'area di caccia assegnata ad una squadra, nell'annata precedente o in quella in corso, a causa di una eventuale divisione, sarà assegnata alla squadra che rispetterà i requisiti di cui alla lettera B) del presente articolo;
6. L'ATC, nell'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale, deve garantire che gli incaricati all'assegnazione stessa non abbiano alcun conflitto d'interesse. Tale condizione deve essere dichiarata singolarmente in verbale.
7. In caso di totale accordo tra le squadre inserite in un dato territorio omogeneo, l'A.T.C., in via straordinaria ed anche in coerenza con quanto già attuato per accertare esigenze nelle stagioni precedenti, di concerto con la Regione, può autorizzare la possibile rotazione tra le squadre nelle aree alle stesse assegnate.
8. E' ammesso il gemellaggio con le squadre confinanti per battute da effettuare su una sola delle Zone assegnate. I capi squadra ne daranno comunicazione almeno una settimana prima della giornata di caccia prevista agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente.

Art. 8
ROTAZIONE DELLE AREE.

Gli AA.TT.C, di concerto con l'Amministrazione Regionale, possono valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell'area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, caccia in aree sottoposte a divieto) di procedere all'affiancamento nell'area interessata di altre squadre o, nei casi più gravi, di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra diverse squadre.

Art.9
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

È permessa la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni consentiti dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di 15 cacciatori. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 10 cacciatori.

I cacciatori iscritti alle varie squadre, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, nelle giornate stabilite dal calendario venatorio regionale, non potranno, dalla fase di "tracciatura" praticare altro tipo di caccia.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra.

Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche in qualità di ospiti. Gli ospiti, anche se iscritti in altre squadre, possono partecipare alla battuta di caccia in un numero massimo di sei e solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Gli AA.TT.C., constatata l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l'unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso ambito.

Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini della sicurezza, la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie d'accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l'avviso della battuta di caccia in corso.

Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell'inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori e, a fine giornata, quella relativa al numero dei capi abbattuti.

Sarà, comunque, possibile l'inserimento di quei cacciatori iscritti nella squadra che si presenteranno a battuta iniziata.

In casi del tutto eccezionali, nell'ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e imprevisto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell'A.T.C. di appartenenza, o richiedere l'assegnazione di altra area di caccia, se disponibile. Il numero minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della fase di tracciatura, nella giornata di caccia.

Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia.

In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro due ore è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso.

La squadra potrà aderire all'utilizzo del tesserino elettronico appena il servizio sarà disponibile. Detto tesserino dovrà essere utilizzato dal Caposquadra, o da suo delegato, anche al fine della comunicazione dell'apertura della battuta.

Art.10
MODALITÀ DELLA BATTUTA

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi e le munizioni previste dalla normativa vigente. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.

Sono utilizzabili apparecchi radio-ricetrasmittenti, esclusivamente ai fini della sicurezza il cui uso va comunicato dal capo squadra all'A.T.C. competente ed alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l'apposito indumento di riconoscimento di colore smagliante, compreso l'eventuale copricapo, fino alla dichiarata conclusione della battuta.

Art. 11
LOCALITA' DI RITROVO

Gli AA.TT.C., sentiti i capi squadra, provvederanno, entro il 31 luglio, a comunicare il luogo di ritrovo, trasmettendo la prima volta le coordinate GPS dello stesso, in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 12
DIVIETI

1. E' vietato, pena la cancellazione dall'elenco dell'A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi" ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Per i divieti non espressamente richiamati dal presente disciplinare, si applicano tutti quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 13
SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente disciplinare, si applica integralmente l'art.20 della Legge Regionale n.9/1996.

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia approvano, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente atto, un regolamento sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza di leggi e di questo disciplinare,che terrà conto delle seguenti direttive, nonché di

quelle delineate nei successivi articoli 14 e 15. Tale regolamento dovrà essere trasmesso, per essere autorizzato, al competente settore del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", entro i successivi 7 gg. dall'avvenuta approvazione.

In caso di illeciti disciplinari, il Presidente dell'ATC, per le violazioni del presente disciplinare, eroga i provvedimenti previsti; i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere adottati previa contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di venti giorni per le eventuali controdeduzioni, prima di irrogare i provvedimenti definitivi.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Gestione dell'ATC che potrà confermare o modificare i provvedimenti che, da quel momento, diventeranno definitivi.

In ogni grado del giudizio, il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

Art. 14
SANZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

In presenza di illeciti riscontrati, gli AA.TT.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, eroga una sanzione pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 300€; in caso di mancato pagamento della sanzione e/o di recidiva per un periodo di un anno e fino a due anni, sarà negata l'iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che:

a. esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
b. risulti iscritto in altre squadre;
c. esercita la caccia con altre squadre a meno che non sia ospite;
d. non indossi il prescritto abbigliamento di sicurezza.

L'omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà, altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione per un numero di tre battute di caccia consecutive, in caso di recidiva tale sospensione sarà di sei giornate.

I responsabili degli AA.TT.C. a ciò deputati, potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere, ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 15
SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE

1. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia;
2. lo sconfinamento in altra area non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani, previo avviso della squadra confinante interessata. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e in custodia);
3. la squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati nell'apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale;
3. è assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di "Cinghiali", pena la cancellazione della squadra e dei componenti per 5 anni e l'applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale n.9/96, dalla legge n.157/92 e dal presente Disciplinare;
4. qualora nelle aree di caccia assegnate si verifichino eccessivi danni alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, la Regione, d'intesa con gli AA.TT.C., effettuerà, dopo un'attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere la squadra o adottare i provvedimenti che verranno ritenuti più appropriati.

Art. 16
PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI

È fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al selettore dall' A.T.C. competente su indicazione della Regione.

Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.

L'attività venatoria in riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento agli abbattimenti registrati sui registri giornalieri di caccia nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, acquisite le autorizzazioni degli organi competenti, si quantificherà l'abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento.

Il piano di gestione dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole.

La Regione stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Regione o degli AA.TT.C., il selettore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all'uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

In merito ai controlli sanitari, i prelievi sui capi abbattuti dovranno essere effettuati secondo la normativa vigente. È compito degli AA.TT.C. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all'A.S.P., per i relativi controlli.

Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.

Gli interventi realizzabili consistono in:

1. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
2. uso di apparecchi detonanti;
3. uso di sostanze repellenti;
4. uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;
5. uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l'A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie allocate nell'apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente assegnato agli AA.TT.C.

Art. 17
VIGILANZA E CONTROLLO

I soggetti individuati all'art.27 della legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Art. 18
REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE

Gli AA.TT.C., al momento del rilascio dell'autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute.

Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma per esteso a convalida della presenza giornaliera.

In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra.

Art. 19
NORME TRANSITORIE E FINALI.

In sede di prima applicazione del presente Disciplinare, gli AA.TT.C. proporranno alla Regione le modifiche necessarie alle aree di caccia al fine di adeguarle alle nuove norme regolamentari.

Il Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte della Regione, anche alla luce di nuove norme e regolamenti e/o specifiche realtà territoriali che richiedono interventi atti a risolvere problematiche locali.

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente disciplinare sarà oggetto di revisione in funzione delle risultanze scaturenti dalle analisi territoriali e faunistiche del Piano Faunistico Regionale per farne parte integrante.

Allegato alla deliberazione
n. 551 del19/11/2018

ALLEGATO

Normativa di riferimento

La disciplina dell'esercizio venatorio per la specie cinghiale (*Sus scrofa*) è contenuta nella **Legge 11 febbraio 1992 n° 157** "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Questa legge-quadro stabilisce che la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale e che la caccia può essere esercitata purché non contrasti con l'esigenza di conservazione della fauna selvatica, e non arrechi danno effettivo alle produzioni agricole (art.1, commi 1 e 2). L'articolo 1, comma 3, della medesima Legge riserva alle Regioni a statuto ordinario il compito di emanare le norme relative alla gestione ed alla tutela di tutte le specie della fauna selvatica, in conformità alla medesima legge, alle convenzioni internazionali ed alle direttive comunitarie.

Tale Legge ulteriormente sancisce che tutto il territorio agro-silvo-pastorale nazionale è soggetto ad una pianificazione faunistico-venatoria ed alla regolamentazione del prelievo venatorio.

La **Legge Regionale del 17 maggio 1996 n° 9** "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio, ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio" stabilisce all'art. 1, comma 1, che la Regione Calabria, con metodi di razionale programmazione, disciplina la tutela della fauna selvatica e l'attività venatoria; pianifica l'attività faunistico-venatoria del territorio agro-silvo-pastorale regionale;

Art.1
FINALITA'

Il presente disciplinare regolamenta la gestione faunistico venatoria del cinghiale sul territorio regionale, nel rispetto della normativa di riferimento (L.R. 9/96, art.13), allo scopo di raggiungere e mantenere nel territorio dei singoli Ambiti Territoriali di Caccia (AA.TT.C.) una presenza della specie compatibile con le esigenze di salvaguardia delle colture agricole e forestali, di tutela delle altre specie e di tutela della biodiversità e del patrimonio agro-silvo-pastorale.

A tal fine la Regione predispone ed approva il presente Disciplinare che ha lo scopo di:

1. raggiungere e mantenere sul territorio assegnato una presenza di cinghiali tale da garantire la salvaguardia delle colture agricole e forestali;
2. individuare i territori vocati per il cinghiale;
3. stimare la popolazione della specie che insiste sui rispettivi territori, attraverso appositi censimenti con personale qualificato e/o con strumentazione elettronica consentita;
4. definire i piani di prelievo;
5. predisporre interventi per la prevenzione dei danni anche attraverso l'utilizzo dei selecontrollori e del metodo di caccia della girata con cane limiere ed altre azioni utili al controllo della specie;
6. organizzare il territorio al fine della gestione venatoria del cinghiale;
7. stabilire che il prelievo venatorio sul cinghiale può essere esercitato nelle seguenti forme:
   a) in forma collettiva con la tecnica della braccata e nelle aree non vocate, in presenza di danni da cinghiale, con il metodo di controllo selettivo della girata, con n. 6 cacciatori. L'autorizzazione a tale tipo d'intervento è rilasciata dalla Regione sulla base del Piano di Controllo e Selezione. Nel caso in cui l'areale d'intervento ricada in due o più AA.TT.CC., l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione su richiesta di uno o più degli Ambiti interessati. Dell'autorizzazione rilasciata. dovrà essere informato il competente A.T.C.;
   b) Il prelievo del cinghiale, in periodo di chiusura o in zone con divieto di caccia alla specie, nei casi di presenza di danni alle colture agricole, può svolgersi secondo il Piano di Controllo e Selezione della Specie regolarmente approvato in base alla vigente normativa. In tal caso, la caccia può essere effettuata anche in forma individuale su autorizzazione della Regione;

   L'individuazione delle singole aree di caccia al cinghiale è determinata dagli AA.TT.C. che trasmetteranno alla Regione, entro il 1° settembre, le singole aree di caccia individuate al fine di permettere il controllo, relativo agli aspetti sulla sicurezza dell'attività venatoria e dell'incolumità dei soggetti interessati. l'individuazione delle aree di caccia dovrà tenete conto dei vincoli di legge che prevedono specifico divieto dell'attività venatoria in delimitate aree.

Art. 2
TERRITORIO VOCATO PER IL CINGHIALE

1) Il territorio vocato per il cinghiale rappresenta l'area in cui la presenza della specie è, sia pure a determinate condizioni di densità, compatibile con lo svolgimento dell'attività agricola e con la tutela delle specie selvatiche;
2) nel territorio vocato per il cinghiale viene attuata la gestione faunistico - venatoria della specie;
3) nel territorio vocato vengono perseguiti gli obiettivi indicati nel Piano Faunistico-venatorio Regionale, finalizzati al mantenimento della densità agro-forestale sostenibile dai diversi ecosistemi, in relazione alle esigenze della specie;
4) per densità agro-silvo-forestale sostenibile, deve intendersi la massima densità raggiungibile dalla popolazione di cinghiale, senza che essa determini danni rilevanti alle coltivazioni o scompensi dovuti all'eccessiva presenza del territorio.

Art.3
TERRITORIO NON VOCATO PER IL CINGHIALE

1. Il territorio non vocato per il cinghiale rappresenta l'area nella quale la presenza del cinghiale è ritenuta incompatibile con la salvaguardia delle colture agricole e delle specie selvatiche. Nel territorio non vocato non è consentita la gestione faunistico-venatoria del cinghiale, ma vi si potranno realizzare interventi tesi al controllo della specie.
2. in periodo di caccia aperta al cinghiale nelle “zone non vocate”, in caso di presenza di cinghiale, si dovrà intervenire, anche su proposta, di Organi statali, degli AA.TT.C.,dei Sindaci, delle Associazioni Professionali Agricole, di esposti di agricoltori,secondo il Piano di Controllo e Selezione della specie, predisposto dalla Regione.
3. nelle aree non vocate e/o non assegnate a squadre di caccia al cinghiale, nell’A.T.C. di appartenenza è consentita l’attività venatoria al cinghiale ai singoli cacciatori nel rispetto dei tempi (arco temporale, giornate, orari e limiti di carniere) e dei mezzi previsti nel calendario venatorio vigente. Ai cacciatori che hanno superato i Corsi di Formazione per Operatori di Selezione su ungulati, sarà consentito cacciare con la tecnica della girata secondo quanto previsto ai commi 5 e 7 del precedente articolo 1, solo nelle aree non assegnate o non vocate per come sopra riportato.
   I cacciatori, durante la battuta, sono tenuti ad indossare indumenti ad alta visibilità. Non è comunque consentita la tecnica della braccata.

Art.4
REGISTRO DELLE SQUADRE DI CACCIA AL CINGHIALE.

E’ istituito presso gli AA.TT.C., in forma cartacea sino all’entrata in vigore di apposito programma informatico, il registro delle squadre di caccia al cinghiale in battuta, completo dei dati anagrafici dei componenti,. In particolare, il registro dovrà contenere:

a) Denominazione assunta dalla squadra;
b) Indirizzo e recapito telefonico e di posta elettronica del Capo squadra;
c) Elenco nominativo dei componenti (dati anagrafici, n° porto d’armi e data di rilascio);
d) Indicazione dell’area di caccia assegnata;
e) Indicazione del punto di ritrovo della squadra con coordinate GPS;
f) Indicazione del punto di scuoio dei cinghiali;

Sarà cura dell’ A.T.C. trasmettere copia dei predetti registri agli Organi deputati per il controllo prima dell’inizio della stagione venatoria e sino all’entrata in vigore dell’apposito programma informatico nel Sistema “Tributi in Agricoltura e Foreste” (TRAFO), con specifico riferimento alla caccia al cinghiale.

Art.5
FORMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLE SQUADRE

Le squadre che intendono esercitare la caccia al cinghiale nella forma della battuta sono tenute a presentare domanda agli AA.TT.C., entro e non oltre il 31 Luglio di ogni anno, per conseguire o confermare l'iscrizione nell'apposito elenco.

La domanda di cui sopra, sottoscritta dal Capo squadra (responsabile) che la rappresenta, deve contenere, anche sotto forma di autocertificazione:

1. dati anagrafici di tutti i componenti la squadra, con l'indicazione della residenza e del numero di porto d'armi con la relativa scadenza e di tutti i documenti accessori per esercitare la caccia; i porto d'armi in corso di rinnovo e/o rilascio non conseguiti entro il 31 luglio dovranno essere tempestivamente comunicati al momento del rilascio anche con la stagione venatoria in corso. Nominativo del capo squadra e di due componenti della squadra, che in assenza del capo squadra sono autorizzati a sostituirlo;gli AA.TT.C. che hanno svolto i corsi di formazione autorizzati ISPRA dei Capi squadra, potranno fare riferimento a questa figura.
2. indicazione dell'area dove si richiede di poter esercitare l'attività venatoria tra quelle perimetrate e iscritte nel registro delle aree di caccia al cinghiale.

Le squadre e le aree dovranno soddisfare i seguenti requisiti:

a) l'estensione massima dell'area di caccia al cinghiale è stabilita preferibilmente fino a 500 Ha, le stesse devono essere omogenee e rispettare confini naturali ben delimitati (orografia, strade, fossi, fiumi);
b) l'assegnazione dell'area avrà durata annuale e potrà essere riconfermata per gli anni successivi;
c) al momento della presentazione, la squadra deve essere composta da un minimo di 20 cacciatori con porto d'armi in corso di validità e/o in fase di rinnovo, con la possibilità di effettuare eventuali modifiche dei componenti anche durante la stagione venatoria;
d) in caso di contenzioso relativamente all'iscrizione e/o all'assegnazione di un'area, il numero dei componenti di ogni singola squadra da ritenere valido è quello presentato in prima scadenza (31 luglio).

Alla domanda, il cui modello dovrà essere scaricato dal sistema regionale TRAFO e compilato in ogni sua parte, dovrà essere, altresì integrata entro il 31 Agosto:

- dichiarazione (ai sensi del D.P.R. n.445/2000) sottoscritta dai componenti che alla prima istanza non erano in regola con la documentazione, con la quale si certifichi il possesso della Licenza di Caccia e di tutti i documenti necessari per esercitare la caccia;

Inoltre:

- l'ATC di competenza è tenuto a pronunciarsi in merito alle domande entro il 10 settembre dell'anno in corso, tenendo conto della divisione del territorio vocato. Per una facile consultazione, le aree saranno appositamente numerate;
- sarà obbligatorio consegnare all'A.T.C. di competenza i registri giornalieri di battuta, entro e non oltre 20 gennaio di ogni anno, al fine di conoscere l'andamento della situazione a livello statistico onde agevolare gli interventi programmatori successivi;
- le squadre che non rispettano la suddetta scadenza saranno sospese per l'annualità venatoria successiva;
- entro 45 giorni dal termine della stagione venatoria, l'A.T.C. predisporrà una relazione riassuntiva sull'andamento dei prelievi, sulle consistenze stimate dalle singole squadre nei rispettivi territori e sulle problematiche eventualmente riscontrate, da trasmettere entro e non oltre i successivi 10 giorni alla Regione.
  Tutta la documentazione dovrà essere trasmessa in formato elettronico (PDF), non appena verrà implementato l'apposito sistema informatico TRAFO.
- I cacciatori che intendono esercitare la caccia al cinghiale in forma singola nelle zone non vocate e/o non assegnate, sono tenuti a darne comunicazione al Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia di appartenenza ed al Settore Caccia della Regione Calabria. Gli Uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia consegneranno al cacciatore un documento contenente le principali norme di sicurezza da osservare ed altro documento sul quale il cacciatore annoterà le giornate di caccia dedicate e gli abbattimenti realizzati. Quest'ultimo documento dovrà essere riconsegnato agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia entro dieci giorni dalla data di chiusura del periodo di caccia al cinghiale.

Art. 6
INSERIMENTO NUOVE SQUADRE

La costituzione di una nuova squadra è ammessa a condizione che si rispetti quanto previsto dall'art. 5 del presente disciplinare e che non si superi preferibilmente il 10% delle squadre già autorizzate per ogni singolo A.T.C..

Lo scioglimento di una squadra determinerà, nel corso della medesima stagione venatoria, la perdita automatica di ogni diritto sul territorio prima assegnatole; tale area verrà riassegnata, con i criteri stabiliti dal presente disciplinare, ad eventuali altri richiedenti.

Alla nuova assegnazione non potranno partecipare i cacciatori che componevano la squadra sciolta, allorquando siano accertate nei loro confronti responsabilità di mancato rispetto della normativa vigente.

Nel caso in cui una squadra perda il numero minimo dei cacciatori (dimissioni volontarie, cause di forza maggiore, ecc.), entro il termine di 20 gg. la squadra dovrà essere integrata del numero dei cacciatori mancanti.

Nel caso in cui il numero delle defezioni sia superiore al minimo dei componenti necessari ad effettuare la battuta (10 componenti), la squadra decadrà automaticamente.

Art. 7
ZONE DI BATTUTA E MODALITÀ D'ASSEGNAZIONE

L'assegnazione alle singole squadre è effettuata dall'A.T.C. competente secondo quanto previsto dai criteri stabiliti nel presente disciplinare.

1. Gli AA.TT.C. trasmetteranno annualmente all'ufficio caccia della Regione, nei 10 giorni antecedenti all'apertura della caccia al cinghiale, copia delle autorizzazioni rilasciate. Sino all'entrata in funzione dell'apposito servizio informatico sul sistema TRAFO. Gli AA.TT.C. redigeranno apposito registro delle autorizzazioni rilasciate. Gli Organi deputati al controllo, su specifica richiesta di accesso al sistema informatico TRAFO, potranno accedere, tra l'altro, al registro delle squadre di caccia riportante le aree assegnate a ciascuna di esse.

Nell'assegnazione si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

A) riconferma delle aree già assegnate alle squadre operanti nella stagione venatoria 2016/2017, ad eccezione di quelle aree in cui vi sono in atto dei contenziosi e/o per quelle aree difformi al dettato del presente Disciplinare;

B) fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 6, in presenza di nuove assegnazioni, avrà la precedenza:
   - la squadra con il maggior numero di componenti residenti nel/nei Comune/i ove è ubicata l'area;
   - a parità del numero di componenti residenti, la squadra che ha prodotto prima, in ordine di protocollo d'arrivo, la richiesta di riconoscimento.

Gli AA.TT.C., per la risoluzione dei contenziosi, potranno convocare i capi squadra presso le loro sedi, per essere sentiti. Nei casi di aree e/o porzioni di aree in cui sussista contenzioso, l'attività venatoria e l'assegnazione delle aree e/o porzioni di aree relative è sospesa sino alla risoluzione dei contenziosi stessi ad opera dell'A.T.C. di riferimento.

Qualora il contenzioso permanga, entro 15 giorni dall'apertura della caccia al cinghiale, gli Uffici Regionali competenti attivano i poteri sostitutivi al fine di garantire alle squadre richiedenti, aventi titolo, l'esercizio delle attività venatorie. Eventuali conseguenze derivanti da errate e/o mancate assegnazioni delle aree agli aventi diritto sono a completo carico dell'A.T.C. che ha causato l'erronea assegnazione.

I confini del territorio delle aree assegnate alle varie squadre dovranno essere delimitati, nei punti strategici, con apposite tabelle;

2. Quando tra due o più squadre i confini non possono essere ben definiti, vanno inserite, tra le aree delle suddette squadre, delle "zone bianche" di rispetto, di almeno 250 m. di larghezza e per tutta la lunghezza del confine considerato, per le zone di nuova assegnazione;

3. Le "zone bianche" di rispetto sono considerate aree di divieto di caccia al cinghiale ed in tali zone l'esercizio della caccia comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 31, comma 1, lett. e, della Legge n.157/1992;

4. L'Assegnazione di un'area alle diverse squadre per la caccia al cinghiale non preclude l'esercizio di altre forme di caccia da parte di altri cacciatori e non vieta la frequentazione dell'area ad altre persone;
5. L'area di caccia assegnata ad una squadra, nell'annata precedente o in quella in corso, a causa di una eventuale divisione, sarà assegnata alla squadra che rispetterà i requisiti di cui alla lettera B) del presente articolo;
6. L'ATC, nell'assegnazione delle aree di caccia al cinghiale, deve garantire che gli incaricati all'assegnazione stessa non abbiano alcun conflitto d'interesse. Tale condizione deve essere dichiarata singolarmente in verbale.
7. In caso di totale accordo tra le squadre inserite in un dato territorio omogeneo, l'A.T.C., in via straordinaria ed anche in coerenza con quanto già attuato per accertare esigenze nelle stagioni precedenti, di concerto con la Regione, può autorizzare la possibile rotazione tra le squadre nelle aree alle stesse assegnate.
8. E' ammesso il gemellaggio con le squadre confinanti per battute da effettuare su una sola delle Zone assegnate. I capi squadra ne daranno comunicazione almeno una settimana prima della giornata di caccia prevista agli uffici dell'Ambito Territoriale di Caccia territorialmente competente.

Art. 8
ROTAZIONE DELLE AREE.

Gli AA.TT.C, di concerto con l'Amministrazione Regionale, possono valutare l'opportunità, tenuto conto dell'andamento delle annate venatorie trascorse, delle rispettive relazioni annuali (gestione venatoria della squadra assegnataria rispetto alla densità di cinghiali presenti nell'area) e di ogni altra eventuale segnalazione (incremento dei danni causati alle colture agricole dai cinghiali, immissioni abusive di cinghiali, uso di repellenti per orientare il percorso dei cinghiali, caccia in aree sottoposte a divieto) di procedere all'affiancamento nell'area interessata di altre squadre o, nei casi più gravi, di procedere alla rotazione delle aree di caccia fra diverse squadre.

Art.9
MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLA CACCIA AL CINGHIALE IN BATTUTA

È permessa la caccia al cinghiale nel rispetto e nei giorni consentiti dal Calendario Venatorio Regionale, alle squadre formate da un minimo di venti cacciatori. In caso di assenza di alcuni componenti, la battuta è comunque consentita con la presenza di almeno 10 cacciatori.

I cacciatori iscritti alle varie squadre, che abbiano sottoscritto il registro delle presenze giornaliere, nelle giornate stabilite dal calendario venatorio regionale, non potranno, dalla fase di "tracciatura" praticare altro tipo di caccia.

Ogni cacciatore può iscriversi ad una sola squadra e, nel corso della medesima annata venatoria, non è consentito il cambio di squadra.

Alle battute di caccia al cinghiale si potrà partecipare anche in qualità di ospiti. Gli ospiti, anche se iscritti in altre squadre, possono partecipare alla battuta di caccia in un numero massimo di sei e solo se in possesso dei documenti previsti per lo svolgimento dell'attività venatoria.

Gli AA.TT.C., constatata l'impossibilità di raggiungere il numero minimo di iscrizioni alla squadra, possono promuovere l'unificazione di più squadre esistenti, preferibilmente operanti nello stesso ambito.

Le squadre di caccia sono tenute ad indicare, a fini della sicurezza, la loro attività all'interno della zona, apponendo sulle principali vie d'accesso, tabelle recanti il numero della squadra e l'avviso della battuta di caccia in corso.

Il rappresentante della squadra o il suo delegato dovrà compilare, prima dell'inizio della battuta, la modulistica relativa alle presenze giornaliere dei cacciatori e, a fine giornata, quella relativa al numero dei capi abbattuti.

Sarà, comunque, possibile l'inserimento di quei cacciatori iscritti nella squadra che si presenteranno a battuta iniziata.

In casi del tutto eccezionali, nell'ipotesi che una squadra perda interamente la disponibilità della zona di caccia a causa di un evento fortuito e imprevisto (incendio od altro evento calamitoso), i componenti della medesima squadra potranno integrarsi in altre squadre dell'A.T.C. di appartenenza, o richiedere l'assegnazione di altra area di caccia, se disponibile. Il numero

minimo di componenti previsti per la battuta, devono essere presenti, obbligatoriamente, prima della fase di tracciatura, nella giornata di caccia.

Il cacciatore firma il registro presenze per la caccia al cinghiale e deve garantire la propria presenza sino alla conclusione della battuta di caccia.

In caso di controllo ispettivo, il capo squadra, entro due ore è tenuto a riunire tutti i componenti della squadra, annotati come presenti sul registro, nel luogo del controllo stesso.

La squadra potrà aderire all'utilizzo del tesserino elettronico appena il servizio sarà disponibile. Detto tesserino dovrà essere utilizzato dal Caposquadra, o da suo delegato, anche al fine della comunicazione dell'apertura della battuta.

Art.10
MODALITÀ DELLA BATTUTA

Nella caccia al cinghiale in battuta sono utilizzate le armi e le munizioni previste dalla normativa vigente. A tutti i partecipanti alla battuta di caccia al cinghiale è vietato il porto di munizione spezzata.

Sono utilizzabili apparecchi radio-ricetrasmittenti, esclusivamente ai fini della sicurezza il cui uso va comunicato dal capo squadra all'A.T.C. competente ed alla Regione entro il 31 luglio di ogni anno.

Ai fini della sicurezza personale, durante la battuta di caccia, è fatto obbligo indossare l'apposito indumento di riconoscimento di colore smagliante, compreso l'eventuale copricapo, fino alla dichiarata conclusione della battuta.

Art. 11
LOCALITA' DI RITROVO

Gli AA.TT.C., sentiti i capi squadra, provvederanno, entro il 31 luglio, a comunicare il luogo di ritrovo, trasmettendo la prima volta le coordinate GPS dello stesso, in cui i responsabili delle squadre dovranno adempiere agli obblighi previsti nel presente disciplinare.

Art. 12
DIVIETI

1. E' vietato, pena la cancellazione dall'elenco dell'A.T.C. delle relative squadre o di singoli componenti delle stesse, arrecare danno o qualsiasi disturbo alla selvaggina o all'ambiente (agricoltori, residenti ecc.) attraverso il metodo della "parata", dei "fuochi" ed altri sbarramenti anche di carattere acustico, nonché mediante l'uso di sostanze repellenti.
2. Per i divieti non espressamente richiamati dal presente disciplinare, si applicano tutti quelli previsti dalla normativa vigente.

Art. 13
SANZIONI

Per l'applicazione delle sanzioni non espressamente indicate nel presente disciplinare, si applica integralmente l'art.20 della Legge Regionale n.9/1996.

I Comitati di gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia approvano, entro e non oltre 10 gg. dalla pubblicazione del presente atto, un regolamento sulle sanzioni da applicare in caso di inosservanza di leggi e di questo disciplinare,che terrà conto delle seguenti direttive, nonché di quelle delineate nei successivi articoli 14 e 15. Tale regolamento dovrà essere trasmesso, per essere autorizzato, al competente settore del Dipartimento "Agricoltura e Risorse Agroalimentari", entro i successivi 7 gg. dall'avvenuta approvazione.

In caso di illeciti disciplinari, il Presidente dell'ATC, per le violazioni del presente disciplinare, eroga i provvedimenti previsti; i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e possono essere adottati previa contestazione dell'addebito all'interessato; a tal fine deve essere concesso un termine di venti giorni per le eventuali controdeduzioni, prima di irrogare i provvedimenti definitivi.

Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato di Gestione dell'ATC che potrà confermare o modificare i provvedimenti che, da quel momento, diventeranno definitivi.

In ogni grado del giudizio, il ricorrente può chiedere di essere sentito personalmente o di essere assistito da persona o legale di sua fiducia.

Art. 14
SANZIONI DISCIPLINARI INDIVIDUALI

In presenza di illeciti riscontrati, gli AA.TT.C., dandone comunicazione al capo squadra responsabile, eroga una sanzione pecuniaria da un minimo di 50 € ad un massimo di 300€; in caso di mancato pagamento della sanzione e/o di recidiva per un periodo di un anno e fino a due anni, sarà negata l'iscrizione alle squadre di caccia al cinghiale, al cacciatore che:

a. esercita la caccia al cinghiale, nel territorio vocato e non vocato, in forme diverse da quelle stabilite dalle norme Regionali;
b. risulti iscritto in altre squadre;
c. esercita la caccia con altre squadre a meno che non sia ospite;
d. non indossi il prescritto abbigliamento di sicurezza.

L'omessa o non corretta compilazione delle schede giornaliere comporterà, altresì, nei confronti del rappresentante della squadra, la sospensione per un numero di tre battute di caccia consecutive, in caso di recidiva tale sospensione sarà di sei giornate.

I responsabili degli AA.TT.C. a ciò deputati, potranno richiedere verifiche del registro delle battute giornaliere, ogni qualvolta lo riterranno opportuno.

Art. 15
SANZIONI DISCIPLINARI COLLETTIVE

1. La squadra che non rispetti, durante la battuta di caccia, i confini della zona assegnata, sarà sospesa per quattro battute consecutive; in caso di recidiva, tale sospensione verrà effettuata per otto battute di caccia;
2. lo sconfinamento in altra area non è considerato tale quando si tratti del recupero dei cani, previo avviso della squadra confinante interessata. In questo caso, non bisogna apparire in atteggiamento di caccia (fucile scarico e in custodia);
3. la squadra che effettua battute senza la presenza di tutti i componenti, riportati nell'apposito elenco, sarà immediatamente sospesa per cinque giornate di caccia al cinghiale;
4. è assolutamente vietato da parte delle squadre effettuare immissioni di "Cinghiali", pena la cancellazione della squadra e dei componenti per 5 anni e l'applicazione delle sanzioni previste e normate dalla legge regionale n.9/96, dalla legge n.157/92 e dal presente Disciplinare;
5. qualora nelle aree di caccia assegnate si verifichino eccessivi danni alle colture agrarie causate da fauna selvatica oggetto di prelievo venatorio, la Regione, d'intesa con gli AA.TT.C., effettuerà, dopo un'attenta valutazione, una indagine specifica al fine di accertare le cause ed eventualmente sospendere la squadra o adottare i provvedimenti che verranno ritenuti più appropriati.

Art. 16
PIANO DI GESTIONE SUGLI ABBATTIMENTI SELETTIVI

È fatto obbligo contrassegnare i capi abbattuti con apposita fascetta, inamovibile e numerata, prima di abbandonare il luogo di caccia; le fascette saranno consegnate al selettore dall' A.T.C. competente su indicazione della Regione.

Il numero della fascetta dovrà essere riportato sul foglio giornaliero, entro la conclusione delle operazioni di pulitura.

L'attività venatoria in riferimento al numero dei capi da abbattere, per il primo anno, è fissato nei parametri contemplati nel calendario venatorio in vigore; per gli anni successivi, in riferimento agli abbattimenti registrati sui registri giornalieri di caccia nonché su quanto verrà attivato per monitorare il territorio medesimo, acquisite le autorizzazioni degli organi competenti, si quantificherà l'abbattimento dei capi di cinghiali nelle varie aree di intervento.

Il piano di gestione dovrà essere riferito al controllo della specie che determina di conseguenza anche stabilità nel contenimento dei danni arrecati alle colture agricole.

La Regione stabilisce forme, modi e tempi per il controllo dei capi abbattuti. Per lo svolgimento di particolari programmi di ricerca, su eventuale richiesta della Regione o degli AA.TT.C., il selettore è tenuto a presentare il capo abbattuto ad uno dei punti di raccolta all'uopo individuati per le necessarie verifiche, misurazioni biometriche o prelievi sanitari.

In merito ai controlli sanitari, i prelievi sui capi abbattuti dovranno essere effettuati secondo la normativa vigente. È compito degli AA.TT.C. consegnare, preventivamente, ai responsabili delle squadre, il necessario (sacchetto ed ogni altro) per la raccolta e sistemazione temporanea dei tessuti prelevati ai soggetti abbattuti, da consegnare, immediatamente, all'A.S.P., per i relativi controlli.

Gli AA.TT.C. attueranno un programma per la prevenzione dei danni causati dal cinghiale alle colture agricole.

Gli interventi realizzabili consistono in:

1. installazione di recinzioni elettriche a protezione delle colture;
2. uso di apparecchi detonanti;
3. uso di sostanze repellenti;
4. uso di dissuasori ad emissione di ultrasuoni;
5. uso di mute di cani per allontanare i cinghiali dai campi coltivati.

Per quanto riguarda il risarcimento dei danni alle aziende agricole causati dai cinghiali, a mente della legge regionale 9/96, provvederà l'A.T.C. competente per territorio con le risorse finanziarie allocate nell'apposito fondo costituito dalla Regione e annualmente assegnato agli AA.TT.C.

Art. 17
VIGILANZA E CONTROLLO

I soggetti individuati all'art.27 della legge 157/92, nell'ambito delle rispettive competenze, sono preposti alla vigilanza circa il rispetto delle norme contenute nel presente Disciplinare.

Art. 18
REGISTRO GIORNALIERO DELLE SQUADRE

Gli AA.TT.C., al momento del rilascio dell'autorizzazione, forniranno alle squadre il Registro giornaliero delle battute.

Al fine di tutelare quei cacciatori che non sono fisicamente presenti alla battuta e per evitare un uso scorretto del loro nominativo, accanto al nome, ogni cacciatore, dovrà apporre la propria firma per esteso a convalida della presenza giornaliera.

In assenza di questa, ne risponderà, in prima persona, il capo squadra.

Art. 19
NORME TRANSITORIE E FINALI.

In sede di prima applicazione del presente Disciplinare, gli AA.TT.C. proporranno alla Regione le modifiche necessarie alle aree di caccia al fine di adeguarle alle nuove norme regolamentari.

Il Disciplinare potrà essere oggetto di modifiche e/o integrazioni, da parte della Regione, anche alla luce di nuove norme e regolamenti e/o specifiche realtà territoriali che richiedono interventi atti a risolvere problematiche locali.

E' fatta salva l'applicazione di ogni vigente disposizione di legge.

Il presente disciplinare sarà oggetto di revisione in funzione delle risultanze scaturenti dalle analisi territoriali e faunistiche del Piano Faunistico Regionale per farne parte integrante.

Legge regionale 17 maggio 1996, n. 9
Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio.
(BUR n. 52 del 22 maggio 1996)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle ll.rr. 13 settembre 1999, n. 27, 2 maggio 2001, n. 7, 8 luglio 2002, n. 24, 14 luglio 2003, n. 10, 13 giugno 2008, n. 15, 12 giugno 2009, n. 19, 29 dicembre 2010, n. 34, 16 maggio 2013, n. 24, 30 maggio 2013, n. 26, 2 agosto 2013, n. 38, 16 ottobre 2014, n. 20 e 21 dicembre2018, n. 47)

TITOLO I

Art. 1
Finalità

1. La Regione Calabria, nell'osservanza dei principi e delle norme stabilite dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 di recepimento delle direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 della Convenzione di Parigi del 18 ottobre 1950 resa esecutiva con legge 24 novembre 1978, n. 812 della Convenzione di Berna del 19 settembre 1979 resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503, disciplina l'attività venatoria e tutela la fauna selvatica secondo metodi di razionale programmazione delle forme di utilizzazione del territorio e di uso delle risorse naturali, al fine della ricostituzione di più stabili equilibri negli ecosistemi; per le finalità di cui al presente comma, promuove ed attua studi ed indagini sull'ambiente e sulla fauna selvatica ed adotta le opportune iniziative atte allo sviluppo delle conoscenze ecologiche e biologiche del settore.

2. La Regione, tenuto conto dei motivi tecnico-economici che sono alla base del degrado degli ambienti naturali, promuove altresì lo sviluppo di specifiche iniziative anche aventi carattere faunistico-venatorio, allo scopo di consentire il graduale sviluppo della economia agricola e di mantenere, adeguandone la popolazione, tutte le specie dei mammiferi ed uccelli viventi allo stato selvatico negli habitat naturali.

3. Ai fini di realizzare azioni di salvaguardia e di ricostituzione del patrimonio faunistico regionale, la Giunta regionale promuove studi e ricerche, anche sperimentali, sulla biologia della fauna selvatica e sui rapporti tra le specie naturali esistenti sul territorio, sul miglioramento delle tecniche di allevamento e di ambientamento delle specie autoctone, sulle tecniche di produzione agroforestale che realizzino condizioni ambientali più favorevoli alla vita delle stesse specie, sulle tecniche di ripristino di condizioni idonee alla fauna selvatica attraverso il recupero e la sistemazione di aree territoriali modificate dall'azione antropica.

4. Per favorire le conoscenze delle specie di fauna selvatica e la diffusione di principi di razionale e corretta tutela e gestione di esse, la Giunta regionale promuove la collaborazione attiva delle scuole, delle organizzazioni sociali, delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale.

Art. 2
Funzioni amministrative

1. La Regione esercita le funzioni amministrative di programmazione e di coordinamento dei piani faunistico venatori delle province e svolge i compiti di orientamento, di controllo e sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal proprio Statuto.

2. Le province esercitano le funzioni amministrative in materia di caccia e di protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge.

3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni di programmazione concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo consultivo, della Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da:

a) assessore regionale incaricato in materia di caccia e pesca o suo delegato che la presiede;

b) assessori provinciali alla caccia e pesca o loro delegati;

c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella regione, designato dalla rispettiva associazione regionale;

e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente;

f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria;

g) un rappresentante dell'Ente nazionale cinofila italiana (ENCI);

h) il dirigente del settore della regione competente in materia di caccia e pesca con le funzioni di segretario;

i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici;

j) un rappresentante del Corpo forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene riconosciuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio documentate.[1]

4. La Consulta faunistico-venatoria è costituita entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di Caccia e Pesca e dura in carica tutto il periodo della

[1] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"3. Per l'assolvimento delle proprie funzioni concernenti l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale si avvale, quale organo tecnico consultivo, di una Consulta Faunistica-Venatoria Regionale (CFVR) composta da: a) assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca o un suo delegato che la presiede; b) assessori provinciali Caccia e Pesca o loro delegati; c) tre rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale; d) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella Regione, designato dalla rispettiva associazione regionale; e) tre rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente; f) un rappresentante dei dottori agronomi e forestali indicato dalla federazione regionale degli ordini provinciali della Calabria; g) un rappresentante dell'Ente Nazionale Cinofilia Italiana; h) il Dirigente dell'Ufficio caccia della Regione con le funzioni di segretario; i) un rappresentante dei dottori veterinari nominato dalla Federazione regionale degli ordini della Calabria tra i singoli rappresentanti indicati da ogni rispettivo ordine provinciale, esperto in problemi faunistici; l) un rappresentante del Corpo Forestale dello Stato nominato su indicazione del Coordinamento regionale. Ai componenti della Consulta viene corrisposta, per ogni giornata di seduta, una indennità di Lire 100.000, oltre il rimborso spese di viaggio se dovute.".*

legislatura: i suoi componenti possono essere riconfermati. Le designazioni devono pervenire all'Assessore proponente entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali lo stesso provvederà a formulare le proposte alla Giunta purché risultino designati o nominati almeno la meta' dei componenti.

5. La Consulta esprime parere in ordine ai provvedimenti regionali in materia faunistica-venatoria e può formulare alla Giunta regionale proposte e suggerimenti di iniziative per la corretta gestione faunistico venatoria del territorio. L'attività della CFVR sarà disciplinata da apposito Regolamento da emanarsi entro quattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge. Il segretario redige processo verbale delle adunanze, ne cura la conservazione ed adempie ad ogni compito affidatogli dal Presidente.

6. La regione e le province si avvalgono, a supporto delle attività proprie o delegate in materia faunistico venatoria, dei pareri tecnici espressi dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) di cui all'articolo 7, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), da enti e istituti di ricerca.[2]

6 bis. (abrogato).[3]

6 ter. (abrogato).[4]

7. Ogni Provincia, nell'esercizio delle proprie funzioni, si avvale pure della consulenza della Commissione faunistica provinciale nominata dal Presidente dell'amministrazione provinciale e composta:

a) dall'Assessore provinciale alla Caccia e pesca, o un suo delegato, che la presiede;

b) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole più rappresentative a livello provinciale;

c) un rappresentante per ogni associazione venatoria nazionale riconosciuta operante nella provincia; d) due rappresentanti delle associazioni di protezione ambientale maggiormente rappresentative e operanti a livello provinciale;

e) un rappresentante dell'Ente nazionale per la cinofilia italiana (ENCI);

f) il dirigente della struttura competente;

---

[2] **Comma sostituito dall'art. 1, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"6. La Regione e le Province possono avvalersi, a supporto delle attività proprie o delegate in materia, oltre che dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, della collaborazione di enti e di istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca.".*

[3] **Comma aggiunto dall'art. 9 bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24; il testo precedente era così formulato: "***6 bis. La Regione, a tutela degli interessi dei destinatari della presente legge e per monitorarne lo stato di attuazione, su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca e per la durata della legislatura, nomina, tra i professionisti di chiara competenza, in possesso di laurea, con esperienza specifica nel settore venatorio almeno decennale, il Garante sull'esercizio venatorio.".*

[4] **Comma aggiunto dall'art. 9 bis, comma 2, l.r. 2 maggio 2001, n. 7 e successivamente modificato dall' art. 31, comma 2, lett. a), l.r. 13 giugno 2008, n. 15. Il presente comma è stato poi abrogato dall'art. 13, comma 3, l.r. 16 maggio 2013, n. 24; il testo precedente era così formulato: "***6 ter. La Giunta regionale definisce con apposito disciplinare, predisposto dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione, Caccia e Pesca, le modalità operative e competenze funzionali del Garante al quale sono, altresì, corrisposte le indennità di funzione ed il rimborso spese e trasferta nella misura del 50 per cento di quella prevista per i Consiglieri regionali imputando la relativa spesa tra quelle di cui all'art. 22, comma 2.".*

g) un dipendente, designato dalla competente struttura dell'Amministrazione, con funzioni di segretario.

8. La Commissione faunistico provinciale dura in carica per tutto il periodo della durata del Consiglio provinciale ed è costituita entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

9. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale (CFVR) e la Commissione Faunistica Provinciale si riuniscono su convocazione dei rispettivi presidenti o loro delegati o quando ne facciano richiesta motivata almeno un terzo dei componenti e sono validamente costituite con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti medesimi. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive.

10. La Consulta Faunistica Venatoria Regionale e la Commissione Faunistica Provinciale al termine della durata sono ricostituite nell'osservanza dei termini di cui alla legge regionale 4/8/1995, n.39.

Art. 3
Tutela, uccellagione e catture

1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà nel territorio regionale.

2. Sono particolarmente protette, anche sotto il profilo sanzionatorio, le specie di fauna selvatica elencate all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 febbraio 1992, n.157.

3. Le norme della presente legge non si applicano alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti, alle arvicole.

4. È vietata in tutto il territorio regionale ogni forma di uccellagione e di cattura di uccelli, di mammiferi e selvatici, nonché il prelievo di uova, nidi e piccoli nati; è vietata altresì la cattura di uccelli con mezzi e per fini diversi da quelli previsti dalla presente legge.

5. La Giunta regionale, su parere *dall'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA*[5], può autorizzare esclusivamente gli istituti scientifici delle università e del Consiglio nazionale delle ricerche e i musei di storia naturale ad effettuare, - a scopo di studio e ricerca scientifica, la cattura per l'inanellamento e l'utilizzazione di mammiferi ed uccelli nonché il prelievo di uova dai nidi e piccoli nati. *L'attività di inanellamento degli uccelli a scopo scientifico può essere svolta esclusivamente da titolari di specifica autorizzazione ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 157/1992*[6].

6. La Giunta regionale, *su parere dell'OFVR e dell'ISPRA,*[7] può autorizzare le Province a svolgere l'attività di cattura per la cessione dei richiami vivi consentiti. Le provincie provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, a fare apporre appositi anelli numerati ai soggetti appartenenti alla specie di cui all'articolo 4 della legge sopra richiamata in possesso dei cacciatori. Gli adempimenti previsti dal presente comma, vanno espletati secondo quanto espressamente previsto dall'articolo 4 della legge n. 157/92.

---

[5] L'art. 2, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola *"INFS"* **con le parole** *"Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR) e dell'ISPRA***".**

[6] Periodo aggiunto dall'art. 2, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.

[7] Parole aggiunte dall'art. 2, comma 3, lr. 30 maggio 2013, n. 26.

7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia all'OFVR ed all'ISPRA o al comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare i predetti enti di ricerca.[8]

8. Chiunque rinviene fauna selvatica in difficoltà deve darne immediata comunicazione alla provincia o al comune o anche al Corpo Forestale dello Stato, nel cui territorio il rinvenimento è avvenuto, che dovranno provvedere al ritiro e, ove necessario, al ricovero presso centri di recupero o servizio veterinario per le opportune cure. La Regione o le province possono stipulare apposite convenzioni con centri idonei alle cure e al recupero della fauna selvatica, operanti sul territorio regionale, anche al fine di realizzare gli scopi di cui alla presente norma.

9. Quando sia ancora possibile evitare la sicura distruzione di nidi, con uova o piccoli nati, deve essere data comunicazione entro le prime 24 ore utili, alla provincia o al Comune o anche al Corpo Forestale dello Stato.

10. La sostituzione di un richiamo di cattura deceduto può avvenire soltanto dietro presentazione, all'Ufficio competente della Provincia, di certificazione veterinaria e del relativo anello di riconoscimento.

Art. 4
Tassidermia

1. L'attività di tassidermia ed imbalsamazione e la detenzione o il possesso di preparazioni tassidermiche e trofei sono disciplinate dalla Regione sulla base di un apposito regolamento da emanarsi nel termine di cui all'articolo 24, comma 5, della presente legge.

2. I tassidermisti autorizzati devono segnalare alla Provincia le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili, ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia alle singole specie.

3. L'inadempienza alle disposizioni di cui al comma 2, comporta la revoca dell'autorizzazione a svolgere l'attività di tassidermista, oltre alle sanzioni previste per chi detiene illecitamente esemplari di specie protette o per chi cattura esemplari cacciabili al di fuori dei periodi, fissati nel calendario venatorio.

TITOLO II
Pianificazione faunistica-venatoria e miglioramento ambientale regionale

Art. 5
Piano faunistico-venatorio

1. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale è soggetto a pianificazione faunistico-venatoria finalizzata, per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle effettive capacita' riproduttive delle loro popolazioni e, per le altre specie, al conseguimento delle densità ottimali ed alla loro conservazione, mediante la riqualificazione delle risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio.

[8] **Comma sostituito dall'art. 2, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"7. È fatto obbligo a chiunque abbatte o rinviene uccelli inanellati di darne notizia alla Regione e all'I.N.F.S. o al Comune nel cui territorio è avvenuto il fatto, il quale provvede ad informare il predetto Istituto e la Regione stessa.".*

2. La Giunta regionale, con il supporto dell'OFVR, attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'ISPRA garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni:

a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro-silvo-pastorale alla protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni;

b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvo-pastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione dellafauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile;

c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale forme di gestione programmata della caccia;

d) determinare, con apposito regolamento, i criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agro-turistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale;

e) determinare, con apposito regolamento, i criteri e le modalità per la realizzazione di miglioramenti ambientali a fini faunistico- venatori ivi compresa la manutenzione e la creazione di zone umide artificiali.[9]

3. Il piano faunistico-venatorio regionale è predisposto dalla Giunta regionale mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali. Il piano faunistico-venatorio regionale è approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale, *sentiti l'OFVR e la CFVR*.[10]

4. Il piano faunistico-venatorio regionale ha durata quinquennale e può essere aggiornato anche prima della scadenza su richiesta di una o più province se le situazioni ambientali e faunistiche sulla base delle quali è stato elaborato subiscano sensibili variazioni.

4 bis. Il piano faunistico-venatorio regionale conserva la propria efficacia anche dopo la scadenza del termine quinquennale sino all'approvazione del nuovo piano.[11]

Art. 6

Disposizioni per l'attuazione dei piani faunistico-venatori provinciali

---

[9] **Comma sostituito dall'art. 3, comma 1, l.r. 30 maggio 2013 n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"2. La Giunta regionale attua la pianificazione di cui al comma 1 mediante il coordinamento dei piani faunistici-venatori provinciali sulla base di criteri di cui l'I.N.F.S. garantisce l'omogeneità e la congruità e nel rispetto delle seguenti indicazioni: a) destinare una quota massima del 26 per cento del territorio agro- silvopastorale della Regione a protezione della fauna selvatica, comprendendo in essa tutte le aree ove sia comunque vietata l'attività venatoria anche per effetto di altre leggi o disposizioni; b) destinare una quota massima del 15 per cento del territorio agro-silvopastorale provinciale ad ambiti privati di caccia, ivi compresi i centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale, le zone di addestramento e allenamento dei cani e per le zone per gare cinofile; c) promuovere sul rimanente territorio agro-silvo- pastorale forme di gestione programmata della caccia; d) determinare criteri per la individuazione dei territori da destinare alla costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agroturistico venatorie e di centri privati di produzione della fauna selvatica allo stato naturale.".*

[10] **L'art. 3, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"sentita la Consulta Faunistica Venatoria Regionale"* **con le parole** *"sentiti l'OFVR e la CFVR".*

[11] **Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province, sentiti l'OFVR, le associazioni venatorie riconosciute e le organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono con cadenza quinquennale i piani faunistico-venatori, con congruo anticipo rispetto all'emanazione del piano faunistico regionale, e comunque non oltre il dieci di maggio dell'anno di riferimento, al fine di consentire la regolare e puntuale emanazione del calendario venatorio. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine.[12]

2. I piani faunistico-venatori approvati dal Consiglio provinciale su proposta della Giunta provinciale, in attuazione degli indirizzi di cui all'articolo 5, devono prevedere:

a) le oasi di protezione, destinate a rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica;

b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio;

c) i centri pubblici di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, ai fini di ricostruzione delle popolazioni autoctone;

d) i centri privati di produzione di fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è consentito il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti nella stessa e di persone nominativamente indicate;

e) le zone ed i periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare di cani anche su fauna selvatica naturale o con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente a specie cacciabili la cui gestione può essere affidata ad associazioni venatorie e cinofile ovvero ad imprenditori agricoli singoli od associati;

f) i criteri per la determinazione e l'erogazione del risarcimento, in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici, per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole ed alle opere approntate su terreni vincolati per gli scopi di cui alle lettere a), b) e c);

g) i criteri per la corresponsione degli incentivi in favore dei proprietari o conduttori dei fondi rustici singoli o associati, che si impegnino alla tutela ed a ripristino degli *habitat* naturali *nonché alla creazione di zone umide artificiali*[13] ed all'incremento della fauna selvatica;

h) l'identificazione delle zone in cui sono collocabili gli appostamenti fissi.

3. Il piano faunistico-venatorio è corredato da:

---

[12] **Comma sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"1. Ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvopastorale, le Province, sentite le associazioni venatorie riconosciute e quelle agricole maggiormente rappresentative operanti nella provincia, predispongono i piani faunistico-venatori, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La Regione, qualora le Province non approvino i piani faunistico venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine".*

[13] **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

- idonea cartografia del territorio provinciale in scala 1/25000 con specifico riferimento alle caratteristiche territoriali e alla localizzazione delle strutture indicate al punto due che precede.

4. Le Province inoltre *sulla base delle indicazioni fornite dall'OFVR*[14] predispongono:

a) i piani di miglioramento ambientale tesi a favorire la riproduzione naturale di fauna selvatica e relativi regolamenti;

b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e attuazione di reintroduzioni, ripopolamenti nonché di progetti di introduzione di fauna selvatica presente nel territorio nazionale;[15]

c) l'individuazione delle aree idonee per l'istituzione di aziende faunistico -venatorie ed agro-turistico-venatorie;

d) la carta delle potenzialità e vocazioni faunistiche con la mappa della distribuzione e dello status delle specie di interesse gestionale;

e) le norme per la regolamentazione della caccia per i non residenti nelle province interessate.

5. Il piano faunistico ha durata quinquennale e può essere motivatamente rivisto nel corso della sua vigenza.

6. Le province, una volta approvato il piano faunistico-venatorio regionale deliberano la perimetrazione delle zone in esso indicate, degli ambiti territoriali di caccia e delle altre zone ove non è consentita l'attività venatoria comprese nel territorio provinciale. Le tabelle di segnalazione di divieti o di regimi particolari di caccia non sono soggette a tasse regionali e devono essere visibili, frontalmente, aduna distanza di cinquanta metri e da ciascuna di esse devono scorgersi le due contigue.

7. La tabellazione è effettuata dalla provincia competente per quanto riguarda i luoghi di cui alle lettere a, b, c dell'articolo 10, comma 8 della legge n. 157/92 e, per quanto concerne i siti restanti, a cura dei soggetti preposti alla loro gestione. L'esercizio venatorio negli ambiti territoriali di caccia è consentito appena effettuata la perimetrazione delle zone di cui al comma che precede.

7 bis. La Giunta regionale, con provvedimento da emanarsi entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, provvede alla regolamentazione delle procedure di risarcimento dei danni causati all'agricoltura dalla fauna selvatica nel rispetto dell'articolo 26 della legge n. 157 del 1992.[16]

Art. 7[17]

[14] **Parole aggiunte dall'art. 4, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

[15] **Lettera sostituita dall'art. 4, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:** *"b) i piani di immissione di fauna selvatica e relativi criteri per la programmazione e l'attuazione dei ripopolamenti;".*

[16] **Comma aggiunto dall'art. 4, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 20.**

[17] ***Articolo sostituito dall'art. 5, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo precedente era così formulato:*** *"Art. 7 (Osservatori faunistici) 1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale e controllarne i rapporti con l'ambiente e di comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale, avvalendosi della consulenza ed assistenza dell'I.N.F.S. e della collaborazione di altri enti e istituti pubblici e privati specializzati nella ricerca, istituisce l'osservatorio faunistico regionale e gli osservatori faunistici provinciali, questi ultimi affidati amministrativamente alle amministrazioni provinciali. 2. L'osservatorio regionale viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento*

(Osservatorio faunistico venatorio regionale)

1. Allo scopo di favorire lo studio della biologia della fauna selvatica presente sul territorio regionale, controllarne i rapporti con l'ambiente ed i comportamenti in relazione alle modificazioni del territorio, la Giunta regionale istituisce l'Osservatorio faunistico venatorio regionale (OFVR).

2. L'OFVR viene istituito con provvedimento della Giunta regionale nel quadro del potenziamento delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente al fine dell'emanazione dei provvedimenti inerenti il controllo della fauna. In particolare l'Osservatorio:

a) assicura la raccolta, l'elaborazione e la diffusione dei dati necessari per la destinazione e l'utilizzazione a fini faunistico-venatori del territorio regionale, fornendo altresì elementi utili per la valutazione dei danni alle produzioni agricole, dell'impatto della fauna selvatica sulle altre attività antropiche, sulle immissioni, i censimenti, le stime, gli abbattimenti e le azioni di controllo delle popolazioni selvatiche; fornisce inoltre ogni dato utile al miglioramento ambientale, allo svolgimento sostenibile dell'attività venatoria programmata, nel rispetto della normativa regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento a quella comunitaria;

b) cura l'elaborazione di relazioni, rapporti e resoconti previsti dalla normativa regionale, nazionale e sovranazionale di riferimento; in particolare all'Osservatorio ed alle sue sezioni territoriali è demandato il compito di raccogliere e fornire dati utili sulla consistenza delle specie di fauna selvatica che risultino stanziali o di passo migratorio sul territorio calabrese, con particolare riferimento a quelle oggetto di prelievo venatorio;

---

delle strutture tecniche dirette a qualificare l'intervento regionale in materia di caccia, ed in particolare per predisporre lo studio della biologia delle singole specie animali nei loro rapporti con l'ambiente ed ai fini dell'emanazione di provvedimenti inerenti il controllo della fauna. L'osservatorio opererà di concerto con le province per le comuni finalità istituzionali. I settori di osservazione sono i seguenti: a) censimento delle popolazioni animali stabilmente residenti sul territorio o di passaggio migratorio; b) studi sulla loro distribuzione e sul loro ambientamento; c) ecologia: studio sui rapporti tra specie animali ed ambiente; proposte per la salvaguardia di zone di notevole interesse faunistico ed ambientale; studi degli effetti di anticrittogamici e diserbanti in agricoltura nei confronti della fauna selvatica; d) etologia: studio del comportamento delle varie specie animali nell'ambiente in cui vivono; e) studi particolareggiati: malattie, tradizioni, usi e costumi in campo faunistico, studi sulle patologie della fauna selvatica e loro eventuale relazione con gli animali domestici o di allevamento. 3. L'osservatorio regionale della fauna selvatica, che ha sede presso gli uffici della Giunta regionale, si avvarrà del personale dipendente della Regione Calabria, o da assumersi per le qualifiche tecniche non previste dal regolamento organico della Regione, previa fissazione dell'organico e con i criteri stabiliti dalla legge regionale sul personale dipendente della Regione. Oltre che del personale interno, la Regione può avvalersi, in regime convenzionale, dell'opera del personale docente e tecnico di Università o di altri Enti, e di professionisti privati di chiara competenza. 4. Nell'ambito di ciascuna provincia e con sede presso gli uffici dell'amministrazione provinciale, dovrà funzionare, per fini scientifici previsti dal presente articolo, una sezione provinciale dell'osservatorio della Regione. 5. L'attività e la pianta organica dell'osservatorio faunistico regionale e degli osservatori faunistici provinciali sarà disciplinata da apposito regolamento da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 6. Nell'ambito di ogni singolo osservatorio faunistico, viene istituita una stazione ornitologica, una stazione di incanalamento e dei punti di osservazione dell'avifauna selvatica aventi lo scopo di: a) sviluppare le attività scientifiche e di ricerca; b) predisporre lo studio della biologia degli uccelli; c) effettuare ricerche qualificative e quantitative delle popolazioni nidificanti, migratrici e svernanti. 7. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge n. 157/92, è istituita presso la Regione Calabria, Uffici della Giunta regionale, l'unità operativa tecnica consultiva decentrata dell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica. La suddetta unità operativa assolverà ai compiti di cui all'articolo 7 della legge n. 157/92, nel contesto territoriale previsto dal deliberato della Conferenza Stato Regioni. Il funzionamento tecnico, consultivo, amministrativo e finanziario della suddetta unità sarà regolato da apposita convenzione stipulata fra la Regione Calabria e l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica.".

c) cura in modo specifico la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle specie selvatiche presenti sul territorio regionale, fornendo agli organi preposti della Regione Calabria, incaricati dell'attività di pianificazione e di programmazione venatoria di carattere generale, ogni elemento utile per stimare la consistenza delle specie cacciabili che sostano anche provvisoriamente sul territorio calabrese, censendo le stesse nel periodo di nidificazione e di accrescimento della prole, determinando altresì l'inizio della migrazione delle stesse dal territorio calabrese;

d) esegue prevalentemente i censimenti sulle specie cacciabili in via ordinaria e sulle specie cacciabili in deroga, sia durante la stagione venatoria che nel periodo di chiusura generale della caccia; in particolare cura il monitoraggio, sul territorio regionale, delle specie potenzialmente cacciabili a partire dalla prima settimana di settembre ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge quadro n. 157/92, eseguendo censimenti sia nel periodo di arrivo e stazionamento sul territorio regionale della fauna migratoria, per la nidificazione o lo svernamento, che nell'imminenza dell'apertura della stagione venatoria;

e) effettua censimenti nell'ultima decade del mese di agosto, al fine di fornire dati specifici circa l'inizio della migrazione, l'accrescimento e la dipendenza della prole delle specie cacciabili all'apertura della caccia ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92;

f) effettua altresì censimenti nel mese di febbraio, a partire dalla seconda decade, con specifico riferimento a tutte le specie migratorie per le quali è consentita la caccia nel mese di gennaio, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), legge 157/92, al fine di acquisire dati scientifici inerenti il periodo di ritorno ai luoghi di nidificazione.

3. I censimenti svolti dall'OFVR devono essere eseguiti su tutto il territorio regionale con particolare preferenza per le aree protette, le quali, essendo ubicate nelle zone di maggior pregio faunistico e ambientale, consentono forme privilegiate di osservazione della fauna selvatica. Nel caso in cui l'Osservatorio non riesca a fornire i dati scientifici necessari agli organi regionali preposti per l'emanazione degli atti amministrativi di natura programmatica in materia venatoria, l'apertura della caccia nel periodo anteriore al 18 settembre, così come il prolungamento dell'attività venatoria fino alla prima decade di febbraio ai sensi dell'articolo 18, comma 2 legge 157/92, sono rimesse al parere dell'ISPRA, con eccezione della caccia di selezione agli ungulati ed ai nocivi, e si applicherà di conseguenza la disciplina di cui all'articolo 18, comma 1, della legge quadro n. 157 del 1992. La ricerca scientifica demandata all'Osservatorio deve svolgersi in modo non cruento al fine di risultare compatibile con l'ineludibile principio della conservazione e della tutela delle specie oggetto di studio.

4. L'Osservatorio predispone i piani programmatici di miglioramento ambientale più idonei ad assicurare alla fauna selvatica, con speciale riferimento a quella oggetto di caccia, idonee zone di rifugio e di alimentazione sul territorio interessato all'attività venatoria, conla previsione di programmi colturali a perdere, esclusivamente destinati alla conservazione ed al sostegno della fauna selvatica e ad una maggiore sostenibilità dell'attività venatoria, con conseguente divieto di raccolta e taglio della vegetazione oggetto di tale attività. La Regione Calabria individua, entro il termine di mesi sei dall'istituzione dell'OFVR, gli incentivi economici, sotto forma di indennizzi, di sgravi fiscali o di altra utilità economica, da destinare ai coltivatori i cui fondi siano interessati dalla programmazione di miglioramento ambientale regionale in materia faunistico venatoria predisposta dall'OFVR; le zone destinate al miglioramento ambientale regionale sono individuate sia lungo le principali rotte di migrazione sia nelle zone meno vocate all'attività venatoria al fine di aumentare l'attrazione della selvaggina per tali

aree e consentire un'ottimale distribuzione della pressione venatoria su tutto il territorio regionale.

5. L'Osservatorio esprime parere preventivo in relazione ai progetti, sia pubblici che privati, per la creazione di zone umide artificiali regionali. L'Osservatorio esprime parere obbligatorio in materia di immissione di fauna selvatica, per ogni scopo, sul territorio regionale. L'Osservatorio è dotato di una struttura centrale la cui composizione, fissata in un collegio composto da cinque membri, di cui uno con funzioni di presidente, costituisce diretta emanazione di tutti i soggetti coinvolti nella gestione del patrimonio faunistico-venatorio, con la obbligatoria presenza:

a) di un rappresentante della Regione Calabria nella qualità di Presidente;

b) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni venatorie maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) di un rappresentante nominato dalle quattro associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

d) di un rappresentante degli ATC;

e) un rappresentante nominato dalle quattro associazioni degli agricoltori maggiormente rappresentative sul territorio regionale.

6. Tutti i componenti del collegio, nominati dal Presidente della Giunta regionale, sono individuati fra candidati, muniti di diploma di laurea, di provata esperienza e capacità nelle scienze biologiche, naturalistiche ed agroforestali e prestano la propria attività a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese di viaggio documentate; il rappresentante delle associazioni agricole può essere individuato anche fra i dottori agronomi regolarmente iscritti all'albo professionale della categoria di appartenenza da almeno tre anni. La procedura ed i criteri di nomina sono specificati nel regolamento di attuazione dell'OFVR da emanarsi entro sei mesi dall'istituzione del predetto ente regionale di ricerca.

7. L'Osservatorio può articolarsi in una o più strutture periferiche.

8. L'OFVR cura l'organizzazione dei corsi regionali per l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione, la cui attività e organizzazione viene disciplinata dal regolamento di attuazione dell'OFVR.

Art. 8

Aziende faunistico-venatorie e agroturistico-venatorie

1. La Giunta regionale, su richiesta degli interessati e sentito il parere della Provincia *nonché dell'OFVR e dell'ISPRA*[18], entro i limiti del territorio provinciale agro-silvo-pastorale del 15 per cento può:

a) autorizzare l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, soggette a tassa di concessione regionale per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna appenninica ed a quella acquatica; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino

[18] **L'articolo 6, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"e dell'INFS***" con le parole** *"nonché dell'OFVR e dell'ISPRA"***.**

ambientale. In tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate nel calendario venatorio secondo i piani di assestamento e di abbattimento. In ogni caso in dette aziende non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto;

b) autorizzare l'istituzione di aziende agro-turistico-venatorie, ai fini di impresa agricola, soggette a tassa regionale, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento per tutta la stagione venatoria di fauna selvatica e di allevamento.

2. Le aziende agro-turistico-venatorie devono:

a) essere preferibilmente situate nei territori di scarso rilievo faunistico;

b) coincidere preferibilmente con il territorio di una o più aziende agricole ricadenti in aree di agricoltura svantaggiata, ovvero dismesse da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094/88/CEE e successive modificazioni.

3. Le aziende agro-turistico-venatorie nelle zone umide e vallive possono essere autorizzate solo se comprendono bacini artificiali ed utilizzano per l'attività venatoria fauna acquatica di allevamento, nel rispetto delle convenzioni internazionali.

4. La domanda di concessione per la istituzione di aziende agro-turisticovenatorie è presentata dai proprietari o conduttori dei fondi rustici interessati alla costituzione.

5. La Giunta regionale disciplina le procedure e le prescrizioni perla gestione delle aziende di cui al presente articolo.

6. L'esercizio dell'attività venatoria nelle aziende di cui al comma 1 è consentito nel rispetto delle norme della presente legge, con la esclusione dell'opzione per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 10 comma 6.

6 bis. La Giunta regionale, sentito preliminarmente l'OFVR sui progetti pubblici o privati presentati, disciplina le procedure e le prescrizioni relative alla istituzione ed alla gestione delle zone umide artificiali di cui all'articolo 5 della presente legge, all'interno delle quali è tassativamente vietata l'immissione di fauna selvatica.[19]

Art. 9

Allevamenti pubblici e privati per scopo ripopolamento, alimentare, amatoriale, ornamentale. Zone addestramento cani e gare cinofile.

1. La Giunta regionale, sentito il parere formulato *dall'OFVR e ISPRA*[20]**,** disciplina l'allevamento di fauna selvatica a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale ed amatoriale con proprio regolamento da emanare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel caso in cui l'allevamento di cui al comma 1 sia esercitato dal titolare di un'impresa agricola, questi è tenuto a dare semplice comunicazione alla Provincia *e all'OFVR*[21]dello svolgimento dell'attività con la segnalazione delle specie di fauna selvatica allevate, nel rispetto delle norme regionali.

---

[19] **Comma aggiunto dall'art. 6, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

[20] **L'articolo 7, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola** *"INFS"* **con le parole** *"OFVR e ISPRA"***.**

[21] **Parole aggiunte dall'art. 7, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

3. La Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dell'allevamento a scopo di ripopolamento organizzato in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, può consentire al titolare, e ad altre persone dal medesimo autorizzate, nel rispetto delle norme della presente legge, il prelievo di animali allevati appartenenti a specie cacciabili con i mezzi di cui all'articolo 11.

4. Le Province allo scopo di promuovere l'educazione cinofila e venatoria dei cacciatori, il recupero dei territori marginali e l'alleggerimento della pressione sul territorio di caccia, autorizzano la costituzione di apposite zone per l'addestramento e l'allenamento dei cani e per le gare e prove cinofile affidate alle associazioni venatorie nazionali, alle associazioni agricole, imprenditori agricoli singoli o associati, associazioni cinofile operanti nella provincia.

5. Le zone di addestramento, allenamento e gare dei cani di caccia con abbattimento di selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, dovranno essere istituite in località distanti più di 150 metri dai centri abitati e vie importanti di comunicazione e500 metri dalle strutture di cui alle lettere a, b, c, d, e, h, del precedente articolo 6 e dalle aree protette di cui alla legge n. 394/91;

a) dette zone devono essere tabellate opportunamente a cura del concessionario e non potranno essere di superficie superiore a 20 ettari né inferiore a 3;

b) in ciascuna provincia ad ogni associazione venatoria e cinofila non potrà essere data in concessione più di una delle zone, di cui alla lettera che precede, aumentata di altra unità per ogni 1500 tesserati;

c) l'esercizio dell'attività, su esclusiva selvaggina di allevamento appartenente alle specie cacciabili, è consentito secondo modalità e tempi disciplinati con apposito provvedimento della Giunta regionale da adottare entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge;

d) la concessione è rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale e alla richiesta deve essere allegata una planimetria del terreno e l'assenso dei relativi proprietari;

e) alle zone qui specificate deve essere consentito il libero accesso a tutti i richiedenti a parità di diritti e obblighi e potrà essere richiesto il pagamento dell'ingresso giornaliero.

6. Le zone di addestramento, allenamento, gare e prove cinofile, senza abbattimento di selvaggina, non sono soggette all'osservanza delle distanze di cui al comma precedente, devono avere una superficie non inferiore a *20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari*[22] e vengono date in concessione dal Presidente dell'Amministrazione provinciale in ragione di una per ogni associazione abilitata a richiederla ai sensi del superiore comma cinque. Nel decreto di concessione devono essere indicate le specie ed il numero dei capi di selvaggina che periodicamente dovranno essere immessi nella struttura a cura del concessionario. Apposito personale dovrà assicurare l'incolumità della selvaggina durante l'addestramento e le gare dei cani.

7. Le zone di addestramento cani già esistenti possono continuare l'attività previa istanza da

[22] **L'articolo 7, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"80 ettari"* **con le parole** *"20 ettari, con esclusione delle zone di addestramento per cani da seguita le quali dovranno avere una superficie non inferiore a 50 ettari".*

presentare alla Amministrazione provinciale competente entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'irregolare gestione e le violazioni del provvedimento di autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione stessa.

TITOLO III
Disciplina ed esercizio dell'attività venatoria

Art. 10
Esercizio dell'attività venatoria

1. L'attività venatoria si svolge in base ad una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedono e che posseggano i requisiti previsti dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e dalla presente legge.

2. Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica secondo le modalità, nei tempi e con l'impiego dei mezzi a ciò destinati secondo le norme della presente legge; è considerato altresì esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna o in attesa della medesima per abbatterla o catturarla. Ogni altro modo di abbattimento è vietato, salvo che non avvenga per caso fortuito o per forza maggiore. Non costituisce esercizio venatorio il prelievo di fauna selvatica ai fini di impresa agricola di cui all'articolo 9, comma 3.

3. L'attività venatoria può essere esercitata da chi abbia compiuto il diciottesimo anno di età, sia munito di licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione perla responsabilità civile verso terzi ed infortuni nel rispetto dei minimi previsti dall'articolo 12, comma 8, della legge n. 157/92. Nei dodici mesi successivi al primo rilascio della licenza il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza da almeno tre anni e che non abbia commesso violazione comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell'articolo 32 della legge n. 157 dell'11/2/1992.

4. Ai fini dell'esercizio dell'attività venatoria è, inoltre, necessario il possesso di un apposito tesserino regionale, distribuito dall'Amministrazione Provinciale e rilasciato gratuitamente dal Comune di residenza ove sono indicatele specifiche norme inerenti il calendario regionale, nonché la forma di caccia prescelta in via esclusiva e gli ambiti di caccia ove è consentita l'attività venatoria. Prima di iniziare l'attività venatoria nel posto prescelto, vanno effettuate a cura dell'utente, le annotazioni prescritte sul tesserino regionale. Per l'esercizio della caccia in regione diversa da quella di residenza, è necessario, a cura di quest'ultima, che siano apposte sul predetto tesserino le indicazioni sopra menzionate. Il tesserino regionale viene rilasciato ai richiedenti previa consegna di fotocopia della ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale di cui all'articolo 18 della presente legge e dell'esibizione della licenza di porto di fucile in corso di validità.

5. I tesserini regionali previsti per l'esercizio dell'attività venatoria vanno restituiti entro la fine di febbraio al Comune che li ha rilasciati, che a sua volta, entro i successivi 15 giorni, li consegnerà alla provincia, allo scopo di consentire la raccolta dei dati relativi all'annata venatoria di riferimento.

6. Fatto salvo l'esercizio venatorio con l'arco e con il falco, l'esercizio venatorio stesso può essere praticato in via esclusiva in una delle seguenti forme:

a) da appostamento fisso (con uso di richiami vivi);

b) nell'insieme delle altre forme di attività venatoria, consentite dalla presente legge.

7. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge i cacciatori comunicano alla provincia di residenza la forma di caccia prescelta in via esclusiva, da valere per almeno un biennio, a decorrere dalla stagione venatoria immediatamente successiva alla scadenza del termine perla comunicazione e da intendersi rinnovata per uguale periodo se il cacciatore non fa pervenire alla provincia richiesta di modifica almeno quattro mesi prima della scadenza del periodo di validità della scelta. Il cacciatore che consegue l'abilitazione venatoria dopo la scadenza del termine suddetto, deve far pervenire la richiesta di opzione entro sessanta giorni dal conseguimento dell'abilitazione.

8. Possono esercitare l'attività venatoria sul territorio regionale anche i cittadini con residenza estera purché muniti di porto di fucile per uso caccia compatibile con le leggi dello Stato italiano e purché, per il periodo di permanenza in Calabria, si dotino dei seguenti documenti:

- polizza assicurativa di cui al comma 3;
- tesserino venatorio di cui al comma 4, rilasciato dalla Regione;
- versamento della tassa regionale di cui all'articolo 18 della presente legge.

9. La domanda per il rilascio del tesserino venatorio va inoltrata alla Regione Calabria con la contestuale indicazione della scelta della forma di esercizio venatorio, di cui al comma 6, e della scelta dell'A.T.C. nel quale si intende esercitare l'attività venatoria.

Art. 11
Mezzi di caccia consentiti

1. L'attività venatoria è consentita con l'uso dei seguenti mezzi:

a) fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi;

b) fucile a ripetizione e semiautomatico con un colpo in canna e caricatore contenente non più di due cartucce;

c) fucile a canna ad anima rigata a caricamento singolo o a ripetizione semiautomatica;

d) fucile combinato a due o tre canne di cui una o due ad anima liscia oppure una o due ad anima rigata;

e) arco.

I fucili ad anima liscia devono essere di calibro non superiore al 12; quelli ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5.6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40.

2. I bossoli delle cartucce devono essere recuperati dal cacciatore prima di lasciare il luogo di caccia.

3. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie, a servirsi dell'ausilio dei cani, ad usare fischi e richiami a bocca o manuali e ad impiegare stampe nella caccia da appostamento.

4. L'uso dei falchi come mezzo di caccia è consentito esclusivamente con soggetti provenienti da allevamenti nazionali od esteri oppure legalmente importati da quei paesi ove la cattura e l'esportazione sono permesse, ma strettamente controllate, nell'osservanza della Convenzione di Washington (Legge 19/12/1975, n. 874) e successive modificazioni.

5. I possessori di uccelli appartenenti al genere Falco da utilizzare per attività venatoria debbono farne notifica alla Regione, tramite l'Amministrazione Provinciale competente per territorio, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; all'atto della denuncia il possessore dovrà esibire la documentazione che dimostra la provenienza degli esemplari detenuti; nei casi di smarrimento di un falco va fatta immediata denuncia al Corpo Forestale dello Stato, registrando la specie ed il numero dell'anello di identificazione dell'animale smarrito, e trattenendo, il falconiere, copia della denuncia; tale documentazione dovrà essere conservata dal possessore del falco. Trascorso il periodo di moratoria suddetto, i falchi saranno considerati detenuti illegalmente e sequestrati.

6. È vietato l'uso dei richiami vivi che non siano identificabili mediante anello inamovibile secondo quanto stabilito nell'articolo 3 della presente legge.

7. È consentito l'uso di richiami vivi appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, storno, merlo, passero, passera mattugia, pavoncello e colombaccio.

8. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva è consentita la detenzione di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unita' per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unita'. Per i cacciatori che esercitano l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi, il patrimonio di cui sopra non può superare il numero massimo complessivo di dieci unità.

9. Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dal presente articolo.

Art. 12

Appostamenti fissi e temporanei Aree contigue

1. Sono considerati fissi gli appostamenti di caccia costruiti con qualsiasi materiale appositamente predisposto al bisogno e destinati all'esercizio venatorio almeno per un'intera stagione di caccia.

2. Non sono considerati fissi, ai fini della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti che non comportino mutamento del suolo o delle piante che abbiano durata di una sola giornata di caccia e quelli per l'esercizio venatorio agli ungulati e dai colombacci. Al termine della giornata di caccia il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento.

3. L'accesso all'appostamento fisso con armi proprie e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia; oltre al titolare possono accedere all'impianto stabile dell'appostamento fisso *le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia*[23].

4. L'autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla provincia, con validità quinquennale, previa domanda corredata di planimetria, a scala 1:10.000, del

[23] **L'articolo 8, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"non più di due cacciatori autorizzati dal titolare medesimo"* **con le parole** *"le persone autorizzate dal titolare medesimo. Qualora non si preveda l'uso di richiami vivi, non ricorre la prescrizione dell'opzione di caccia"***.**

territorio dove è ubicato l'appostamento. È subordinata al possesso da parte del richiedente del consenso scritto con firma autenticata, del proprietario o conduttore del terreno, lago o stagno.

5. Le province non possono rilasciare un numero di autorizzazioni, per la caccia di appostamento fisso *con l'utilizzo di richiami vivi*[24], superiore a quello della stagione venatoria 1989/90. Ove si verifichi capienza le autorizzazioni sono rilasciate nell'ordine:

a) agli ultrassessantenni;

b) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;

c) a coloro che per sopravvenuto impedimento fisico non siano più in grado di esercitare la caccia vagante.

6. È vietata la caccia alle persone non autorizzate nel raggio di 200 metri dal capanno principale dell'appostamento fisso regolarmente tabellato. È inoltre vietato costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a metri 300 da altro preesistente e dai confini delle zone di addestramento cani.

7. La collocazione dell'appostamento deve avvenire in modo tale da non comportare, per effetto di sparo, danneggiamento di piante o altre colture.

8. L'attività venatoria nelle aree contigue a parchi naturali e regionali si effettua in base al criterio della caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia comprendenti l'area contigua.

9. I confini delle aree contigue sono determinati dalla Regione interessata d'intesa con gli organi di gestione del parco. Per i territori ricadenti nelle aree contigue la gestione dei piani e dei programmi di prelievo è affidata al Comitato di Gestione dell'A.T.C. competente, d'intesa con l'ente di gestione del parco.

Art. 13
Ambiti territoriali di caccia e organismi di gestione

1. La Regione, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, delle associazioni venatorie nazionali riconosciute e delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative operanti nella Regione, delle province interessate, ripartisce il territorio agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata, ai sensi dello articolo 5, comma 2, lettera c, in undici ambiti territoriali di caccia, di dimensione sub-provinciale e/o interprovinciali, possibilmente omogenei e delimitati da confini naturali, determinati e individuabili, comunque indicati con tabelle collocate nei punti di discontinuità dei confini naturali e nelle aree di accesso.

2. La ripartizione iniziale, a carattere sperimentale, può essere modificata dalla Regione per motivate ragioni entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, è soggetta a eventuale revisione quinquennale.

3. La Regione approva e pubblica il regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale che, tra l'altro, deve precedere le modalità di istituzione e lo statuto degli organi di gestione degli A.T.C., la loro durata in carica, nonché le norme relative alla loro prima

[24] **Parole aggiunte dall'art. 8, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

elezione ed ai successivi rinnovi. Il Piano faunistico venatorio e il regolamento di attuazione possono essere modificati o revisionati dalla Regione con periodicità quinquennale.

4. L'ambito territoriale di caccia, A.T.C., è struttura associativa, senza fini di lucro, formata secondo i criteri della legge n. 157/92, che persegue scopi di programmazione dell'attività venatoria e di gestione della fauna selvatica su una porzione sub-provinciale di territorio agrosilvo-pastorale.

5. Sono organi dell'ambito:

1) il Presidente;
2) il comitato di gestione;
3) l'assemblea dei soci;
4) il Collegio dei revisori dei conti.

L'assemblea dei soci provvede all'approvazione dello Statuto tipo dell'A.T.C. previsto nel regolamento di attuazione del piano faunistico venatorio regionale. Gli organi direttivi degli ambiti territoriali sub-provinciali per la gestione programmata della caccia sono i comitati di gestione.

6. I comitati di gestione, nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute, sono composti da venti membri costituiti nel modo seguente:

a) due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia;

b) due rappresentanti dei comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia;

c) sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute;

d) sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti in forma organizzata sul territorio;

e) quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente.[25]

[25] **Comma sostituito dall'art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; il testo precedente era così formulato:** *"6. I comitati di gestione sono nominati dal Presidente della Provincia su designazione degli enti locali e delle organizzazioni e delle associazioni venatorie e di protezione ambientale legalmente riconosciute. Essi sono costituiti da: - due rappresentanti della provincia esperti in materia di caccia; - due rappresentanti dei Comuni compresi nell'ambito territoriale a gestione programmata della caccia; - sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale legalmente riconosciute; - sei rappresentanti delle associazioni venatorie nazionali riconosciute presenti informa organizzata sul territorio; - quattro rappresentanti scelti tra le associazioni di protezione ambientale presenti nel Consiglio nazionale per l'ambiente. I comitati di gestione hanno compiti digestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza. Programmano gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. a) I comitati di gestione provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture; b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a); c) i comitati di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a, b, c, del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92 più volte citata; d) per l'espletamento delle proprie funzioni i comitati di gestione possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'A.T.C.; e) gli organi direttivi degli A.T.C. possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n.*

6 bis. La provincia, sulla base dei nominativi indicati dagli organismi ed associazioni indicate al comma 6, procede alla nomina dei membri del Comitato. In caso di mancato accordo sulle designazioni, la provincia, entro trenta giorni dalla richiesta, nomina i membri secondo la rappresentatività espressa nel territorio del singolo ATC dalle organizzazioni ed associazioni.[26]

6 ter. I comitati di gestione di cui al comma 6 hanno compiti di gestione faunistica e di organizzazione dell'attività venatoria nel territorio di competenza; programmano inoltre gli interventi per migliorare l'habitat e le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica. In particolare:

a) provvedono ad indagini ed azioni inerenti le presenze faunistiche e i prelievi venatori, la tutela della fauna selvatica, l'incremento delle popolazioni animali selvatiche, la difesa delle colture;

b) per il raggiungimento dei fini programmati ciascun comitato di gestione predispone, nell'ambito delle attività di propria competenza, progetti finalizzati il cui finanziamento, previa verifica dell'ammissibilità, è effettuato dalla provincia con i fondi di cui all'articolo 22, comma 2, lettera a);

c) provvedono all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e conduttori dei fondi per le attività specificate alle lettere a), b), c), del comma 11 dell'articolo 14 della legge n. 157/92;

d) per l'espletamento delle proprie funzioni possono dotarsi di organizzazione tecnico-amministrativa corrispondente alle esigenze dell'ATC.[27]

6 quater. Gli organi direttivi degli ATC possono, con motivata delibera, ammettere nei territori di competenza un numero di cacciatori superiore a quello stabilito dal regolamento di attuazione purché sussistano le condizioni di cui al comma 8 dell'articolo 14 della legge n. 157/92. La Regione con successiva legge determina i criteri di priorità di cui all'articolo 14 della suddetta legge n. 157/92.[28]

7. Ogni cacciatore residente ha diritto all'accesso in un A.T.C. compreso nella Regione, previa domanda all'amministrazione provinciale competente su modulo predisposto dalla Regione e può avere accesso ad altri ambiti della Regione ovvero ad ambito anche in una Regione diversa, previo consenso dei relativi organi di gestione e sulla base della normativa regionale vigente.

8. La Giunta regionale, in sede di emanazione del calendario venatorio annuale, prevede la possibilità di autorizzare i cacciatori residenti in Calabria ad effettuare gratuitamente, nell'arco della stagione venatoria, da dieci a venti giornate di caccia alla sola selvaggina migratoria, negli altri A.T.C. della Regione determinandone le quote di interscambio.

9. La Regione, qualora le province non approvino i piani faunistico-venatori nel termine previsto, vi provvede in via sostitutiva previa diffida ad adempiere entro 30 giorni dalla scadenza del termine.

10. Ai fini della partecipazione alla gestione programmata della caccia l'iscrizione ad ogni

157/92.".

[26] **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

[27] **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

[28] **Comma inserito dall' art. 5, comma 2, lett. a), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20.**

ambito territoriale di caccia, fatto salvo quanto già predisposto nel precedente comma sette, è subordinata al versamento annuale di una quota, determinabile dagli stessi comitati di gestione degli A.T.C., in misura non superiore al 30 per cento della tassa di concessione regionale[29]. La suddetta quota è destinata dai comitati digestione esclusivamente a finalità faunistico venatorie nonché per lo sviluppo delle attività agricole compatibili con l'ambiente sotto l'aspetto faunistico venatorio.

11. La Regione, per realizzare una equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio nazionale, sentiti i competenti organi di gestione degli A.T.C., promuove scambi interregionali e determina il numero dei cacciatori non residenti ammissibili sul proprio territorio e ne disciplina l'accesso. Ferme restando le indicazioni statali concernenti l'indice di densità venatoria minima, la Giunta regionale determina annualmente e sulla base di dati censuari, l'indice di densità venatoria massima nei territori a gestione programmata della caccia. Tale indice deriva dal rapporto fra il numero dei cacciatori ed il territorio agro-silvo-pastorale regionale.

Art. 13 bis[30]

(Istituzione del numero verde antibracconaggio)

1. Al fine di salvaguardare il patrimonio faunistico regionale, anche attraverso forme di cooperazione con la cittadinanza, viene istituito il numero verde antibracconaggio per la segnalazione e la denuncia di fatti di reato in materia ambientale che danneggiano gravemente l'ambiente e la corretta pratica venatoria. Il numero verde antibracconaggio è gestito dall'Osservatorio Faunistico.

Art. 14
Calendario venatorio

1. La Regione, sentito l'*OFVR e l'ISPR*[31] e la C.F.V.R., pubblica, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario venatorio regionale relativo all'intera annata venatoria.

2. La Regione, in relazione alle specie di cui all'articolo 18, comma 1, della legge n. 157/92 e non comprese nell'allegato II della direttiva CEE 79/409, attua altresì la disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge n. 157/92.

3. Nel calendario venatorio regionale devono essere indicate in particolare:

a) le specie cacciabili appartenenti a quelle indicate all'articolo 18 della legge 11/2/1992, n. 157, punti a), b), c) e d);

b) i periodi di caccia alle singole specie da contenersi tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio; la Giunta regionale, anche su richiesta delle Province, può modificare, in presenza di adeguati piani faunistico-venatori, previo parere dell' *ISPRA*[32]**,** i termini di cui al comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92, per determinate specie di fauna selvatica, in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà provinciali, nel rispetto dell'arco temporale massimo previsto dal comma 1, dell'articolo 18 già richiamato. La stessa disciplina si applica anche per la caccia di selezione agli ungulati sulla base dei piani di abbattimento selettivi approvati dalla Regione tenuto conto della consistenza censita delle diverse

[29] **L'art. 9, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sopprime le parole** *"per fucile a due colpi".*
[30] **Articolo aggiunto dall'art. 10, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**
[31] **L'articolo 11, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola** *"INFS"* **con le parole** *"OFVR e ISPRA"***.**
[32] **L'articolo 11, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola** *"INFS"* **con la parola** *"ISPRA".*

popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia o azienda faunistico-venatoria; la caccia di selezione agli ungulati può essere autorizzata a far tempo dal primo agosto nel rispetto dell'arco temporale di cui al sopra richiamato comma 1 dell'articolo 18 legge n. 157/92;

c) le giornate di caccia, il cui numero non può essere superiore a tre per ogni settimana, che la Regione può consentire di scegliere al cacciatore ad esclusione del martedì e venerdì nei quali la caccia non può essere esercitata;

d) il carniere massimo giornaliero consentito per ogni cacciatore e l'orario di inizio e fine della giornata di caccia;

e) le modalità di impiego dei cani a scopo venatorio anche in relazione alle specie;

f) riferimenti relativi ai divieti ed alle sanzioni.

4. La Giunta regionale, nel periodo compreso tra il 1o ottobre e il 30 novembre, può consentire la caccia alla selvaggina migratoria da appostamento fino a cinque giorni alla settimana, sentito l'Istituto Nazionale per la fauna selvatica, fermo restando comunque il silenzio venatorio dei giorni di martedì e venerdì.

5. Le Province e le Associazioni venatorie e protezionistiche legalmente riconosciute, entro e non oltre il 30 marzo di ciascun anno, inviano alla Giunta regionale le loro proposte per la formulazione del calendario venatorio.

6. Nel periodo 1/31 gennaio il Presidente della Provincia può autorizzare, stabilendone i modi, d'intesa con gli organi direttivi degli A.T.C. interessati, l'uso dei cani da cerca e da seguito per la caccia alla volpe nei territori liberi alla caccia e non interessati da eventuali immissioni faunistiche a scopo di ripopolamento.

7. Le Province per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, provvedono al controllo delle specie di fauna selvatica. Tale controllo, esercitato selettivamente, viene praticato di norma mediante l'utilizzo di metodi ecologici su parere dell'*ISPRA*[33]. Qualora l'*ISPRA* verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le province, *su parere espresso dell'OFVR*[34], possono autorizzare piani di abbattimento. Tali piani devono essere attuati dalle guardie dipendenti dalle province stesse. Queste ultime possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, delle guardie forestali e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Nelle aree protette di controllo delle specie di fauna selvatica deve essere svolto in conformità al regolamento dell'area protetta e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione dell'area di cui si tratta.

Art. 15
Divieti

1. Sono integralmente confermati i divieti contenuti nell'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. È altresì vietato:

- cacciare sul territorio ricoperto per almeno due terzi da neve;

[33] **L'articolo 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola** *"INFS"* **con la parola** *"ISPRA".*
[34] **Parole aggiunte dall'art. 11, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

- esercitare la caccia a palmipedi e trampolieri negli stagni, nelle paludi e specchi d'acqua ghiacciati;

- cacciare su terreni allagati da piene di fiume;

- usare tagliole, trappole di vario genere, lacci o altri simili arnesi;

- cacciare da appostamento, sotto qualsiasi forma, la beccaccia ed il beccaccino.

2. Nel territorio della Regione Calabria, dal 1° marzo al 31 ottobre è vietato bruciare sui campi le stoppie delle colture graminacee e leguminose, di prati e di erbe palustri ed infestanti, anche negli incolti, nonché gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali e statali, lungo autostrade e le ferrovie. Il divieto non sussiste per la distruzione di erbe infestanti, rovi, materiali risultanti dalla potatura e simili, riuniti in cumuli e direttamente controllati fino a quanto il fuoco sia completamente spento.

3. Per tutte le specie di Anfibi e di Rettili, comprese le tartarughe marine, è vietata:

a) la cattura, l'uccisione e il ferimento, salvo che avvengano per caso fortuito o per forza maggiore;

b) la distruzione, la raccolta e la detenzione di uova.

Deroghe ai divieti di cui sopra possono essere consentiti dalla Regione ad allevamenti, per scopo alimentare, di esemplari appartenenti alla specie "Rana esculenta"; inoltre la Regione può consentire la raccolta e la detenzione, per scopi scientifici, didattici o di conservazione, formalmente documentati, ad università, enti di ricerca o musei di storia naturale.

Art. 16
Immissione di selvaggina

1. È vietato introdurre nel territorio della Regione Calabria fauna selvatica viva proveniente dall'estero senza la preventiva autorizzazione del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali *e dell'OFVR*[35] su parere dell'*ISPRA*[36]. *Ai Comitati di Gestione degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti prevalentemente da allevamenti nazionali e calabresi. In caso di violazione di quanto disposto, il Dipartimento all'Agricoltura, Foreste e Forestazione, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al commissariamento degli ATC e al ritiro delle autorizzazioni alle aziende faunistico-venatorie*[37]**.**

2. L'introduzione di selvaggina dall'estero resta comunque regolamentata dall'articolo 20 della legge 11.02.1992, n. 157.

3. La Regione, oltre al prelievo della selvaggina dalle strutture di allevamento pubbliche previste nella presente legge e l'immissione sul terreno libero e nelle apposite strutture per l'attività venatoria, può bandire gare di appalto per la fornitura della stessa selvaggina, la quale sarà affidata all'Ufficio provinciale competente perla distribuzione sul territorio.

[35] **Parole aggiunte dall'art. 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**
[36] **L'articolo 12, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce la parola** *"INFS"* **con la parola** *"ISPRA"***.**
[37] **Periodo aggiunto dall'art. 46, comma 1, l.r. 12 giugno 2009, n. 19.**

4. Le province, nel rispetto del piano faunistico venatorio provinciale, approvano ogni anno un programma di immissione, produzione e cattura di specie autoctone nelle zone di ripopolamento e nei centri pubblici di riproduzione.

5. Le immissioni e catture di specie selvatiche non possono essere compiute se non previa autorizzazione della provincia e delle relative operazioni deve essere redatto apposito verbale corredato dalla debita certificazione veterinaria.

6. La selvaggina da immettere deve comunque essere preventivamente sottoposta, a cura di chi effettua il ripopolamento, ai controlli veterinari che certifichino che gli animali siano in normale stato fisico, esenti da malattie e non siano portatori di germi patogeni. Le forme di controllo veterinario sono concordate dalla provincia con l'Unità sanitaria competente per territorio. Le immissioni di fauna selvatica devono essere effettuate secondo tempi e modalità idonei a consentirne la sopravvivenza e la riproduzione a evitare danni alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati.

TITOLO IV
Condizioni per l'esercizio venatorio e vigilanza

Art. 17
Commissioni di esami e materie per la abilitazione venatoria

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore incaricato in materia di caccia e pesca, nomina in ciascun capoluogo di provincia una commissione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio composta da:

- *un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame*[38], designato dall'Assessore regionale incaricato in materia di Caccia e Pesca;

- cinque membri effettivi e cinque supplenti esperti nelle materie specificate al successivo punto 9, di cui facciano rispettivamente parte almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi, *un avvocato e un medico*[39]**;**

- un dipendente della provincia, con funzioni di segretario, designato dall'Amministrazione Provinciale.

2. La commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio ha sede presso gli Uffici dell'Amministrazione Provinciale.

3. Non possono far parte delle commissioni di cui sopra coloro che hanno subito sanzioni penali in materia di caccia.

4. La Commissione ha la durata *di trenta mesi ed è rinnovabile*[40] *fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte*[41] e la sua ricostituzione è disciplinata dalle disposizioni della legge regionale 4 agosto 1995, n. 39. *I componenti, in*

[38] **L'articolo 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"un dipendente regionale che la presiede"* **con le parole** *"un presidente, dipendente regionale, in possesso del diploma di laurea attinente alle materie oggetto di esame"***.**
[39] **Parole aggiunte dall'art. 13, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**
[40] **L' articolo 13, comma 2 della L.R. 30 maggio 2013, n. 26 sopprime la parola** *"annualmente".*
[41] **L'articolo 45, comma 4, l.r. 29 dicembre 2010, n. 34 sostituisce le parole** *"in carica della legislatura"* **con le parole** *"di trenta mesi ed è rinnovabile annualmente fermo restando il vincolo dell'incompatibilità per chi è stato nominato più di due volte".*

ogni caso, continuano ad operare fino alla ricostituzione della Commissione.[42]

4 bis. La Commissione, alla prima seduta, su proposta del Presidente, elegge il Vicepresidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza, impedimento o dimissioni volontarie dello stesso.[43]

5. In caso di dimissioni o comunque di vacanza di posto, il componente nominato dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo, su proposta dell'Assessore alla caccia, dura in carica sino alla scadenza regolare della Commissione.

6. Ai componenti della Commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di euro 103,00 fermo restando il punto 8 dell'articolo 5 della legge regionale n. 27/1999.[44]

7. Gli oneri per il funzionamento della Commissione *trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio.*[45]

8. *(abrogato).*[46]

9. Gli esami riguardano nozioni sulle seguenti materie:

a) legislazione venatoria: nozioni di legislazione venatoria nazionale e regionale, calendario venatorio; specie oggetto di caccia e specie protette; mezzi consentiti e vietati per la caccia, agenti di vigilanza; sanzioni;

b) zoologia applicata alla caccia con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili, fauna migratoria e stanziale, fauna locale e non locale; cenni su mammiferi e uccelli, ripopolamento; zone protette di produzione e di caccia; territori interdetti alle attività venatorie, riconoscimento di mammiferi e uccelli cacciabili e non cacciabili; uso, addestramento e riconoscimento cani;

c) armi e munizioni da caccia e loro uso. Norme su detenzione e uso armi comuni da caccia; conoscenza delle armi da caccia e delle relative munizioni;
fucili, carabine e arco; manutenzione armi da caccia e loro maneggio;
custodia e trasporto delle armi;

d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. Concetti di tutela dell'ambiente e sua conservazione; nozioni su inquinamento ambientale; prevenzione e lotta incendi boschivi; nozioni su fondi chiusi e terreni con colture in atto;

e) pronto soccorso: tecniche di emergenza per ferite da taglio o arma da fuoco;

---

[42] **Periodo aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. a), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**
[43] **Comma aggiunto dall'art. 8, comma 1, lett. b), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47.**
[44] **Comma modificato prima dall'art. 5, comma 8, l.r. 13 settembre 1999, n. 27 e successivamente dall'art. 18, comma 5, l.r. 8 luglio 2002, n. 24. Il testo precedente era così formulato:** *"6. Ai componenti della commissione di esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio viene corrisposto per ogni giornata di seduta un gettone di presenza di lire 70.000, oltre al rimborso delle spese documentate per viaggio, vitto e alloggio, limitatamente ai componenti non residenti nel comune sede di esami.".*
[45] **L'art. 31, comma 2, lett. b), l.r. 13 giugno 2008, n. 15 sostituisce le parole** *"sono a totale carico della Regione"* **con le parole** *"trovano imputazione tra le somme di cui all'articolo 22, comma 2, ovvero sull'ammontare complessivo delle risorse annualmente allocate al pertinente capitolo di bilancio"*.
[46] **Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lett. c), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo originario era così formulato:** *"8. Il Presidente in caso di temporaneo impedimento può delegare un componente della stessa Commissione a sostituirlo."*

lussazioni e fratture; morsi di vipera e punture di insetti, trasporto infortunato.

10. Gli esami sulle suddette materie si svolgono mediante una prova scritta su quiz predisposti dall'Assessorato regionale Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca ed una prova orale. La prova scritta consiste nella compilazione di un questionario di 20 domande sulle materie con a fianco di ciascuna tre risposte di cui una sola esatta. Viene ammesso alla prova orale il candidato che risponde esattamente ad almeno sedici quesiti. La prova orale è superata qualora il candidato riporti un giudizio favorevole in ognuna delle materie d'esame. In caso di idoneità il Presidente della Commissione rilascia il relativo attestato facendone annotazione nel verbale delle operazioni d'esame. Coloro i quali non siano stati giudicati idonei possono sostenere una nuova prova di esame dopo non meno di due mesi dall'esame sostenuto.

11. La Regione e le province, su espressa delega della Regione, organizzano corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio e anche corsi di qualifica e di aggiornamento per le Guardie Volontarie.

12. Alla domanda per sostenere la prova d'esame, da presentarsi alla Provincia ove risiede il candidato, debbono essere allegati un certificato di residenza ed un certificato medico di idoneità fisica all'esercizio venatorio rilasciato in conformità alle disposizioni di legge vigenti.

13. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per l'esercizio della caccia mediante l'uso dell'arco e del falco.

14. Con l'entrata in vigore della presente legge vengono nominatele nuove commissioni e cessano le funzioni di quelle già operanti.

Art. 18
Tasse annuali di concessione regionale

1. La Regione per conseguire i mezzi finanziari necessari per realizzare i fini previsti dalla presente legge e dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, istituisce una tassa di concessione regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modificazioni, per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

1 bis. (abrogato).[47]

2. Sono, inoltre, soggetti a tasse annuali di concessione regionale gli appostamenti fissi, i centri privati di produzione della selvaggina allo stato naturale, le aziende faunistiche-venatorie e le aziende agri-turistico venatorie, nella misura e con le modalità di cui all'apposita legge finanziaria regionale in materia di tasse e concessioni.

3. Nel caso di diniego della licenza di porto di fucile per uso di caccia la tassa regionale deve essere rimborsata. La tassa di concessione regionale viene rimborsata anche al cacciatore che rinuncia all'assegnazione dell'ambito territoriale di caccia.

4. La tassa di rinnovo non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o eserciti

[47] **Comma aggiunto dall'art. 14, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 e successivamente abrogato dall'art. 5, comma 2, lett. b), l.r. 16 ottobre 2014, n. 20; il testo abrogato era così formulato:** *"1 bis. L'importo della predetta tassa è dovuto nella misura del 50 per cento per i soggetti che, alla data dell'apertura della stagione venatoria, abbiano compiuto settanta anni nonché per coloro che alla medesima data non abbiamo compiuto venti anni.".*

l'attività venatoria esclusivamente all'estero.

5. I proventi della tassa di cui al comma 1 sono in parte utilizzati per il finanziamento o il concorso nel finanziamento di progetti di valorizzazione del territorio presentati da singoli proprietari o conduttori dei fondi, che, nell'ambito della programmazione, contemplino, tra l'altro, la realizzazione di strutture per l'allevamento di fauna selvatica nonché dei riproduttori nel periodo autunnale, la manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica; l'adozione delle forme di lotta biologica e di lotta integrata; il ricorso a tecniche colturali ed a tecnologie innovative non pregiudizievoli per l'ambiente, la valorizzazione agro-turistica di percorsi per la visita degli ambienti naturali e la conoscenza scientifica e culturale della fauna selvatica ospite; la manutenzione e pulizia dei boschi anche al fine di prevenire incendi.

Art. 19

Vigilanza venatoria: poteri e compiti

1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alle Province che curano altresì il coordinamento degli agenti di vigilanza di cui all'articolo 27 della legge quadro n. 157/92. Gli agenti di vigilanza delle Province, ferme restando le competenze tecniche per la conservazione e gestione della fauna selvatica, rivestono qualifica di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza ai sensi delle disposizioni legislative vigenti. Essi possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all'articolo 11 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65.

2. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria di cui al successivo comma 4 è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dalla Regione, anche in collaborazione con le associazioni venatorie riconosciute, agricole e di protezione ambientale, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 157/92, ed al conseguimento di un attestato di idoneità previo esame da parte di una commissione nominata dalla Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, proposto e predisposto dall'Assessorato alla caccia.

3. A tutti gli agenti aventi titolo di vigilanza è vietata la caccia durante l'esercizio delle loro funzioni.

4. Ai cittadini in possesso della qualifica di guardia venatoria volontaria alla data di entrata in vigore della presente legge non è richiesto l'attestato di idoneità di cui al comma 2. È fatto obbligo a tutte le guardie venatorie di partecipare ai corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.I soggetti predisposti alla vigilanza venatoria possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o attitudine di caccia, la esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino venatorio, delle ricevute di versamento della tassa di concessione governativa e della tassa venatoria regionale, del contrassegno della polizza di assicurazione nonché della fauna selvatica abbattuta e catturata.

5. Nel caso di sanzioni penali previste dall'articolo 30 della legge n. 157/92 gli ufficiali e gli agenti che esercitano funzioni di polizia giudiziaria procedono al sequestro delle armi, della fauna selvatica e dei mezzi di caccia, con esclusione del cane e dei richiami vivi autorizzati. In caso di condanna per le ipotesi di cui al medesimo articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), le armi ed i suddetti mezzi sono in ogni caso confiscati.

6. Quando è sequestrata fauna selvatica, viva o morta, gli ufficiali o agenti la consegnano alla Provincia competente, la quale, nel caso di fauna viva, provvede a liberarla in località adatta ovvero, qualora non risulti liberabile, a consegnarla ad un organismo in grado di provvedere

alla sua riabilitazione e cura ed alla successiva reintroduzione nel suo ambiente naturale; in caso di fauna viva sequestrata in campagna, e che risulti liberabile, la liberazione è effettuata sul posto dagli agenti accertatori. Nel caso di fauna morta, la Provincia provvede alla sua vendita tenendo la somma ricavata a disposizione della persona cui è contestata l'infrazione ove si accerti successivamente che l'illecito non sussiste; nell'ipotesi di illecito riconosciuto, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente intestato alla Provincia. Della consegna o della liberazione, gli ufficiali o agenti danno atto in apposito verbale nel quale sono descritte le specie e le condizioni degli esemplari sequestrati, e quant'altro possa avere rilievo ai fini penali.

7. Gli organi di vigilanza che non esercitino funzioni di polizia giudiziaria, i quali accertino, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni dell'attività venatoria, redigono verbali, conformi alla legislazione vigente, nei quali devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, e li trasmettono all'ente da cui dipendono ed alla Provincia competente ai sensi delle disposizioni vigenti.

8. Gli agenti venatori dipendenti degli enti locali che abbiano prestato servizio sostitutivo ai sensi della legge 15 dicembre 1972, n. 772, e successive modifiche ed integrazioni, non sono ammessi all'esercizio di funzioni di pubblica sicurezza, fatto salvo il divieto di cui all'articolo 9 della medesima legge.

9. Nell'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'articolo 2 la Giunta regionale entro il mese di maggio di ciascun anno trasmette al Ministro delle Risorse Agricole Alimentari e Forestali un rapporto informativo nel quale, sulla base di dettagliate relazioni fornite dalle Province, è riportato lo stato dei servizi preposti alla vigilanza, il numero degli accertamenti effettuati in relazione alle singole fattispecie di illecito e un prospetto riepilogativo delle sanzioni amministrative e delle misure accessorie applicate. A tal fine il questore di ciascuna provincia comunica alla Giunta regionale entro il mese di aprile di ciascun anno, i dati numerici inerenti alle misure accessorie applicate nell'anno precedente.

10. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 34 della legge n. 157/92 le associazioni venatorie, istituite per atto pubblico, aventi una stabile organizzazione a carattere regionale, ordinamento democratico, finalità ricreative, formative e tecnico venatorie possono chiedere di essere riconosciute dalla Regione purché dimostrino di avere un numero di iscritti non inferiore ad un quindicesimo del totale dei cacciatori della Regione, calcolato dagli uffici dell'assessorato regionale alla caccia e riferito al 31 dicembre dell'anno precedente quello in cui avviene la presentazione della domanda di riconoscimento. Il riconoscimento è concesso con decreto del Presidente della Giunta regionale e può essere revocato qualora vengano meno i requisiti posseduti.

TITOLO V
Procedimenti sanzionatori

Art. 20
Sanzioni

1. Ferme restando le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n. 157/92, per gli abusi e per l'uso improprio della tabellazione dei terreni sia applica la sanzione amministrativa *da euro 51,65 a euro 516,00*[48].

2. L'abbandono dei bossoli delle cartucce sul luogo di caccia comporta una sanzione

[48] **L'articolo 15, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"da lire 100.000 a lire 1.000.000"* **con le parole** *"da euro 51,65 a euro 516,00".*

amministrativa *da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65*[49].

3. Chiunque violi le disposizioni in materia di Rettili e Anfibi, di cui all'articolo 15, comma 3, della presente legge, è soggetto ad una sanzione amministrativa *da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23*[50] ed alla confisca degli animali.

4. Per le violazioni ai divieti non espressamente sanzionati dalla presente legge e dalla legge n. 157/92 si applica una sanzione *da euro 25,82 ad euro 258,23*[51].

4 bis. Per quanto non altrimenti previsto dalla presente legge, si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale. Depenalizzazione).[52]

Art. 21
Sospensione, revoca, esclusione licenza

1. Nei confronti di chi riporta sentenza di condanna definitiva o decreto penale di condanna divenuto esecutivo per una delle violazioni di cui all'articolo 30, comma 1, legge n. 157/92, e nei confronti di chi incorre nelle violazioni di cui all'articolo 31, comma 1 della stessa legge, l'autorità amministrativa competente dispone i provvedimenti previsti dall'articolo 32, comma 1, della legge n. 157/92, da applicarsi con le modalità contenute nello stesso articolo.

TITOLO VI
Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 22[53]

---

[49] **L'articolo 15, comma 2, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"da un minimo di lire 25*.000 ad un massimo di lire 100.000" **con le parole** *"da un minimo di euro 12,91 ad un massimo di euro 51,65".*

[50] **L'articolo 15, comma 3, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"da un minimo di lire 100.000 ad un massimo di 500.000"* **con le parole** *"da un minimo di euro 51,65 ad un massimo di euro 258,23".*

[51] **L'articolo 15, comma 4, l.r. 30 maggio 2013, n. 26 sostituisce le parole** *"da lire 50.000 (cinquantamila) a lire 500.000 (cinquecentomila)"* **con le parole** *"da euro 25,82 ad euro 258,23***".**

[52] **Comma aggiunto dall'art. 15, comma 5, l.r. 30 maggio 2013, n. 26.**

[53] **Articolo modificato dapprima dall'art. 61, comma 5, l.r. 12 giugno 2009, n. 19 e poi interamente sostituito dall' 16, comma 1, l.r. 30 maggio 2013. Il testo precedente era così formulato:** *"Art. 22 (Utilizzazione dei proventi regionali) 1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria. 2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti: a) nella misura del 50 per cento a favore delle Province perla realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse; b) nella misura del 10 per cento a favore delle Province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate; c) nella misura dell'8 per cento a favore delle Province per le attività tecniche specifiche della caccia previste dai precedenti articoli 3 e 7; d) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate; e) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio; f) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria-ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa. Il restante 12 per cento nella disponibilità della Giunta regionale per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio*

(Utilizzazione dei proventi regionali)

1. A decorrere dall'anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le entrate derivanti dal gettito delle tasse sulle concessioni regionali per l'esercizio venatorio, per appostamenti fissi, per aziende turistico-venatorie, per centri privati di produzione di selvaggina e le somme riscosse quale provento delle sanzioni amministrative, sono utilizzate dalla Regione per realizzare i fini della presente legge e delle altre leggi regionali in materia faunistico-venatoria.

2. La Regione determina annualmente, con legge di approvazione del bilancio ed in misura non inferiore ai proventi delle tasse di concessione regionale e delle sanzioni amministrative previste nella presente legge, le risorse complessivamente destinate agli interventi seguenti:

a) nella misura del 50 per cento a favore delle province per la realizzazione dei piani faunistici venatori di cui all'articolo 6, dei piani di miglioramento ambientale, e per l'eventuale acquisto di fauna selvatica a scopo di ripopolamento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le province stesse;

b) nella misura del 10 per cento a favore delle province per il finanziamento dei fondi per risarcimento danni alle produzioni agricole, per l'organizzazione di corsi di preparazione al conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'esercizio delle funzioni delegate;

c) nella misura del 2 per cento a favore dei comuni per le funzioni delegate;

d) nella misura dell'8 per cento da destinare a contributi regionali per l'utilizzo dei fondi chiusi e dei terreni agricoli inclusi nel piano faunistico venatorio;

e) nella misura del 10 per cento alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate nelle province del territorio regionale, quale contributo per la collaborazione alle operazioni di formazione e tenuta del sistema Agroservizi o altri sistemi della Regione Calabria, ripopolamento, vigilanza, prevenzione incendi, educazione venatoria-ambientale, e di progetti e studi di ricerca sulla fauna selvatica. Il relativo importo è ripartito per il 30 per cento in egual misura tra le associazioni stesse e per il 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa, e deve essere erogato entro il 1° marzo di ogni anno in misura del 50 per cento a titolo di anticipazione e la rimanente parte a seguito della rendicontazione delle attività di cui alla presente lettera;[54]

f) Il 20 per cento nella disponibilità della Giunta regionale, di cui la metà per il funzionamento dell'OFVR e l'altra metà per iniziative di interesse regionale a favore della fauna e dell'ambiente, di propaganda, di acquisto pubblicazioni e materiali di educazione venatoria e ambientale, di organizzazione convegni e manifestazioni, per

---

per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo. 3. Le Amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. 4. Le Amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.".

[54] **Lettera sostituita dall'art. 8, comma 1, lett. d), l.r. 21 dicembre 2018, n. 47; il testo originario era così formulato:** *"e) alle associazioni venatorie nazionali riconosciute operanti con strutture organizzate sul territorio regionale, quale concorso per la collaborazione alle operazioni di ripopolamento, di vigilanza, di prevenzione incendi, di educazione venatoria- ambientale, nella misura del 10 per cento di cui il 30 per cento da ripartire in eguale misura tra le associazioni stesse ed il rimanente 70 per cento in proporzione alla loro documentata consistenza associativa;"*

l'espletamento delle stesse funzioni attribuite nonché eventuali contributi ad enti e associazioni operanti nel settore. Gli importi non utilizzati nell'anno di riferimento vengono rescritti a bilancio per l'anno successivo e ripartiti secondo le quote di cui al presente articolo.

3. Le amministrazioni provinciali presentano annualmente entro il 30 giugno, insieme alle proposte programmatiche, la relazione sull'attività svolta e sulla utilizzazione fatta dalle assegnazioni ricevute nell'anno precedente con l'indicazione dei relativi provvedimenti di bilancio, nonché il rendiconto delle spese effettuate nell'anno precedente nell'esercizio delle funzioni ad esse delegate in materia faunistico-venatoria. La Regione, qualora le province non adempiano a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, vi provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine, mediante la nomina di un Commissario al quale è altresì demandata la verifica di eventuali danni cagionati alla Regione Calabria.

4. Le amministrazioni provinciali utilizzano le assegnazioni disposte dalla Regione, con l'osservanza delle destinazioni programmate.

Art. 23
Disposizioni finanziarie

1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è previsto un apposito capitolo per i proventi delle tasse di concessione regionale per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio, degli appostamenti fissi di caccia, delle aziende faunistico-venatorie e dei centri privati di produzione di selvaggina, delle sanzioni amministrative in materia di caccia.

2. Per ciascun anno finanziario, con la legge di approvazione del bilancio vengono iscritti stanziamenti in misura non inferiore ai proventi di cui al primo comma, introitati nell'anno precedente.

3. All'onere derivante dalla presente legge si fa fronte con i proventi di cui al primo comma del presente articolo e comunque entro i limiti delle somme effettivamente accertate nell'esercizio di competenza.

Art. 24
Norme transitorie

1. Le aziende faunistico-venatorie già autorizzate dalla Regione, fino alla naturale scadenza della concessione, sono regolate dalle norme previste nel relativo decreto di concessione purché non in contrasto con la presente legge.

2. Su richiesta del concessionario, la Giunta regionale, sentite le Province, può trasformare le aziende faunistiche di cui al comma 1 in aziende agri-turistico-venatorie esclusivamente ai fini di impresa agricola secondo quanto stabilito nel piano faunistico.

3. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge 11 febbraio 1992, n. 157, posseggano richiami vivi appartenenti a specie non consentite ovvero, se appartenenti a specie consentite, ne detengano un numero superiore a quello stabilito dalla presente legge, sono tenuti a farne denuncia alla Provincia, ai fini di legittimarne la detenzione.

4. *(abrogato)*[55]

[55] **Comma abrogato dall'art. 17, comma 1, l.r. 30 maggio 2013, n. 26; il testo originario era così formulato: "***4. Al termine dell'annata venatoria 1996/1997 la Giunta regionale trasmette al Ministero delle risorse agricole*

5. La Regione, entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge emana le norme di attuazione della legge statale concernenti in particolare le procedure per l'estinzione e gestione delle aziende faunistico-venatorie e agri-turisticovenatorie; le modalità di costituzione e funzionamento degli ambiti territoriali di caccia.

6. La Regione nelle more dell'approvazione del piano faunistico venatorio regionale e dentro il termine di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge: delibera la ripartizione del territorio regionale agro-silvo-pastorale destinato alla caccia programmata in undici ambiti territoriali di caccia, subprovinciali, in conformità al C.I. dello articolo 13 della presente legge; adotta in via provvisoria, fino al coordinamento dei piani faunistici provinciali, e comunque per la durata non superiore ad un anno, un piano faunistico venatorio regionale nel quale sono individuati i punti di cui all'articolo 6 della presente legge; determina, pure in via provvisoria, in millecinquecento il numero dei cacciatori non residenti ammissibili nella Regione Calabria.

7. È abrogata la legge regionale n.27 dell'11 luglio 1986 ed ogni altra disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

8. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge regionale valgono le disposizioni di cui alla legge 11/2/1992, n. 157.

8 bis. I commi 1 e 4 dell'articolo 17 per come modificati dall'articolo 45, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002) e dall'articolo 13 della legge regionale 30 maggio 2013, n. 26 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 9 - Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e l'organizzazione del territorio ai fini della disciplina programmata dell'esercizio venatorio) producono i loro effetti a partire dalla decima legislatura.[56]

Art. 25
Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

ed alimentari una relazione sull'attuazione della legge 11 febbraio 1992, n.157".

[56] **Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, l.r. 2 agosto 2013, n. 38.**

L.R. 16 novembre 2018, n. 37 [(1)].

Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata.

(1) Pubblicata nel B.U. Basilicata 16 novembre 2018, n. 48, supplemento

CAPO I

Legge obiettivo per la gestione degli ungulati in Basilicata

Articolo 1 *Obiettivi.*

1. La presente legge disciplina la gestione straordinaria, per il triennio successivo alla sua entrata in vigore, per la specie cinghiale in Basilicata perseguendo i seguenti obiettivi [(2)]:

a) individuare nel territorio regionale le aree problematiche per una o più specie di ungulati selvatici, denominate in termini gestionali e non biologici come "aree non vocate";
b) individuare nel territorio regionale, per ciascuna delle specie di ungulati selvatici, le "aree vocate", ove la gestione è di tipo conservativo;
c) realizzare, attraverso adeguate forme di gestione faunistico-venatoria e di controllo, gli obiettivi previsti nelle aree a diversa vocazione;
d) monitorare le azioni condotte per valutarne l'efficacia in termini di riduzione dell'impatto di tali specie nei confronti della biodiversità e delle attività antropiche, con particolare riferimento ai danneggiamenti alle colture e alle attività agricole, alle opere destinate all'agricoltura, alle attività selvicolturali e alla viabilità nelle aree non vocate e vocate;
e) favorire la creazione di percorsi di filiera relativi alla gestione delle carni degli ungulati selvatici e la valorizzazione della risorsa.

(2) Alinea così modificato dall' *art. 2, comma 1, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 2 *Individuazione delle aree vocate e non vocate.*

1. La Regione approva, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno stralcio del piano faunistico-venatorio regionale nel quale dispone la revisione dei confini attuali delle aree vocate e non vocate, sentiti gli ambiti territoriali di caccia (ATC), includendo nelle zone non vocate le aree coltivate soggette a danni documentati nel quinquennio precedente, le aree coltivate potenzialmente danneggiabili anche in presenza di opere di dissuasione, i terreni potenzialmente coltivabili da rimettere a coltura, comprese le frazioni boscate e cespugliate tra loro intercluse, attestandone i confini lungo linee fisiche di facile identificazione. Limitatamente alla specie cinghiale sono incluse tra le zone non vocate le zone di ripopolamento e cattura.

2. Nel piano di cui al comma 1, per le aree vocate è determinata la densità obiettivo per ciascuna specie di ungulati di cui all'articolo 1. Nelle more dell'approvazione del piano, la densità per il cinghiale è fissata in 2,5 soggetti ogni 100 ettari al termine della stagione venatoria.

3. Per svolgere le attività di cui ai commi 1 e 2, la Regione può avvalersi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

Articolo 3 *Gestione venatoria nelle aree non vocate.*

1. Per consentire il prelievo selettivo la Giunta regionale, previo parere dell'ISPRA, approva annualmente, con riferimento alle aree non vocate e non soggette a divieto di caccia, un piano di prelievo selettivo.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il piano è approvato in conformità ai seguenti criteri:

a) per gli ungulati, il piano di prelievo è definito assumendo come densità attuale delle popolazioni il 70 per cento di quella media riscontrata nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente. La suddivisione in classi di prelievo del contingente stimato è equivalente a quella media dei medesimi distretti;

b) per la specie cinghiale, il piano di prelievo è calcolato considerando come consistenza delle popolazioni quella derivante dalla media della densità di abbattimento ottenuta nei distretti delle aree vocate confinanti nell'annata precedente.

3. Negli anni successivi al primo anno di applicazione della presente legge il piano annuale tiene conto dei fattori di correzione derivanti dagli indici di prelievo realizzati in attuazione del piano precedente e dalle informazioni censuarie raccolte.

[4. La Giunta regionale approva, con deliberazione, previo parere dell'ISPRA, il calendario venatorio annuale, relativo alle aree non vocate, indicando i periodi e gli orari del prelievo tenendo conto dei periodi in cui si manifestano maggiormente i danni con lo scopo di prevenirli. Per la caccia al cinghiale, previsto dall'*articolo 18, comma 1, lettera d), della legge 11 febbraio 1992, n. 157* il periodo di attività venatoria è esteso nei limiti compresi tra il 1° Ottobre e il 31 Gennaio, come previsto dal articolo 18, comma 2, primo capoverso, della *legge n. 157/92*. (3)]

5. Il prelievo venatorio selettivo su ciascuna specie nelle aree non vocate, articolato in distretti, può essere eseguito da:

a) cacciatori iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
b) proprietari e conduttori dei fondi agricoli iscritti all'ATC in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento;
c) i titolari ed ospiti delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agrituristico-venatorie, in possesso di abilitazione al prelievo selettivo sulla specie di riferimento o accompagnati da personale abilitato, nei territori di propria competenza.

6. Per la specie cinghiale, limitatamente alle aree non vocate cacciabili e ai periodi ed agli orari e giorni indicati specificatamente dal calendario venatorio, il prelievo è altresì consentito in forma singola alla cerca o con la tecnica della girata secondo le modalità stabilite da ISPRA per tale fattispecie, da tutti i cacciatori iscritti all'ATC o, negli istituti privati, dai cacciatori autorizzati (4).

7. Ai fini della sicurezza, tutti gli interventi di prelievo di cui al presente articolo debbono essere eseguiti da cacciatori che indossino indumenti ad alta visibilità. In caso di violazione si applica la sanzione prevista dall'*articolo 41, comma 1, lettera p), della legge regionale n. 2/1995*.

8. Gli ATC provvedono:

a) ad attuare tutte le attività logistiche ed organizzative necessarie per svolgere l'attività di prelievo, ivi compresa la distribuzione a titolo gratuito dei contrassegni inamovibili e delle schede di prelievo da

distribuire per il territorio del comprensorio di competenza nonché il ritiro delle schede di prelievo e la prima elaborazione dei dati;

b) a supportare sotto il profilo economico, organizzativo e logistico le sessioni d'esame di abilitazione alle diverse forme di prelievo;

c) a rendicontare alla Regione, almeno a cadenza mensile, il numero dei cacciatori partecipanti al prelievo, il numero di fascette distribuite e l'esito dei prelievi effettuati;

d) a fornire idonei mezzi di prevenzione ai conduttori professionali e non professionali di fondi agricoli.

(3) Comma abrogato dall' *art. 2, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

(4) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 2, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 4 *Interventi di controllo faunistico.*

1. La Regione, nel caso di inefficacia dei metodi ecologici dimostrata sulla base di una valutazione tecnica che tiene conto dei danni rilevati o potenziali, anche eventualmente segnalati dai proprietari o conduttori dei fondi, approva, previo parere dell'ISPRA, piani di controllo, ai sensi dell'*articolo 28 della legge regionale n. 2/1995*, di validità non superiore ai tre anni.

2. Negli interventi di controllo di cui al comma 1, sono comunque ammessi:

a) l'utilizzo di fari e strumenti di intensificazione della luce;

b) l'utilizzo di attrattivi;

c) l'utilizzo delle metodologie di prelievo basate sull'aspetto, la cerca e trappole selettive;

d) la girata, solo per la specie cinghiale;

e) una volta applicati senza successo metodi di prelievo alternativi, solo per la specie cinghiale può essere utilizzata la braccata, in condizioni di tempo e luogo che escludano significativi impatti su altre specie selvatiche.

3. L'utilizzo delle diverse metodologie di caccia viene deciso dalla Regione in accordo con gli ATC o con i gestori degli istituti privati ed il

soggetto che coordina gli interventi. L'utilizzo delle trappole deve essere privilegiato nelle aree urbane e peri-urbane e nelle aree agricole ove sia ravvisata l'inefficacia degli altri sistemi di controllo.

4. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, le operazioni di cattura possono essere affidate, mediante appositi protocolli di gestione, ai proprietari e conduttori dei fondi.

5. Gli Ambiti territoriali di caccia, gli organismi di gestione delle aree protette e dei siti della Rete Natura 2000 possono, nel rispetto dei rispettivi ordinamenti e delle disposizioni applicative emanate dal dipartimento regionale competente, acquistare, detenere e utilizzare gabbie, chiusini ed altre dotazioni necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e contenimento della fauna selvatica.

Articolo 5 *Gestione venatoria nelle aree vocate.*

1. Nelle aree vocate di cui all'*articolo 2*, la presenza degli ungulati viene mantenuta, a cura dei soggetti gestori, nei livelli di consistenza interspecifica sostenibile dall'ambiente, definiti tenuto anche conto degli effettivi danneggiamenti ambientali all'agricoltura, ai boschi e dalle capacità di rinnovazione forestale. I piani di prelievo sono realizzati nel rispetto del calendario venatorio di cui all'*articolo 30 della legge regionale n. 2/1995*.

2. Le finalità di cui al comma 1 sono perseguite a livello di comprensorio, mediante il piano annuale di gestione ungulati articolato in unità di gestione, quali i distretti, gli istituti faunistici e le aree protette.

3. L'ATC, entro il 30 aprile di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati. Ai fini della migliore gestione, in sede di approvazione, la Giunta regionale può procedere alla modifica della proposta. La Giunta regionale approva il piano previo parere dell'ISPRA.

4. La proposta di piano, costituita dai piani di prelievo selettivo e di prelievo al cinghiale in braccata:

a) è articolata per comprensorio e contiene le indicazioni delle singole unità di gestione, raccolte dall'ATC competente;

b) è predisposta sulla base dei risultati delle attività di monitoraggio sull'abbondanza e stato delle popolazioni, con metodologie indicate dalla Regione;

c) prevede le misure dirette (prelievi) e indirette (prevenzione danni) e la loro ripartizione nel comprensorio tra i diversi soggetti gestori di ciascuna unità di gestione;

d) è redatta anche tenendo conto del monitoraggio di cui al comma 5.

5. I soggetti gestori delle aree protette di cui alla *legge regionale 28 giugno 1994, n. 28* (Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata), avvalendosi obbligatoriamente dell'ISPRA, attuano, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno, le forme di monitoraggio della consistenza degli ungulati presenti sul territorio di propria competenza.

6. I soggetti gestori degli istituti faunistici e delle aree protette attuano il piano per il territorio di propria competenza. Nel caso di non raggiungimento degli obiettivi del piano, la Regione interviene con le modalità di cui all'*articolo 4*.

7. La Regione, in accordo con le aree naturali protette nazionali, istituite ai sensi della *legge 6 dicembre 1991, n. 394*, e su loro specifica richiesta motivata, può prevedere l'elaborazione di piani di controllo straordinari per le popolazioni di ungulati che rappresentano un pericolo per la tutela della biodiversità nelle aree vocate, intervenendo con azioni ecosostenibili quali l'installazione di chiusini, gabbie di contenimento e corral, come indicato dall'allegato 3 delle Linee guida per la gestione del cinghiale (sus scrofa) nelle aree protette dell'ISPRA, la sterilizzazione farmacologica, l'utilizzazione di prodotti repulsivi compatibili con l'ambiente, la realizzazione di recinzioni e la messa in opera di strumenti di dissuasione o altri mezzi ritenuti efficaci.

8. L'attività di selecontrollo nelle aree protette, definita dall'*articolo 19 della legge 157/1992*, nel triennio di validità della presente legge è estesa a tutti i giorni effettivi, con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio previsti dall'*articolo 18, comma 6, della legge n. 157/1992*.

9. Al fine di rendere celere e puntuale la realizzazione dei piani numerici di prelievo selettivo, nel territorio gestito, l'ATC deve obbligatoriamente prevedere, almeno sino al raggiungimento del 70 per cento del piano, il prelievo consentendo l'attivazione contemporanea anche di tutti gli

iscritti al distretto abilitati al prelievo sulla specie. L'ATC attiva misure tali da garantire il rispetto del piano di prelievo.

10. Al fine di facilitare la realizzazione dei piani di prelievo negli interventi in braccata effettuati dalle squadre di ciascun distretto, fermo restando fisso il numero di squadre attive sul territorio regionale, il numero di partecipanti minimo per tali azioni di caccia è fissato in diciotto cacciatori iscritti.

11. Il comitato di gestione dell'ATC:

a) destina la vendita di una quota non inferiore al 20 per cento di cinghiali, abbattibili con la caccia di selezione, ai cacciatori del distretto, oppure a cacciatori non aventi residenza venatoria o non iscritti o non abilitati accompagnati da cacciatori iscritti al distretto (5);
b) dispone le misure necessarie a favorire la partecipazione dei cacciatori ospiti alle attività di caccia in braccata delle squadre.

12. I proventi delle attività di cui al comma 11, lettera a) sono vincolati al ristoro dei danni alle colture agricole, alla realizzazione di interventi di prevenzione e alla gestione della specie (6).

(5) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 3, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

(6) Comma così sostituito dall' *art. 2, comma 3, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 6 *Gestione e valorizzazione delle carni.*

1. Gli ATC, in collaborazione tra loro, provvedono a presentare un piano unico, entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che prevede la realizzazione di almeno un centro di sosta, costituito da una o più celle frigo all'interno delle quali le carcasse di selvaggina selvatica oggetto di attività venatoria vengono esclusivamente refrigerate, aumentandone il numero di uno ogni duemilacinquecento capi di ungulati abbattuti, facendo riferimento ai dati di abbattimento dell'annata precedente. I centri di sosta devono essere dislocati sul territorio di competenza in modo diffuso ed

omogeneo e posti a disposizione dei cacciatori di ungulati, attraverso specifiche regolamentazioni e protocolli.

2. Gli ATC predispongono specifici accordi con i centri di lavorazione carni o altre destinazioni autorizzate ai sensi delle norme sanitarie vigenti, finalizzati alla cessione dei capi di ungulati provenienti dalle attività di caccia di selezione, nonché degli eventuali ulteriori capi ceduti dai cacciatori (7).

3. Ciascun ATC predispone accordi con associazioni locali, attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare una quota dei capi di ungulati, provenienti dalle attività di caccia di selezione, ad attività di beneficenza alimentare (7).

4. La Regione, attraverso la programmazione economica agricolo forestale, può provvedere alla predisposizione di azioni di valorizzazione della risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne degli ungulati selvatici cacciati e abbattuti, anche mediante l'avvio dei percorsi di riconoscimento di qualità.

5. Per la realizzazione delle misure previste, la Regione avvia accordi di collaborazione con le Aziende sanitarie locali regionali, gli ATC, i Parchi, le aree protette, l'ISPRA e i dipartimenti regionali interessati.

(7) Comma così modificato dall' *art. 2, comma 4, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 7 *Monitoraggio.*

1. Il monitoraggio sull'andamento delle azioni previste dalla presente legge e sul grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, è determinato dal raffronto tra la situazione esistente e la raccolta ed analisi di indici riferiti al prelievo effettuato e all'andamento dei danni economici da questi causati all'agricoltura, alla biodiversità e alle altre attività antropiche, annualmente e allo scadere dei tre anni di validità della presente legge.

2. La Regione svolge le attività di monitoraggio avvalendosi dell'ISPRA.

3. Sulla base del monitoraggio delle azioni di cui alla presente legge è realizzato il sistema informativo faunistico-venatorio, nel quale vengono inserite, da parte della Regione, degli ATC, degli istituti privati

e delle aree protette, le informazioni di cui all'*articolo 7 della legge regionale n. 2/1995*.

Articolo 8 *Vigilanza e potere sostitutivo della Regione.*

1. La vigilanza sul rispetto della presente legge è svolta dai soggetti di cui all'*articolo 45 della legge regionale n. 2/1995*. I soggetti indicati allo svolgimento di compiti di vigilanza sono:

a) gli agenti appartenenti ai servizi di polizia provinciale;
b) le guardie, i sottufficiali e gli ufficiali del Corpo Forestale dello Stato;
c) le guardie addette alla vigilanza dei parchi regionali e nazionali;
d) gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria;
e) le guardie giurate e le guardie forestali e campestri dei Comuni (8);
f) le guardie volontarie appartenenti alle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale alle quali è riconosciuta la qualifica di guardia giurata;
g) le guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
h) le guardie ecologiche e zoofile previste da leggi regionali.

2. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico degli ATC di cui all'*articolo 5, comma 10* e all'*articolo 6*, la Regione diffida l'ATC ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

3. In caso di mancata attuazione delle attività e funzioni previste a carico dei soggetti gestori delle aree protette regionali e degli istituti faunistici pubblici di cui all'*articolo 5, commi 5 e 6*, la Regione diffida i soggetti gestori ad adempiere entro trenta giorni. Decorso tale termine, la Regione provvede alla nomina di un commissario, con oneri a carico del soggetto inadempiente.

(8) Lettera così modificata dall' *art. 2, comma 5, L.R. 13 marzo 2019, n. 4*, a decorrere dal 15 marzo 2019 (ai sensi di quanto disposto dall' *art. 28, comma 1*, della stessa legge).

Articolo 9 *Clausola valutativa.*

1. Entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, la Giunta regionale invia alla commissione competente per materia una relazione in cui si evidenzia ogni informazione utile per la stima della condizione iniziale in cui si inserisce l'intervento obiettivo, in particolare:

a) il numero degli incidenti stradali causati dagli ungulati distinti per provincia;
b) l'entità economica dei danni all'agricoltura causati dagli ungulati distinti per provincia;
c) la stima del numero degli ungulati distinti per specie e provincia.

2. Nella relazione di cui al comma 1 è anche illustrato il procedimento di verifica degli effetti della legge obiettivo con particolare riferimento agli indicatori che si intendono utilizzare ed alla loro metodologia di rilevazione.

3. Al termine di ogni annualità e a conclusione dell'intervento, al fine di valutare l'efficacia in termini di raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Giunta regionale invia alla commissione consiliare competente una relazione in cui sono evidenziati i risultati ottenuti, evidenziando in particolare il raffronto per ognuno di essi tra la situazione iniziale e la situazione finale.

4. La commissione competente per materia, utilizzando la documentazione di cui al comma 3, acquisisce anche la valutazione delle associazioni rappresentative dei cacciatori, delle associazioni rappresentative degli agricoltori e delle associazioni ambientaliste, relativamente all'efficacia degli interventi e dei risultati ottenuti dall'intervento regionale.

Articolo 10 *Norma finanziaria.*

1. Alla copertura finanziaria della presente legge, l'ufficio competente è autorizzato ad apportare le opportune variazioni in diminuzione al capitolo U29320, Missione 09, Programma 05, Titolo 2: di euro 30.000,00 per l'anno 2018, di euro 30.000,00 per l'anno 2019, di euro 60.000,00 per l'anno 2020. È autorizzata l'istituzione di un nuovo capitolo per le corrispondenti annualità ed importi.

CAPO II

Modifiche alla *legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2* "norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

Articolo 11 *Abilitazione alla caccia di selezione. Inserimento dell'articolo 31-bis nella legge regionale n. 2/1995.*

Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:
Art. 31-bis
Abilitazione alla caccia di selezione
1. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata da cacciatori abilitati e iscritti nell'apposito registro regionale.
2. L'abilitazione alla caccia di selezione per il cinghiale richiede la frequenza di un corso ed il superamento di un esame finale comprendente una prova scritta e una prova di tiro con carabina.
3. Il prelievo di selezione del cinghiale è definito dal Disciplinare per l'esercizio del prelievo controllato del cinghiale in applicazione dei piani provinciali di controllo della specie, approvato con Delib.G.R. n. 1443 del 28 novembre 2014.

Articolo 12 *Modifiche della legge regionale n. 2/1995.*

1. Al *comma 3, articolo 2*, le parole: "dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica (I.N.F.S.)" sono sostituite da "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.)".

2. Al *comma 4, lettera a), articolo 3*, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

3. Al *comma 5, articolo 7*, le parole: "con l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ISPRA".

4. Al *comma 1, articolo 11*, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

5. Al *comma 1, articolo 13*, le parole: "dall'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA".

6. Al *comma 1, articolo 17*, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

7. Al *comma 1, articolo 20*, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA".

8. Al *comma 2, articolo 20*, le parole: "dell'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ISPRA" e le parole "dello stesso INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dello stesso ISPRA".

9. Al *comma 3, articolo 20*, le parole: "dall'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "dall'ISPRA".

10. Al *comma 1, articolo 28*, le parole: "dell'Istituto nazionale della fauna selvatica" sono sostituite dalle seguenti: "dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale".

11. Al *comma 1, articolo 30*, le parole: "sentiti l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti l'ISPRA".

12. Al *comma 3, articolo 30*, le parole: "sentiti l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentiti l'ISPRA".

13. Al *comma 5, articolo 30*, le parole "sentito l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentito l'ISPRA".

14. Al *comma 7, articolo 30*, le parole "sentito l'INFS" sono sostituite dalle seguenti: "sentito l'ISPRA".

Articolo 13 *Controllo della fauna selvatica.*

1. È abrogato l'ultimo capoverso del *comma 1, articolo 28 della legge regionale n. 2/1995*, "Qualora l'Istituto verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, le Province possono autorizzare piani di abbattimento".

2. Il comma 2 dell'*articolo 28 della legge regionale n. 2/1995* è sostituito dal seguente:
"La Regione, in caso di ravvisata inefficacia degli interventi ecologici di cui al comma 1, autorizza piani di abbattimento con modalità di intervento compatibili con le diverse caratteristiche ambientali e faunistiche delle aree interessate. Tali piani sono attuati dalla Regione con il coinvolgimento gestionale degli ATC e sotto il coordinamento del corpo di polizia provinciale. Per la realizzazione dei piani la Regione può avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di abbattimento, delle guardie forestali e del personale di vigilanza dei comuni, nonché delle guardie di cui all'articolo 45, purché i soggetti in questione siano in possesso di licenza di caccia".

3. All'art. 28 dopo il comma 2 è inserito il seguente comma "2-bis: "La Regione per prevenire o eliminare i danni alle produzioni agricole autorizza, in qualsiasi periodo dell'anno, i cacciatori abilitati ai sensi del comma 2, i soggetti di cui all'articolo 45, i proprietari o conduttori dei fondi interessati e le squadre di caccia al cinghiale, indicate dall'ATC, al controllo dei cinghiali".

Articolo 14 *Efficacia.*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 rimangono in vigore per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 15 *Pubblicazione.*

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

L.R. Lombardia 17 luglio 2017, n. 19 (1).

Gestione faunistico - Venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 21 luglio 2017, n. 29, Supplemento.

Art. 1 Oggetto e finalità.

1. La presente legge reca disposizioni in merito alla gestione faunistico-venatoria del cinghiale (Sus scrofa) sul territorio regionale al fine di contenere le popolazioni presenti allo stato selvatico entro densità socialmente, ecologicamente ed economicamente tollerabili per una maggiore salvaguardia delle colture agricole e della biodiversità, nonché per la tutela dell'incolumità delle persone e la sicurezza dei trasporti.

Art. 2 Zonizzazione del territorio regionale.

1. La Giunta regionale, sentite le province, le comunità montane e le consulte faunistico-venatorie di cui all'articolo 16 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, delibera la suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee in cui la presenza del cinghiale è ammessa entro determinate densità obiettivo, e in aree non idonee in cui la presenza della specie non è ammessa. (2)

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1 è operata in base ai seguenti criteri:

a) consistenza e frequenza dei danni arrecati alla colture agricole e ai pascoli;

b) presenza di coltivazioni di particolare pregio;

c) presenza di habitat e di specie animali e vegetali di importanza per la biodiversità, con particolare riferimento ai siti Natura 2000;

d) modalità pregresse di gestione della specie;

e) vocazionalità del territorio alla presenza della specie.

3. Fatto salvo il divieto di caccia laddove già previsto dalle norme vigenti, la gestione del cinghiale avviene:

a) nelle aree idonee, mediante prelievo venatorio e controllo;

b) nelle aree non idonee, mediante controllo e prelievo venatorio di selezione.

4. Con la deliberazione di cui al comma 1 sono individuate altresì le unità di gestione della specie.

5. Ai fini della presente legge, per controllo s'intende il controllo della fauna selvatica di cui all'articolo 19 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), all'articolo 41 della L.R. 26/1993 e agli articoli 11, comma 4, e 22, comma 6, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

6. L'individuazione delle aree non idonee assolve l'adempimento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).

(2) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 28 giugno 2018, n. 11/273.

Art. 3 Gestione del cinghiale.

1. La Giunta regionale, sentiti la Provincia di Sondrio e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), entro novanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui all'articolo 2, delibera le modalità di gestione del cinghiale sull'intero territorio regionale anche mediante la definizione dei criteri per il calcolo delle densità obiettivo, la determinazione di modalità e tempistiche per l'attuazione del prelievo venatorio e del controllo, nonché le modalità per il monitoraggio dei risultati conseguiti. (3) (4)

2. La Regione, sentita la Provincia di Sondrio, in attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2, comma 1, nelle aree idonee, per ogni unità di gestione, definisce le densità obiettivo su tutto il territorio agro-silvo-pastorale. (5)

3. Per il territorio delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991 e di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale), le densità obiettivo sono definite d'intesa con i relativi enti gestori.

4. La Regione e la Provincia di Sondrio, per ogni unità di gestione:

a) su proposta degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC), dei Comprensori Alpini di Caccia (CAC), delle Aziende Faunistico - Venatorie (AFV) e delle Aziende Agri - Turistico Venatorie (AATV) per il territorio di competenza, approvano i piani di prelievo venatorio in forma collettiva e, sentito l'ISPRA, i piani di prelievo venatorio in selezione;

b) approvano i piani di controllo, sentito l'ISPRA.

(3) La Corte costituzionale, con sentenza 29 ottobre - 16 novembre 2018, n. 206 (Gazz. Uff. 21 novembre 2018, n. 46, 1a serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui si riferisce anche alle aree protette nazionali.

(4) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 17 dicembre 2018, n. 11/1019.

(5) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 9 dicembre 2019, n. 11/2600.

Art. 4 Prelievo venatorio e controllo del cinghiale.

1. Il prelievo venatorio del cinghiale può essere effettuato dai titolari di licenza di caccia appositamente abilitati dalla Regione o dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio.

2. Ogni cacciatore abilitato può fruire di quindici giornate di caccia di selezione al cinghiale in aggiunta a quelle previste dall'articolo 40, comma 13, della L.R. 26/1993.

3. Le attività di controllo del cinghiale effettuate da parte dei proprietari o conduttori dei fondi, dove sono stati accertati danni alle colture o al sistema agrario, sono attuate nei modi e termini consentiti previa autorizzazione di durata annuale da parte della Regione o dalla Provincia di Sondrio con indicazione dei luoghi, tempi e metodi del controllo. (6)

4. Nelle AFV e nelle AATV, in aree recintate di estensione non inferiore a dieci ettari, è consentito il prelievo venatorio dei cinghiali opportunamente marcati ed esclusivamente provenienti da allevamenti autorizzati.

(6) In attuazione del presente comma vedi la Delib.G.R. 11 giugno 2018, n. 11/200.

Art. 5 Indennizzo e prevenzione dei danni.

1. Per i danni provocati dal cinghiale alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo e per le relative opere di prevenzione si applicano l'articolo 47 della L.R. 26/1993, l'articolo 33-bis della L.R. 86/1983 e l'articolo 9, comma 3, della legge regionale 17 novembre 2016, n. 28 (Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio).

2. Nelle zone di montagna con i prati in pendenza soggetti a vincolo idrogeologico il risarcimento danni ai prati permanenti, di cui al comma 1, deve comprendere oltre al mancato raccolto anche i costi di ripristino della continuità del cotico erboso. In questa fattispecie il risarcimento è esteso a tutti i proprietari anche se non imprenditori agricoli.

3. Per i terreni localizzati in aree in cui è ammesso il prelievo venatorio del cinghiale, gli ambiti territoriali e i comprensori alpini di caccia contribuiscono alle spese di indennizzo e di prevenzione, di cui al comma 1, nei limiti delle risorse a disposizione, in misura pari al trenta per cento delle spese liquidabili.

4. Per far fronte alle spese di prevenzione e indennizzo dei danni, i comitati di gestione degli ATC e dei CAC in cui è consentito, in tutto o in parte, il prelievo venatorio del cinghiale, possono determinare nei confronti dei soggetti ammessi al prelievo della specie una quota supplementare pari all'ammontare del contributo base di euro 51,65, previsto dall'articolo 32, comma 1, della L.R. 26/1993.

5. Limitatamente alla caccia di selezione, i comitati di gestione possono altresì prevedere un ulteriore contributo integrativo, non superiore ad euro 51,65, per ogni capo di cinghiale prelevato oltre al secondo.

6. Al fine di prevenire immissioni di cinghiali e di loro meticci su tutto il territorio regionale, in conformità al divieto di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, l'allevamento del cinghiale è consentito unicamente ai titolari di allevamento di categoria A e B di cui all'articolo 22, comma 7, del Reg. reg. 4 agosto 2003, n. 16 (Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria").

7. La Giunta regionale cura la tenuta dell'elenco degli allevatori di cinghiale e loro meticci e promuove la georeferenziazione di tutti gli allevamenti presenti sul territorio regionale a cui possono accedere, a fini di controllo, gli organi di vigilanza sanitaria e venatoria.

Art. 6 Valorizzazione della carne di cinghiale.

1. La Regione valorizza la risorsa rinnovabile rappresentata dalla carne di cinghiale anche mediante percorsi di riconoscimento della qualità.

2. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono la realizzazione, per ogni ATC e per ogni CAC, di appositi centri di sosta (CS) come definiti dalla disciplina regionale, dislocati sul territorio in modo diffuso e omogeneo.

3. I cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo sono conferiti a centri di lavorazione della selvaggina (CLS), secondo le disposizioni sanitarie vigenti.

4. Gli ATC, i CAC e gli enti gestori delle aree protette di cui all'articolo 2, commi 1 e 3, della legge 394/1991, provvedono alla cessione dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo mediante procedure di evidenza pubblica. I proventi della cessione sono destinati esclusivamente all'indennizzo e alla prevenzione dei danni di cui all'articolo 5.

5. La Regione e la Provincia di Sondrio per il relativo territorio promuovono accordi fra ATC e CAC e le associazioni locali attive nel campo della solidarietà sociale, al fine di destinare ad attività di beneficenza alimentare una quota dei capi di cinghiale provenienti dalle attività di controllo.

6. Le carcasse dei cinghiali abbattuti nel corso delle attività di controllo possono essere lasciate nella disponibilità dei soggetti che hanno effettuato l'abbattimento, nel rispetto delle vigenti disposizioni igienico-sanitarie.

7. Con la deliberazione di cui all'articolo 3, comma 1, si disciplina l'attuazione dei commi 4, 5 e 6.

Art. 7 Attività di recupero degli ungulati feriti. (7)

1. L'attività di recupero degli ungulati feriti è svolta dai servizi di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province e dalla Città metropolitana, che possono avvalersi di conduttori di cani da traccia abilitati previa frequenza di apposito corso e superamento di prova d'esame. Sono valide le abilitazioni già conseguite dai conduttori iscritti agli specifici albi. L'attività di recupero non costituisce azione di caccia e si configura come servizio di tutela e gestione delle popolazioni degli ungulati.

2. Le spoglie dell'animale ferito durante l'esercizio dell'attività venatoria sono di proprietà del cacciatore.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità di attuazione del presente articolo.

(7) In attuazione del presente articolo vedi la Delib.G.R. 9 dicembre 2019, n. 11/2601.

Art. 8 Divieti e sanzioni.

1. Su tutto il territorio regionale, con esclusione delle AFV e delle AATV adeguatamente recintate, è vietata l'immissione di cinghiali.

2. Secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, della legge 221/2015, è vietato altresì il foraggiamento di cinghiali, ad esclusione di quello finalizzato al controllo. Tale divieto non si applica alle aziende agricole di cui all'articolo 19, comma 2, e alle zone di addestramento cani di cui all'articolo 21 della L.R. 26/1993, nonché alle AFV e alle AATV adeguatamente recintate di cui al comma 1.

3. Alle violazioni dei divieti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 1, lett. l), della legge 157/1992.

4. Si applicano altresì le seguenti sanzioni amministrative:

a) da euro 150,00 a euro 900,00 e la confisca degli animali per chi detiene o alleva cinghiali o loro meticci in strutture non autorizzate ai sensi delle disposizioni regionali vigenti;

b) da euro 100,00 a euro 600,00 per chi, presso allevamenti autorizzati, detiene o alleva cinghiali o loro meticci in difformità dalle disposizioni regionali vigenti;

c) da euro 103,00 a euro 619,00 per chi esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, lettera b); in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00;

d) da euro 103,00 a euro 619,00 per i concessionari di AFV e di AATV in cui si esercita il prelievo venatorio del cinghiale in violazione di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4; in caso di reiterata violazione si applica la sanzione da euro 258,00 a euro 1.549,00.

5. Le sanzioni di cui al comma 4, lettere a) e b), sono raddoppiate in caso di violazioni commesse in aree non idonee alla presenza del cinghiale.

Art. 9 Disposizioni transitorie e finali.

1. I provvedimenti provinciali in materia di gestione faunistico-venatoria del cinghiale e di recupero degli ungulati feriti restano in vigore fino alla data di adozione delle deliberazioni di Giunta di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 7, comma 3.

2. La previsione di cui all'articolo 5, comma 6, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2018.

3. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge trovano applicazione le disposizioni di cui alla L.R. 26/1993.

Art. 10 Abrogazioni.

1. È abrogato il comma 4 dell'articolo 42 della L.R. 26/1993.

Art. 11 Norma finanziaria.

1. Alle spese di natura corrente per l'indennizzo dei danni provocati dai cinghiali, di cui all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2017-2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse destinate ai danni arrecati alle produzioni agricole da fauna selvatica stanziate alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare" - Titolo 1 "spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

2. Alle spese in conto capitale per le opere di prevenzione previste all'articolo 5 della presente legge, previste in euro 20.000,00 nel 2017, euro 30.000,00 nel 2018 ed euro 30.000,00 nel 2019, si fa fronte nell'ambito delle risorse stanziate alla missione alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 02 "Caccia e pesca" - Titolo 2 "Spese in capitale" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

3. Alle spese di natura corrente derivanti dall'attuazione dell'articolo 7, autorizzate in euro 30.000,00 nel 2017 e a partire dal 2018 da determinarsi con legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari, si fa fronte nei limiti delle disponibilità delle risorse stanziate per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari alla missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", programma 01 "Sviluppo del settore dele agricolo sistema agroalimentare" - Titolo 1 "spese correnti" dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2017-2019.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.